DOCUMENTI E SOMMARIO DI TUTTE LE CAPPELLE TASSATE DALL'ILLUSTRISS...

DOCUMENTI
E
SOMMARIO
DI TUTTE LE CAPPELLE TASSATE

Dall' Illustriss. e Reverendiss. Monsig.

ALESSANDRO MARZIMEDICI

ARCIVESCOVO FIORENTINO,
ED ESECUTORE APOSTOLICO

Rivisto nella maggior parte da Monsig. Illustriss. e Reverendiss.

DELLA GHERARDESCA

suo Successore nel predetto Arcivescovado.

In Firenze, nella Stamperia Arcivesc. di Piero Matini.
MDCCXX.

CATALOGO

DELLE CAPPELLE DELLA METROPOLITANA FIORENTINA.

Ridotte circa l'obbligo delle Messe da Monsig. Marzimedici nel suo Decreto del dì 31. Luglio 1628.

Con i Nomi de' Rettori di dette Cappelle nel tempo di detto Decreto; e dei moderni al tempo della Revisione Giudiciale di dette Cause fatta da Monsig. Illustriss. e Reverendiss.

TOMMASO BONAVENTURA DE' CONTI DELLA GHERARDESCA
ARCIVESCOVO DI FIRENZE.

1 CAppella di S. Gregorio de' Corbizi, della quale era Rettore Mess. Girolamo da Ripa, oggi Mess. Girolamo Ciommei, ha l'obbligo quotidie, salvo un riposo in giorno feriale la settimana.

2 Cappella dell'Annunziazione della B. Vergine Maria, della quale era Rettore Mess. Alessandro Papi, oggi Mess. Tommaso Rossi, aveva l'obbligo quotidie, salvo un riposo in giorno feriale la settimana.

3 Cappella de' SS. Zanobi, e Luca, della quale era Rettore Mess. Dimurgo Lambardi, poi Mess. Antonio Sansoni, oggi Mess. Piermaria Stefani, ha l'obbligo quotidie, salvo un riposo in giorno feriale la settimana.

4 Cappella di S. Piero Celoro, della quale era Rettore Mess. Francesco Giugni, oggi Mess. Antonio Fernando Tanfani, aveva l'obbligo quotidie per il Decreto di Monsig. Marzimedici, salvo un riposo in giorno feriale la settimana; in oggi sgravata per Decreto de' 27. Agosto 1699. dal Vicario Generale.

5 Cappella de' SS. Cosimo, e Damiano, della quale era Rettore Mess. Dimurgo Lambardi, poi Mess. Jacopo Bondoni, oggi Mess. Anaddio Natale Cerchiai, ha l'obbligo quotidie, salvo un riposo la settimana in giorno feriale.

6 Cappella di S. Sigismondo, della quale era Rettore Mess. Antonio Tassi, oggi il Sig. Cavaliere Marchese Gio. Filippo

Incontri, ha l'obbligo quotidie, salvo un riposo la settimana in giorno feriale.

7 Cappella dell'Annunziazione della B. Vergine Maria de' Taddei, della quale era Rettore Mess. Antonio Ricci, in oggi Mess. Benedetto Manzuoli, tassata d'obbligo quotidiano, salvo un riposo la settimana in giorno feriale, dal Decreto di Monsig. Marzimedici; in oggi ridotta all'obbligo d'una Messa la settimana, e una Tornata di 15. Messe da farsi del Mese di Marzo per Decreto del dì 28. Marzo 1638. di Monsig. Niccolini.

8 Cappella di S. Niccolò, della quale era Rettore Mess. Girolamo Busalmi, oggi il Sig. Gio. Antonio Tornaquinci, ha l'obbligo quotidie, salvo un riposo in giorno feriale la settimana.

9 Cappella della Presentazione della B. Vergine, e S. Leone, della quale era Rettore Mess. Lorenzo Bernardi, oggi Mess. Valentino Dandini, con obbligo di Messe novanta per il Fondatore per il Decreto di Monsig. Marzimedici; in oggi esentata in tutto per Decreto di Monsig. Arcivescovo del dì 26. Ottobre 1712.

10 Cappella de' SS. Maria, e Gaudenzio, della quale era Rettore Mess. Romolo Zulfanelli, oggi Mess. Pierfrancesco Mini, tassata da Monsig. Marzimedici in Messe novanta quattro l'anno per il Fondatore.

11 Cappella de' SS. Antonio, e Vittorio, della quale era Rettore M. Giovanni Cavalori, poi Mess. Vittorio Francialli, oggi Mess. Michelangiolo Puccini, con obbligo di Messe novantasei per il Fondatore, così tassata per Monsignor Marzimedici, or Mess. Giovanni Bolognesi.

12 Cappella della Santiss. Concezione, e S. Barbera, della quale era Rettore Mess. Domenico Portelli, oggi Mess. Antonio Fiani, con obbligo di Messe cento quarantotto l'anno per il Fondatore, così tassata nel Decreto di Monsig. Marzimedici.

13 Cappella de' SS. Mario, e Zanobi, della quale era Rettore Mess. Vincenzio Dolfi, oggi Mess. Gio Batista Chiarucci, con obbligo di Messe cento settantacinque l'anno per il Fondatore, così tassata da Monsig. Marzimedici nel detto suo Decreto.

14 Cappella de' SS. Niccolò, e Michele, della quale era Ret-

tore

tore Mess. Jacopo Maffii, oggi Mess. Domenico Cianfogni, con l'obbligo di Messe dugento dieci per il Fondatore.
15 Cappella di S. Gio: Crisostomo, della quale era Rettore Mess. Antonio Rigacci, oggi Mess. Jacopantonio del Soldato, con obbligo di Messe cento per il Fondatore.
16 Cappella di S. Girolamo, della quale era Rettore Mess. Lorenzo Lasagnini, oggi Mess. Gregorio Martini, con obbligo di Messe dugento per il Fondatore.
17 Cappella de' SS. Andrea, Jacopo, e Filippo, della quale era Rettore Mess. Cosimo Zati, oggi Mess. Paolo Mainardi, con obbligo di Messe centoquattro per il Fondatore.
18 Cappella di S. Tommaso di Conturbia, della quale era Rettore Mess. Bartolommeo Ughi, oggi Mess. Francesco Maria Becattini, con obbligo di Messe dugentoquindici per il Fondatore.
19 Cappella de' SS. Jacopo, e Filippo, detta de' SS. Maria, e Zanobi, della quale era Rettore Mess. Sebastiano Masotti, poi Mess. Simone Alessi Brandi, oggi Mess. Mattias Gori, con obbligo di Messe centoventi per il Fondatore.
20 Cappella di S. Stefano, della quale era Rettore Mess. Salustio Avveduti, oggi Mess. Lorenzo Signorini, con obbligo di Messe dugento per il fondatore.
21 Cappella di S. Cecilia, della quale era Rettore Mess. Pietro Chiesi, oggi Mess. Girolamo Spagnoli, con obbligo di Messe centosettantacinque per il fondatore.
22 Cappella de' SS. Bastiano, e Zanobi, della quale era Rettore Mess. Pierantonio Morani, oggi Mess. Zanobi Buti, con obbligo di Messe cento settantacinque per il fondatore.
23 Cappella di S. Jacopo Maggiore, detta de' SS. Jacopo, e Filippo, della quale era Rettore Mess. Bernardo del Mazza, oggi Mess. Antonio Serdelli, con obbligo di Messe cento quaranta per il fondatore.
24 Cappella di S. Giovanni ante Portam Latinam, della quale era Rettore Mess. Antonio Meccoli, ogg. Mess. Cosimo Vignali, con obbligo di Messe centosettanta per il fondatore. Sgravata dall' obbligo di dette Messe per Decreto sotto li 6. Marzo 1710. di Monsig. Arcivescovo della Gherardesca, e aggravata d' un' Uffizio di lire otto.
25 Cappella de' SS. Giovanni, e Matteo Evangelisti, detta

di S. Giovanni Evangelista, della quale era Rettore Mess. Gio: Batista Magnali, oggi Mess. Gio: Batista Grazzini, con obbligo di Messe cento cinquanta per il fondatore.
26 Cappella di S. Matteo, della quale era Rettore Mess. Bastiano Fantaccini, oggi Mess. Gio: Antonio Bacci, coll' obbligo di Messe centocinquanta per il fondatore.
27 Cappella di S. Agnese, della quale era Rettore Mess. Domenico Conti, oggi Mess. Pierfrancesco Tocci, con obbligo di Messe dugento trenta per il fondatore.
28 Cappella di S. Bartolommeo, della quale era Rettore Mess. Francescomaria Zuccoini, oggi Mess. Filippomaria Valloni, con obbligo di Messe dugento settanta per il fondatore.
29 Cappella di S. Girolamo, della quale era Rettore Mess. Gregorio Zuccherini, oggi Mess. Lorenzo Martini, con obbligo di Messe cento per il fondatore.
30 Cappella di S. Maria Maddalena, della quale era Rettore Mess. Cosimo Bassini, oggi Mess. Costantino Romeni, con obbligo di Messe settantacinque per il fondatore.
31 Cappella della Santiss. Concezione, della quale era Rettore Mess. Agostino del Zuta, oggi Mess. Pietro Bolognesi, con obbligo di Messe centoquattro per il fondatore.
32 Cappella di S. Gregorio, della quale era Rettore Mess. Jacopo Cammellini, oggi Mess. Luca Tommaso Ciacchi, con obbligo di Messe cento settantatre per il fondatore.
33 Cappella di S. Pietro de' Pecori, della quale era Rettore Mess. Giovanni Ceccinelli, oggi Mess. Francescomaria Nicchi, con obbligo di Messe centoquattro per il fondatore.
34 Cappella dell' Assunzione della Beatiss. Vergine, della quale era Rettore Mess. Lapo Niccolini, oggi Mess. Salvadore Fanini, con obbligo di Messe centoventi per il fondatore.
35 Cappella di S. Antonio de' Giraldi, della quale era Rettore Mess. Michele Magnani, oggi Mess. Bastiano Canocchi, con obbligo di Messe settantasei per il fondatore.
36 Cappella dell' Invenzione di S. Stefano, della quale era Rettore Mess. Bartolommeo Foggini, oggi Mess. Francesco Gaetano Pucci, con obbligo di Messe centoventi per il fondatore.

37 Cap-

37 Cappella di S. Zanobi, della quale era Rettore Mess. Mess. Francesco Restelli, oggi Mess. Angiolo Gaadagni, con obbligo di Messe cento diciotto per il fondatore; or per renunzia Mess. Giuseppe Bosi.

38 Cappella de' SS. Antonio, e Marco, della quale era Rettore Mess. Antonio Donnini, oggi Mess. Benedetto Barcali, con obbligo di Messe cento quarantotto per il fondatore.

39 Cappella di S. Caterina delle Ruote, della quale era Rettore Mess. Filippo Buzzichelli, oggi Mess. Domenico Neri, con obbligo di Messe centosettantacinque per il fondatore.

40 Cappella di S. Caterina, della quale era Rettore Mess. Paolo Busini, oggi Mess. Angiolmaria Ricci, con obbligo di Messe ottantaquattro per il fondatore.

41 Cappella della SS. Concezione, della quale era Rettore Mess. Lorenzo Salti, oggi Mess. Cammillo Dini, con obbligo di Messe cento settantacinque per il fondatore.

42 Cappella di S. Lisabetta, della quale era Rettore Mess. Jacopo Bordoni, oggi Mess. Alessio Tei, con obbligo di Messe settantotto per il fondatore; in oggi per renunzia Mess. Pietro Tei.

43 Cappella di S. Gio: Batista, della quale era Rettore Mess. Filippo Statteri, oggi Mess. Gio: Antonio Rossi, con obbligo di Messe dugentocinque per il fondatore.

44 Cappella de' SS. Pietro, e Paolo, della quale era Rettore Mess. Gio: Batista Puccini, oggi Mess. Jacopo Scaletti, con obbligo di Messe dugento ventidue per il fondatore.

45 Cappella di S. Maria della Misericordia, della quale era Rettore Mess. Carlo Giani, oggi Mess. Niccolò Ciucci, con obblighi di Messe cinquanta per il fondatore.

46 Cappella de' SS. Maria, e Zanobi delle Laudi, della quale era Rettore Mess. Cosimo Pettini, oggi Mess. Tommaso Valori, con obbligo di Messe ottanta per il fondatore.

47 Cappella di S. Giuseppe, della quale era Rettore Mess. Lorenzo Cappelli, oggi Mess. Francesco Picchioni, con obbligo di Messe cento sessantacinque per il fondatore.

48 Cappella di S. Giuliano, della quale era Rettore Mess. Pietro Prevedoni, oggi Mess. Antonio Niccolò Cecchini, con obbligo di Messe cento per il fondatore.

49 Cap-

49 Cappella di S. Bartolommeo, della quale era Rettore Mess. Adamo Bertozzi, oggi Mess. Pier'Antonio Tascherini, con obbligo di Messe cento per il fondatore.

50 Cappella di S. Donato, della quale era Rettore Mess. Antonio Lapini, oggi Mess. Giovacchino Bozzaghi, con obbligo di Messe cento cinquantotto per il fondatore.

Ordine della S. Congregaz. del Concilio a Monsig. Marzimedici d'informare sopra il Memoriale presentato a detta S. Congregazione dalla Venerab. Università de' Cappellani del Duomo, detta della Carità.

PEr Illustris, ac Reverendiss. Domine uti Frater. Sacra Congregatio Illustrissimorum Patrum Concilij Tridentini Interpretum, in qua propositus fuit Libellus his litteris conclusus, censuit, ut postquam fidelem informationem de contentis in eo Amplitudo Tua sumpserit, ad eamdem Congregationem rescribat, utrum narrata cum veritate consentiant. Hoc igitur diligenter exequetur Amplitudo Tua, cui quod superest, Deum propitium precamur. Romæ die 31. Julij 1627. Amplitudinis Tuæ Per Illustris, ac Reverendiss.

Uti Frater studiosus
Cor. Cardinalis de Torres.

Franciscus Paulus Secr.

Informazione fatta da Monsignor Marzimedici al Memoriale presentato nell'anno 1627. alla S. Congregaz. del Concilio per la reduzione degli obblighi dall'Università de' Cappellani, detta della Carità.

DEsiderando prontamente, ed esattamente obbedire i Cappellani della Chiesa Metropolitana Fiorentina, come è debito, a gli ordini de' loro Superiori, ed in particolare della S. Sede Apostolica, trovando alcune difficultà nel poter esequire alcuni obblighi di Messe da celebrarsi da loro nella prefata Chiesa, attesi massime gli ordini di nuovo venuti d'ordine di S. Santità, ricorrono agl'Illustrissimi SS. Cardinali Interpetri del Concilio, pregandogli con reverenza, che informati dell'essere del Collegio de'

pre-

prefati Preti, in quanto ai loro ordini, obbligazioni, e rendite, e provvisioni loro, moderino, dispensino, e del passato assolvino, se prevaricato si fosse il giusto, e quanto ne ordinano i Sacri Canoni, e Ordinazioni Pontificie.

E' servita la Cattedrale Fiorentina, oltre all'assistenza de' Molto RR. SS. Canonici, che sono numero quaranta, e la servitù de' Cherici, che sono più di cento, da' RR. Cappellani, che sono numero settantuno, quali tutti, fuori che nove, hanno obbligo di celebrar Messa ciascuna mattina, sendogli concessi però i riposi dovuti secondo gli ordini della prefata Chiesa, e hanno per quest'obbligo le Prebende di pochissima entrata; tanto che la maggior parte di questi Cappellani non hanno più che quindici, o sedici scudi l'anno, e pochi passano di venti di poco, e forse sei, o sette arrivano ai quaranta, o cinquanta, e così quando i Cappellani non servono personalmente da loro, danno ai sostituti scudi dodici l'anno acciò servano per la Messa. Ed acciò meglio si vegga le rendite di dette Cappelle, se n' è fatta una nota con i nomi de' Titoli, e colle rendite. Aggiugnendo, *che molti de' Cappellani non sanno d'essere obbligati al altro*, che a dir Messa in detta Chiesa per soddisfare alla divozione de' Popoli, e in particolare come è la Cappella di S. Giuseppe, quale fu dotata, e non fu imposto al Cappellano carico di celebrare: ma, per un'uso introdotto, è il Cappellano obbligato alla Messa: ma si vede dalla fondazione, che non ha obbligo il Cappellano d'applicare il Sacrifizio per alcuno.

Le distribuzioni poi del Coro per detti Cappellani sono tanto tenue, che quelli, che servono giorno, e notte a tutte l'ore, senza pigliar mai riposi, non arrivano a guadagnare scudi trentasei l' anno, e quelli, che servono, senza andare ai Mattutini, arrivano a ventidue, o ventiquattro scudi l'anno; essendo per lo più questi Preti per le gran fatiche, suggezioni, e piccoli guadagni, huomini di bassa fortuna, e poverissimi; è occorso sempre, e al presente occorre, che molti si riduchino a necessità. Però con molta carità, e prudenza i Cappellani antichi di detta Chiesa l'anno 1470. pensorno fare qualche provvisione alla necessità estrema di loro stessi; e così con i loro proprj danari, che erano contribuiti, mettevano insieme danari per provvedere ai bisogni temporali, per l' estrema inopia

pia degl' Infermi, e per i funerali, e suffragi de' loro stessi defunti; e a quest'effetto dettono forma a una Congregazione, o Collegio de' Cappellani di S. Maria del Fiore, e fu chiamato Opera di Carità di S. Maria del Fiore. E quando s' infermavano, con carità sovvenivano con ogni possibilità loro, e alla loro morte facevano funerali, e celebravano le Messe per le Anime loro, e davano di tali contribuzioni per stipendio a chi celebrava soldi tre per ciascuno. Crebbe la divozione de' fedeli in verso quell' opera così pia, dimodochè per le contribuzioni, e limosine questo Collegio ha di rendita in Beni circa scudi 900. l'anno. Quali Beni sono stati per lo più compri con danari ricevuti dai Confrati Preti di detta Chiesa, e di altri Divoti, che hanno dati danari, acciò avessino Messe, e altre opere secondo la loro volontà; dimodochè ciascuna mattina hanno obblighi, che con difficoltà si possono eseguire, come si dirà più distintamente.

Ciascuna mattina si celebrano Messe di Carità in detta Chiesa per obblighi presi, e si dà a ciascun Prete soldi cinque per Messa, e alcune volte soldi sette, quali soldi cinque e obbligato detto Collegio pagare ancora ai SS. Canonici, che celebrano, sebbene molti gli lasciano alla Massa; e altri vogliono, che si diano secondo la loro intenzione, non se ne volendo valere; e ordinariamente i giorni feriali si celebrano da trentacinque, o quaranta Messe, e così si soddisfà a uno degli obblighi, che ciascuno anno presono a fare, per il quale si sono obbligati, e hanno ricevuto ordinariamente scudi venti, o venticinque, e sebbene sono stati alcuni, quali hanno pagato e quaranta, e cinquanta scudi, ma la verità è, che ordinariamente hanno pagato i più 20. o 25. scudi, e alcuni obblighi si fanno per gratitudine per persone benemerite di questo Collegio.

E perchè detti Cappellani, e Collegio hanno più carichi, che non sono giorni dell' anno, hanno pensato di soddisfare all' obbligo loro, mettendo in quei giorni, ne' quali si dicono più Messe due obblighi, tanto che per ciascuno degli obblighi si celebrino Messe trenta, e se bene è occorso, che qualche mattina non se ne siano dette tante, ma questo è occorso di rado; di modo che è stato supposto sempre, che con trenta Messe si soddisfaccia a ciascuno degli obblighi di questa natura, che in tutto l'anno sono n. 385. E

E' obbligato detto Collegio far celebrare, oltre ai sopradd. obblighi, Messe numero sessantatre l'anno, che le celebrano i medesimi Preti, per le quali ai più hanno soldi 6. 8. per ciascuna, e ci sono pochissime, per le quali si danno soldi otto, e per l'ordinario si dà soldi due in circa per ciascuna, dimodochè tirano questi due stipendi, e soddisfanno con una sol Messa. E perchè molte di queste Messe si doverebbono dire all'Altare Privilegiato, si danno ad intendere i Preti celebranti di soddisfare quando hanno una Medaglia con il Privilegio, e di più quando è obbligo, secondo la volontà di quello, che ha imposto il carico, di celebrare Messa di Requie, o Votiva, non s' osserva, ma si celebra la corrente, e tutto fanno per essere stipendio sproporzionato, cosa, che corre ancora alle Messe de' soldi cinque, perchè non si dicono secondo l'ordine lasciato da chi ottenne, che si dicessino tali Messe.

Sono ancora obbligati detti Preti celebrare in capo all' anno Messe num. 313., per le quali se gli dà stipendio di soldi 13. 4., e a questi non è lecito tirare soldi cinque della solita Messa, e in queste non si ha difficolta, che si osservano tali obblighi puntualmente; solo si considera, che il numero delle Messe obbligate per lo stipendio de' soldi cinque, che ciascuna mattina si celebrano, scemano, e sono celebrate da' Cappellani, quali hanno obbligo di celebrare per la Cappella, come si è detto.

Alcuni de' medesimi Preti sono d'altre Congregazioni di questa Città, quali vanno nelle Chiese a celebrare Offizj, secondo l'intenzione di Persone divote, che hanno imposti obblighi perpetui a tali luoghi, e hanno a far celebrar Messe, e queste sono celebrate dagli stessi nostri Preti, che hanno i sopradd. obblighi, ma si crede, che non abbino in quella mattina altr' obbligo, che l'ordinario di soldi cinque, e tali Congregazioni per stipendio danno soldi 6. 8., e poche soldi dieci.

Il Molto Rev. Capitolo Fiorentino ha ancora obblighi antichi di far celebrar Messe a' Preti del Duomo, e hanno carico di pagare quando lire quattro, quando lire cinque, quando lire sette, e questi si distribuiscono a tutti quelli, che celebrano, e tocca quando soldi due, e quando tre per uno, e così si soddisfà a tutti questi obblighi, ec.

Sono ancora commesse al Sagrestano da divote Persone ogni giorno Mess Votive, e per queste Messe gli Operaj di tal Chiesa, che sono un Magistrato formato, quale con autorità gover-na, e fa provvedere, e pagare le distribuzioni prefate ai Cappellani di questa Chiesa, ha fatto mettere in Sagrestia una Cassetta, dove si ripongono le limosine, ovvero stipendj per tali Messe, e dettono facoltà al Sagrestano di tal Chiesa, che ciascuna mattina possa per sè torre uno di tali stipendj, e per esso celebrare, con tutto abbia gli altri già detti obblighi. E alla fine del mese si spartiscono tali contribuzioni a quei Preti, che ne vogliono esser partecipi, obbedendo a' Sagrestano celebrando tali Messe Votive, che non sono però tutti, che voglino ingerirsi in tali Messe, e al più toccherà loro una lira, o poco più. E per quiete maggiore della coscienza, è paruto ancora doversi manifestare, che il Sagrestano è stato solito far celebrare le Messe a quei Preti, che partecipano di tali elemosine, ma servirsi di parte di quei danari dati per le Messe, per dargli ad alcuni Preti più poveri, e più scapoli di tal Chiesa, dando loro soldi 3. 4. per ciascuno, acciò dichino Messa a certe ore, nelle quali la Chiesa ne patisce, e per tal bisogno è sopportato da' Superiori.

E così in effetto si vede, che i Cappellani, e Preti di questa Chiesa soddisfanno prima con una sol Messa all'obbligo, quale si sia dell' instituzione della Cappella, per la quale hanno la Prebenda; poi nel secondo luogo all'obbligo dell' Opera della Carità, per la quale hanno soldi cinque, come si è detto, poi all'obligo di quelle Messe, che si commettono ad alcuni Sacerdoti particolari, e nel terzo luogo o all' obbligo delle Messe commesse loro dalle Congreghe, delle quali sono, quando vengono a fare Anniversari, e giorni di Deposizione di Confrati in detta Chiesa, o per le Messe Votive, ma la conclusione di tanti carichi è, che i poveri Preti alla fine del mese con tutte queste cose, e distribuzioni di Cori, frequentando dì, e notte ogni giorno, senza riposarsi mai, non hanno guadagnato scudi sei, che è cosa di gran compassione, e pure si trovano in coscienza tale, che ragionevolmente è rimorsa per tanti ordini, e dottrine de' Dottori.

Però chieggono, che sia dichiarato quello si possa fare

per

per l'avvenire, dispensando, e riducendo le cose più al giusto che sia possibile, e per il passato sia data facultà a qualcuno, che possa in coscienza assolvere per quello in tal cosa si fosse errato.

Aggiungendo, che con le rendite presate di tal Collegio, che sono scudi 900. in circa, si provvede di continuo i Sacerdoti più poveri mentre sono infermi, e a' funerali, quando occorre, che muono persone più povere, ec.

Istruzione in occasione della Reduzione degli Obblighi fatta per Monsig. Marzimedici dall' Università de' Cappellani, detta della Carità.

NON è lecito per i Decreti della Sacra Congregazione del Concilio fatti intorno alla celebrazione delle Messe, con celebrare una sol Messa, soddisfare a più obblighi. Però i Cappellani della Cattedrale di Firenze desiderosi di osservare le Ordinazioni Pontificie, e soddisfacendo ai loro obblighi, vivere con sicurtà, e pace di coscienza, ricorrono genuflessi ai Piedi del Santissimo, chiedendogli dispensa, e modo, con il quale possino soddisfare a molti obblighi, quali hanno di dir Messe, quali hanno preso con pochissima ricompensa, non ostante che siano obbligati, come Cappellani di detta Chiesa, a dir Messe.

Sono Cappellani numero sessantuno, che nove di questi non hanno obbligo di celebrare, perchè non hanno Prebende, nè si trovano, e non si possono conseguire.

Gli altri sono obbligati celebrare ciascun giorno, sebbene si pensa, che molti non abbino obbligo d'applicare il Sacrifizio secondo l'intenzione del Fondatore, come si sà certo della Cappella di S. Giuseppe, il Rettore della quale non è obbligato dal Fondatore nè ancora a dir Messa, ma la dice perchè così è l'uso.

Hanno obbligo ciascuna mattina di celebrar Messe per persone, che hanno dato, o lasciato qualcosa a detta Opera, o Collegio, e perchè sono più obblighi, che non sono giorni nell'Anno ne' giorni più solenni, ne' quali si celebrano molte Messe, sanno, che parte de' Celebranti applichino parte per un'obbligo, e parte per un'altro, dimodochè si dichino per ciascun' obbligo almeno trenta

B 2 Messe

Messe, che con tante hanno pensato soddisfare all'obbliga loro, e si dà per tali obblighi ai Celebranti soldi cinque per ciascuno, che per aver'avuto poco stipendio la d. Opera da quelli, quali hanno chiesto tali suffragj, non può contribuir più.

Hanno altri obblighi detti Preti, e per loro conto, e per conto del Capitolo Fiorentino, e per i loro obblighi, oltre a soldi cinque per ciascuna mattina, hanno alcuna volta soldi due, e alcuna soldi tre, e alcuna soldi 6. 8., e per qualche accidente soldi 13. 4., ma in questo caso non hanno i soliti soldi cinque, che per i soliti obblighi, come si detto, si distribuiscono a' Preti, quali hanno celebrato. Per il Capitolo Fiorentino soddisfanno per obblighi, quali ha detto Capitolo, che dà alcuna volta lire sette, e alcuna lire quattro, acciò i Preti applichino i loro Sacrifizzj per le Persone, che hanno voluto lasciar tal carico al Capitolo, e queste contribuzioni del Capitolo si distribuiscono fra i Preti, che tocca pochissimo a ciascuno, e così, come si è detto, con una Messa sola soddisfanno alcune volte a tre obblighi.

Di più per la morte di alcuno de' prefati Cappellani, o de' Canonici si devono celebrare Messe di Requie in die Obitus, o in die Deposit, per le quali si danno per limosina soldi 5. a ciascuno, e le persone pie, che per lor devozione danno limosine, acciò si dichino Messe di Requie per un Defunto, o Messe Votive, che per tali Messe danno alcuna volta soldi 6. 8., alcuna volta soldi 10., e alcuna volta soldi 13. 4., e questi si può credere, che sieno consapevoli, che i Cappellani sono obbligati a dir le Messe come Cappellani di tal Chiesa, e per gli obblighi, che come si è esposto devono celebrare; Si chiede però dispensa, e modo, con il quale possino i detti Preti soddisfare per gli accettati obblighi, e per le Messe, che occorrono dirsi per la morte de' loro Confrati, e loro Padri, e Madri, e per i Defunti, che si seppelliscono nella loro Chiesa, e per le divote persone, che desiderano Messe per loro desiderj.

Si è scritto più distintamente gli obblighi di quest'Opera, e il numero de' Cappellani, e loro entrate, acciò meglio possa essere aggiustato questo negozio.

Memo-

Memoriale fatto dall' Università dei Cappellani alla Sacra Congregazione del Concilio, col Rescritto della med. S. Congregaz.

Illustrissimi, e Reverendissimi Signori.

I Cappellani della Metropolitana Chiesa Fiorentina espongono alle SS. LL. Illustrissime, come, oltre alle Dignità, e Canonici, vi sono numero sei Titoli di Cappelle, i possessori delle quali sono obbligati al Coro giorno, e notte, per guadagnare le distribuzioni, le quali con intervenire del continuo a tutte le Ore, non arrivano alla somma di scudi trentadue l'anno per ciascheduno, e le Prebende di esse sono come appresso: numero nove, che non hanno Prebenda alcuna, e questi non hanno obbligo di celebrare, ma celebrano a loro beneplacito, e godono nel resto tutto quello, che godono gli altri Cappellani tanto delle distribuzioni del Coro, quanto del Benefizio, che si gode da detti Cappellani dell' entrate d' un' Opera di Carità costituita da essi Cappellani, come di essa si dirà più a basso. Numero una ha di Prebenda sc. 8., e una sc. 9., numero ciuque sc. 10., numero una sc. 11., numero tre sc. 12., numero due sc. 15., numero quattro sc. 16., numero cinque sc. 17., numero tre sc. 20., numero due sc. 21., numero una sc. 22., numero una sc. 23., num. quattro sc. 24., numero tre sc. 25., numero tre sc. 30., numero una sc. 32., numero una sc. 33., numero due sc. 35., numero una sc. 36., numero una sc. 40., numero una sc. 46., numero tre sc. 50., numero una sc. 80. numero una sc. 100. E tutti questi sono obbligati a dir Messa in detta Chiesa, chi per obbligo stato loro imposto in limine fundationis da' Fondatori, e chi per consuetudine, solo approvata dall' uso, ciascun giorno, eccetto però i giorni, che anno di riposo ogni Mese, acciò la Chiesa abbia ogni giorno frequenza di Messe, poichè molte fondazioni non obbligano se non tanti giorni la settimana. E quando un Cappellano non serve personalmente detta Chiesa, serve per lui un Sostituto, al quale dà il Cappellano, acciò dica la Messa, una Piastra il mese, e così rimane obligato a celebrare, conforme al' obbligo del suo Principale, per chi serve.

Questi Cappellani anticamente formorno fra di loro un Collegio, quale con contribuzioni de' particolari Preti di detto

detto Collegio provvedeva alle necessità de' molti Confrati, e ancora a quello, che occorreva per fargli sotterrare, e far Suffragj per le Anime di essi, e però si diede nome a questa Ragunata, o Collegio, Opera di Carità, e in successo di tempo, non ostante gli obblighi, che anno avuto, ed anno detti Cappellani di celebrare per il carico suddetto delle loro Cappelle, accettorno alcune somme di danari tanto da detti Confrati, quanto da forestieri, con carico di celebrare per quelli tutte le Messe, che fossero dette da tali Cappellani in detta Chiesa nella mattina, che chiedevano, e commettevano che Messe desideravano, che fossero dette, e sono moltiplicati tanto questi carichi presi, che non sono tanti giorni nell' anno, quanti obblighi anno tali Preti presi, e accettati di fare; onde per soddisfare a quello devono in certi giorni solenni, ne' quali si sogliono celebrare più Messe in detta Chiesa dell' ordinario, anno fatto soddisfare a due obblighi, con dividere la metà di dette Messe per ciascun' obbligo, dimodochè i Sacerdoti di tal Chiesa da gran tempo in quà anno *con un Sacrifizio solo soddisfatto all' obbligo della Cappella, e al suddetto obbligo della Carità, per il quale danno continuamente quindici quattrini a tutti i Cappellani*, che celebrano in detta Chiesa, e alcuna volta, sebben di rado, danno venti quattrini. E perchè, oltre a' suddetti obblighi, anno accettato di dire certe Messe per alcuni, che l' anno chieste in certi giorni fissi, ha però tal' Opera commesso a suo Ministro, che per ordine le distribuischino a detti Preti, e dà loro stipendio, oltre al detto, di dieci quattrini, o simil somma piccola, e la maggiore è di quattrini venti, dimodochè quei Sacerdoti, che accettano tali obblighi, soddisfanno *in tal caso a tre obblighi*. E ultimamente sono stati alcuni, che anno dato danaro al detto Collegio con carico, che si celebri alcuna Messa ciascun giorno secondo la loro intenzione, e si sono dichiarati, che vogliono, che quello, quale celebra, abbia di limosina un giulio, ma *non possino pigliare l' altre solite limosine di quindici quattrini*, come s' è detto, nè quella altra minore, che non è universale di tutti, ma quella sola d' un giulio, e di questi obblighi ce ne sono numero quattordici, e questi soddisfanno solo a due obblighi, cioè a quello della Cappella, e a questo, ma per questo rispetto

viene

viene offesa l'intenzione di quello a chi furono obbligate le Messe per quel primo obbligo, che ebbero, detto della Carità, sendo che si scemano del numero quelle, che si dicono da quelli, per chi si celebra con la limosina d'un giulio.

Sono ancora stati soliti i suddetti Sacerdoti, non ostante i suddetti obblighi, pigliare da Persone divote limosine per dir Messe per i Morti, e per altra intenzione, e anno ancora ricevuto le limosine già dette della Carità, e così anno celebrato Messa, sendo obbligati, e per *l'obbligo della Cappella, e per l'obbligo solito della detta Opera della Carità, e per la Messa Votiva detta per quello, da chi anno ricevuta la limosina, e così si è per insino a ora celebrato nella Cattedral Chiesa Fiorentina.*

Ed il Capitolo Fiorentino, ancorchè consapevole di quanto si è esposto, avendo alcuni obblighi di far celebrare Messe con pochissimo stipendio, con distribuire alcuna volta sei giuli, e altra volta nove, e simili somme, benchè adesso ridotte, e accomodato il tutto da Monsig. Arcivescovo, tuttavia da detti Cappellani è stata presa detta limosina, oltre agli altri obblighi esposti, che avevano.

Chieggono però i Sacerdoti di questo Collegio, che si chiama, come si detto, Opera di Carità, con ogni umiltà d'essere assoluti di quanto anno mancato fin qui, e che per l'avvenire siano ridotte le Messe tanto degli obblighi, quali anno i Cappellani di celebrare per occasione del loro Titolo, quanto dell'obbligo, che anno ogni mattina per occasione dell'obbligo ordinario d'applicare le Messe di Carità per quello, che contribui, purchè per lui si dicesse Messa ciascuna mattina, e per quelli obblighi straordinarj, come si è detto, e tutto si potrebbe fare conforme all'altre reduzioni fatte da Monsig. Arcivescovo nel Sinodo prossimo passato, che calculandosi i frutti del danaro ricevuto a ragione di cinque per cento, si dicessero tante Messe, quante entrano in tal rendita, calculandosi in modo, che lo stipendio della Messa sia un giulio, e il simile segua delle rendite delle Cappelle, che così si potrà facilmente sodisfare molto bene, scemandosi gli obblighi in questo modo, che di tal grazia gli Oratori resteranno con obbligazione perpetua alle SS. LL. Illustrissime, &c.

Die

Die prima Aprilis 1628. Sacra Congregatio Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, auctoritate sibi tributa, libellum remisit ad Ordinarium Floren., qui huiusmodi Missarum onera, regionis more perspecto, ad numerum eleemosynae, & redditum competentem, pro suo arbitrio, & conscientia reducat, & quoad servitium per Substitutum à dictis Capellanis praestandum, statuat id, quod ad majorem Dei cultum expedire arbitrabitur.

Il Card. Ubaldini.

Franc. Paulutius S.Conc. Sec.

Memoriale fatto dall' Università de' Cappellani della Carità a Monsig. Marzimedici in occasione di dover fare la Reduzione degli Obblighi tanto delle Cappelle, quanto della medesima Università.

Illustriss. e Reverendiss. Monsig. Arcivescovo.

HA la santità di Nostro Sig. conceduto a V. S. Illustriss. e Reverendiss. facultà di ridurre le Messe tanto della nostra Opera di Carità, quanto delle Cappelle de' nostri Cappellani, a fine che i Sacerdoti, avendo almeno lo stipendio dichiarato giusto dalla Sinodale del suo ultimo Sinodo, celebrino conforme alla volontà di Nostro Signore, dichiarata dalla Congregazione degl' Illustriss. SS. Cardinali Interpetri del Concilio il dì 21. di Luglio 1625., soddisfacendo ai loro carichi con quiete di coscienza, applicando il loro Sacrifizio per quel carico solo, al quale saranno obbligati, la qual reduzione par che si possa fare come appresso.

Prima, che si riduca il numero delle Messe, quale deve far dire l' Opera della Carità per soddisfare a' suoi obblighi, e far questo distintamente per ciascuno, che ha lasciato carico, che si dica Messe per lui, o avrà convenuto per patto; avuta considerazione a quello possino rendere a ragione di cinque per cento i danari, che si saranno ricevuti da quelli per chi si devono dire le Messe, e si faccino tanti obblighi ciascuna mattina per commodità della Chiesa, quanto avrà possibilità la detta Opera, avuto rispetto non ai Sacerdoti di essa Chiesa, che potrebbero celebrare, ma all' entrate di essa Opera, e così se si vedrà, che a cessino Sacerdoti, che potessino celebrare, possino all'

occa-

occafione accettate nuovi carichi, con taffare per fuo Decreto tanta fomma di danari, che almeno fi poffa foddisfare il Celebrante con giufto ftipendio d' un giulio, con i frutti de' danari, che faranno pagati, quali fi devino dai Miniftri dell' Opera fuddetta depofitare appreffo perfona ficura, acciò lecitamente con i loro frutti fi poffa fempre foddisfare a quanto fi farà la noftra Opera obbligata. E decretare per decoro di detta Chiefa, che fi celebrino le Meffe, che corrono, fecondo l'intenzione di quello per chi fi celebrerà, fecondo che quefto fia e di maggior merito, e di maggior decoro, fiche paie, che difdica alla noftra Chiefa, dove fi devono celebrare gli Offizzj conformiffimamente alle Rubriche, fempre celebrar Meffe di Requie, e Votive, e in particolare nelle fefte di nove lezzioni, nelle Quattrotempora, e Quarefima.

E perchè faranno per i Sacerdoti, che potranno celebrare, che il numero degli obblighi ridotti fi doverà diftribuire dal Provveditore di effe a chi ciafcun giorno tocchi a celebrare, mettendo in lifta di per dì tutti i Cappellani, che in quel giorno non averanno carico per l'obbligo della Cappella, che faranno, o i Ripofatori, o quelli, che non faranno obbligati refpettivamente in virtù della Cappella. In quanto alla riduzione delle Meffe da celebrarfi per l'obbligo delle Cappelle, pare, che fi poffa nel cafo prefente, dove fi tratta rigorofamente del Sacrifizio per quel folo a chi fi deve aver confiderazione, che i Cappellani non devono effer dichiarati a celebrare in quefto modo, ancorchè abbiano buone Prebende, fe non fono obbligati dal Fondatore della Cappella in limine fundationis, e così quei Cappellani, o loro Sostituti, che fi trovano obbligati folo per un' ufanza, fenza altro buon titolo, poffino ancor loro, come liberi, fare i carichi della Carità nel modo degli altri a loro beneplacito. Ed in quefto modo quelli, quali averanno da poter moftrare fondazione, devino effer dichiarati obbligati conforme all' intenzione del Fondatore, e non in altro modo; che, però potranno quefti ne' giorni, ne' quali non faranno obbligati, foddisfare agli obblighi della Carità, come quelli, che non hanno Prebenda, o fono liberi, come Ripofatori.

E febbene fi potrebbe dire, che la confuetudine gli ob-

 bliga,

bliga, tuttavia ciò non pare sia vero; mentre noi siamo in caso, nel quale è venuto nuovo ordine, e nuova dichiarazione intorno a questo di Sua Santità, e la consuetudine non ha, nè mai ha avuto titolo, o cagione alcuna.

Pare di più, che si deva considerare intorno a tale riduzione, che si devano ridurre tutte quelle, che non hanno almeno scudi trentotto, o quaranta di Prebenda, dedotti tutti i carichi, o spese; con considerazione però, che tal riduzione non si deve fare in modo, che strettamente si abbiano a calculare le Messe colle rendite, che ne devino dire appunto tante, quanto vien di loro Prebenda calculato lo stipendio a un giulio per Messa; ma si deva considerare, che sono Cappellani, ed hanno carico di riscuotere l'entrate, e che i Fondatori ragionevolmente non devono aver' intenzione di obbligarli con tanto rigore, ma si deve tutto intendere moralmente, e con buona discrezione, ed ancora aver riguardo, che alcuni Cappellani pagano pensione, e così si devono detrarre, mentre dureranno a pagarle.

E perchè si deve da' Cappellani, e da tutti quelli servono la Chiesa aver per quanto possono considerazione a' comodi, e decoro di essa, pare, che queste Messe, che si doveranno per obbligo celebrare, si scompartischino, e dispensino ciascun giorno, come parrà per comodo di detta Chiesa, con pregare i Signori Canonici, che celebrano per loro devozione, che ancor loro ciò facciano in modo che risguardino il comodo della Chiesa, con aver considerazione agli altri Sacerdoti, che pure ancor loro hanno delle faccende, e far tutto con carità, e discrezione; Rimettendo però tutto a V. S. Illustriss. e Reverendiss., che è quanto occorre dire; Ed il Signore la conservi con felicità.

Di V. S. Illustriss. e Reverendiss.

Devotissimi Serv.
I Cappellani del Duomo.

Decreto

Die 31. Julij 1628.

ALexander Martius Medices Dei, & Sanctæ Sedis Apostolicæ Gratia Archiepiscopus Florentinus in hac parte Executor Apostolicus ad infrascripta specialiter à Sacra Congr. Illustrissimor. & Reverendissimor. DD. Cardinalium Sacrosancti Concilii Tridentini Interpretum sub die prima Mensis Aprilis proxime præteriti Deputatus. Visis precibus prædictæ Sac. Congregat. per RR. Capellanos nostræ Metropolitanæ Ecclesiæ porrectis, & Decreto eiusdem Sac. Congr. in calce illarum apposito tenoris subsequentis, videlicet, &c.

Illustriss., e Reverendiss. Signori.

I Cappellani della Metropolitana Chiesa Fiorentina espongono alle SS. LL. Illustrissime, come, oltre alle Dignità, e Canonici, vi sono numero sei Titoli di Cappelle, i possessori delle quali sono obbligati al Coro giorno, e notte, per guadagnare le distribuzioni, le quali con intervenire del continuo a tutte le Ore, non arrivano alla somma di scudi trentadue l anno per ciascheduno, e le Prebende di esse sono come appresso: numero nove, che non hanno Prebenda alcuna, e questi non hanno obbligo di celebrare, ma celebrano a loro beneplacito, e godono nel resto tutto quello, che godono gli altri Cappellani tanto delle distribuzioni del Coro, quanto del Benefizio, che si gode da detti Cappellani dell' entrate d' un' Opera di Carità costituita da essi Cappellani, come di essa si dirà più a basso. Numero una ha di Prebenda sc. 8., e una sc. 9., numero cinque sc. 10., numero una sc. 11., numero tre sc. 12., numero due sc. 15., numero quattro sc. 16., numero cinque sc. 17., numero tre sc. 20., numero due sc. 21., numero una sc. 22., numero una sc. 23., num. quattro sc. 24., numero tre sc. 25., numero tre sc. 30., numero una sc. 32., numero una sc. 33., numero due sc. 35., numero una sc. 36., numero una sc. 40., numero una sc. 46., numero tre sc. 50., numero una sc. 80. numero una sc. 100. E tutti questi sono obbligati a dir Messa in detta Chiesa, chi per obbligo stato loro imposto in limine fundationis da' Fondatori, e chi per consuetudine, solo approvata dall' uso, ciascun giorno, ec-

 cetto

cetto però i giorni, che anno di riposo ogni Mese, acciò la Chiesa abbia ogni giorno frequenza di Messe, poichè molte fondazioni non obbligano se non tanti giorni la settimana. E quando un Cappellano non serve personalmente detta Chiesa, serve per lui un Sostituto, al quale dà il Cappellano, acciò dica la Messa, una Piastra il mese, e così rimane obbligato a celebrare, conforme all'obbligo del suo Principale, per chi serve.

Questi Cappellani anticamente formorno fra di loro un Collegio, quale con contribuzioni de' particolari Preti di detto Collegio provvedeva alle necessità de' molti Confrati, e ancora a quello, che occorreva per fargli sotterrare, e far Suffragj per le Anime di essi, e però si diede nome a questa Ragunata, o Collegio, Opera di Carità, e in successo di tempo, non ostante gli obblighi, che anno avuto, ed anno detti Cappellani di celebrare per il carico suddetto delle loro Cappelle, accettorno alcune somme di danari tanto da detti Confrati, quanto da forestieri, con carico di celebrare per quelli tutte le Messe, che fossero dette da tali Cappellani in detta Chiesa nella mattina, che chiedevano, e commettevano che Messe desideravano, che fossero dette, e sono moltiplicati tanto questi carichi presi, che non sono tanti giorni nell' anno, quanti obblighi anno tali Preti presi, e accettati di fare; onde per soddisfare a quello devono in certi giorni solenni, ne' quali si sogliono celebrare più Messe in detta Chiesa dell'ordinario, anno fatto soddisfare a due obblighi, con dividere la metà di dette Messe per ciascun'obbligo, dimodochè sempre i Sacerdoti di tal Chiesa da gran tempo in quà anno con *un Sacrifizio solo soddisfatto all' obbligo della Cappella, e al suddetto obbligo della Carità, per il quale danno continuamente quindici quattrini a tutti i Cappellani*, che celebrano in detta Chiesa, e alcuna volta, sebben di rado, danno venti quattrini. E perchè, oltre a' suddetti obblighi, anno accettato di dire certe Messe per alcuni, che l'anno chieste in certi giorni fissi, ha però tal'Opera commesso a suo Ministro, che per ordine le distribuisca a detti Preti, e dà loro stipendio, oltre al detto, di dieci quattrini, o simil somma piccola, e la maggiore è di quattrini venti, din odochè quei Sacerdoti, che accettano tali obblighi, soddisfanno *in tal caso* *tre*

tre obblighi. E ultimamente sono stati alcuni, che anno dato danaro al detto Collegio con carico, che si celebri alcuna Messa ciascun giorno secondo la loro intenzione, e si sono dichiarati, che vogliono, che quello, quale celebra, abbia di limosina un giulio, ma *non possino pigliare l'altre solite limosine di quindici quattrini*, come s' è detto, nè quella altra minore, che non è universale di tutti, ma quella sola d'un giulio, e di questi obblighi ce ne sono numero quattordici, e questi soddisfanno solo a due obblighi, cioè a quello della Cappella, e a questo, ma per questo rispetto viene offesa l'intenzione di quello a chi furono obbligate le Messe per quel primo obbligo, che abbiamo detto della Carità, sendo che si scemano di numero quelle, che si dicono da quelli, per chi si celebra con la limosina d'un giulio.

Sono ancora stati soliti i suddetti Sacerdoti, non ostante i suddetti obblighi, pigliare da Persone divote limosine per dir Messe per i Morti, e per altra intenzione, e anno ancora ricevuto le limosine già dette della Carità, e così anno celebrato Messa, sendo obbligati, e per *l'obbligo della Cappella, e per l'obbligo solito della detta Opera della Carità, e per la Messa Votiva detta per quello, da chi anno ricevuta la limosina, e così si è per insino a ora celebrato nella Cattedral Chiesa Fiorentina*.

Ed il Capitolo Fiorentino, ancorchè consapevole di quanto si è esposto, avendo alcuni obblighi di far celebrare Messe con pochissimo stipendio, con distribuire alcuna volta sei giuli, e altra volta nove, e simili somme, benchè adesso ridotte, e accomodato il tutto da Monsig. Arcivescovo, tuttavia da detti Cappellani è stata presa detta limosina, oltre agli altri obblighi esposti, che avevano.

Chieggono però i Sacerdoti di questo Collegio, che si chiama, come si detto, Opera di Carità, con ogni umiltà d'essere assoluti di quanto anno mancato fin qui, e che per l'avvenire siano ridotte le Messe tanto degli obblighi, quali anno i Cappellani di celebrare per occasione del loro Titolo, quanto dell'obbligo, che anno ogni mattina per occasione dell'obbligo ordinario d'applicare le Messe di Carità per quello, che contribuì, purchè per lui si dicesse Messa ciascuna mattina, e per quelli obblighi straordinari, come si è detto, e tutto si potrebbe fare conforme all'altre

redu-

reduzioni fatte da Monsig. Arcivescovo nel Sinodo prossimo passato, che calculandosi i frutti del danaro ricevuto a ragione di cinque per cento, si dicessero tante Messe, quante entrano in tal rendita, calculandosi in modo, che lo stipendio della Messa sia un giulio, e il simile segua delle rendite delle Cappelle, che così si potrà facilmente sodisfare molto bene, scemandosi gli obblighi in questo modo, che di tal grazia gli Oratori reiteranno con obbligazione perpetua alle SS. LL. Illustrissime, ec.

Die prima Aprilis 1628. Sacra Congregatio Cardinalium Concilij Tridentini Interpretum, auctoritate sibi tributâ, libellum remisit ad Ordinarium Floren., qui huiusmodi Missarum onera, regionis more perspecto, ad numerum eleemosynæ, & redditum competentem, pro suo arbitrio, & conscientia reducat, & quod servitium per Substitutum à dictis Capellanis præstandum, statuat id, quod ad maiorem Dei cultum expedire arbitrabitur.

Loco ✠ Sigilli. Il Card. Ubaldini.

Franc. Paulutius S.Conc. Sec.

Auditis igitur dd.RR. Capellanis, mediantibus eorum deputatis, & à singulis eorum receptis notulis introituum singularum eorum respectivè Capellaniarum, ficuti etiam notula totius status dictæ Operæ Charitatis, tam illius introitus, quàm onerum per RR. DD. Presbiteros illius acceptorum, & habita debita consideratione ad expensas continuas necessariò faciendas pro manutentione dictæ Operæ, & ratione respectivè eleemosynarum pro celebrandis Missis pro singulo onere receptarum, & ex illis modo obvenientium fructuum ad rationem quinque pro centenario, & habitis super præmissis pluribus tractatibus, & consultationibus cum nonnullis Adm. RR. DD. Canonicis eiusdem nostræ Metropolitanæ Ecclesiæ, & aliis quamplurimis Sacerdotibus, & cupientes vigore facultatis, ut supra Nobis concessæ, quantum in Nosest illorum conscientias, quorum interest Sacra facere, exonerare, & eorum commoditati quantum fieri potest consulere, & visis videndis, & consideratis considerandis, &c.

Christi

Christi Nomine invocato, &c. in negocio, & seu negociis suprædictis dicimus, pronunciamus, declaramus, & respectivè ordine successivo reducimus, ut infra, videlicet, &c.

In primis declaramus, quod per infrascripta non intendimus modo aliquo, nec sub quovis prætextu, aut verborum prolatione quicquam innovare, nec aliquam novationem facere circa laudabilem consuetudinem, quod Capellani prædicti teneantur, & obligati sint, prout illos obligatos esse decernimus per se, vel alios ad Sacra faciendum in dicta Metropolitana Ecclesia eo modo, forma, & ordine, prout hactenus ab immemorabili tempore, cuius contrarii hominum memoria non extitit, consueverunt. Et præmissis firmis stantibus, ad effectum ut cuilibet ex Capellanis prædictis innotescant onera hæc respectivè Capellaniæ, habita per Nos convenienti consideratione ad cuilibet earum respectivè introitus, dicimus, & declaramus, ut infra, videlicet, &c.

Rectores tam modernos, quàm in futurum pro tempore existentes Capellaniarum sub invocationibus respectivè S. Gregorii de Corbizis, cuius modernus Rector est D. Hieronymus à Ripa, Annunciationis Gloriosissimæ Virginis Mariæ, cuius est ad præsens Rector D. Alexander de Papis, SS. Zenobii, & Lucæ, cuius est modernus Rector Ill. & Adm. R. D. Dimurgus de Lambardis S. C. S. à Secretis, S. Petri Cœlorum, cuius est Rector Adm. Ill. & Adm. R. D. Franciscus de Giugnis Decanus Florentinus, SS. Cosmi, & Damiani, cuius similiter est Rector prædictus D. Dimurgus de Lambardis, S. Sigismundi, cuius modernus Rector est D. Ascanius de Tailis, Annunciationis de Taddeis, cuius Rector est D. Antonius de Riccis, & S. Nicolai, cuius modernus Rector est D. Hieronymus de Busalinis, teneri, & obligatos esse, & ipsorum alterum teneri, & obligatum esse qualibet die, excepta una feriali cuiuslibet hebdomadæ, in Ecclesia prædicta Sacrosanctum Missæ Sacrificium celebrare, seu celebrari facere. Rectores verò tam præsentes, quàm futuros infrascriptarum Capellaniarum respectivè teneantur, & eorum alter respectivè teneatur, & obligatus sit qualibet anno ad celebrandum in dicta Ecclesia infrascriptum numerum Missarum, videlicet,

Præ-

Præsentationis B. M. V., cuius Rector modernus est D. Laurentius de Bernardis, Missas nonaginta, *con l' altre seconde il Catalogo posto di sopra*.

In quibus respectivè diebus singula singulis congruè, & aptè referendo, teneantur celebrare pro Fundatoribus dictarum respectivè Capellaniarum, & in illis non possunt pro Missis alia stipendia recipere, aliis iuxta Sanctiones Apostolicas, & declarationes præfatæ Sac. Congregationis, ultra peccatum mortale tenentur ad restitutionem.

Quo verò ad onera Operæ Charitatis decernimus, & declaramus Operam prædictam teneri ad celebrare faciendum in Ecclesia Metropolitana prædicta pro Animabus usque in præsentem diem illorum Defunctorum, qui reliquerunt, aut solverunt dictæ Operæ pecuniarum summas, ut videre est in Libris dictæ Operæ n. 6500. Missas in diebus 260. ferialibus, & singulo dd. dierum n. 25., & pro Anima cuiuslibet ipsorum illum numerum Missarum, iuxta annotationem de mandato nostro factam in margine cuiuslibet oneris per dictam Operam acceptati, & ulterius alias duas Missas singulo quoque dictorum dierum 260. Defunctorum pro Animabus in genere omnium Benefactorum dictæ Operæ, solvendo cuilibet Sacerdoti celebranti iulium unum pro qualibet Missa, qui teneatur Sacrificium Missæ prædictæ applicare pro Anima illius, seu Animabus illorum, pro qua, seu quibus Sacrum facit, & non possit alia stipendia pro eadem Missa recipere, stante prohibitione prædicta sub pœnis præmissis.

Et propterea, ut ordine procedatur, declaramus Provisorem pro tempore existentem dictæ Operæ teneri singulo die dictorum 260 dierum, in quibus Missæ prædictæ celebrari debent in Sacristia dictæ Ecclesiæ, Apodixam apponere, in qua sint notata nomina illorum, pro quorum respectivè Animabus dicta die celebratur, & numerum cuiuslibet eorum, necnon nomina Sacerdotum illas celebrare debentium, sicuti etiam in virtute Sanctæ Obedientiæ mandamus Sacristiæ pro tempore existenti dictæ Ecclesiæ, quod continuò in Sacristia prædicta habeat appensam Tabellam, in qua sint descripta omnia nomina illorum Capellanorum, & Substitutorum, qui velint, aut possint Missas prædictas celebrare, necnon continuò habeat Librum in Sacristia

cristia prædicta, in quo describantur omnes eleemosynæ, quæ veniunt oblatæ à Christifidelibus pro Missis Votivis, & nomina illorum Sacerdotum, qui illas celebraverint, ad effectum ut semper appareat de adimplemento onerum respectivè prædictorum.

Et attentò, quod notulæ introituum supradictarum respectivè Capellaniarum fuerunt Nobis, & Cancellario nostro consignatæ ab eorum respectivè Rectoribus, & quamvis non sit præsumendum, quod in eis sint commissæ fraudes, attamen reservamus Nobis, & Successoribus nostris facultatem, quatenus ullo unquam tempore appareret, quod aliquæ ex notulis prædictis non essent iustæ, augendi, & minuendi tam onera singularum Capellaniarum, quàm dictæ Operæ Charitatis, ut supra declarata, secundum quod æquitas, & iustitia suadebunt. Et præsens Decretum initium, & vires habere volumus à die 10. Mensis Augusti proximè futuri 1628. Et ita dicimus, declaramus, reducimus, & moderamus non solum prædicto, sed etiam omni alio meliori modo, &c.

Alexander Martius Medices Archiepiscopus Florentinus Executor Apostolicus.

Nuovo Decreto di Monsig. Marzimedici sopra la riduzione degli Obblighi di Messe delle due Cappelle di S. Gregorio, detta de' Corbizzi, e di S. Niccolò Vesc. e Conf. con altro Decreto del medesimo Monsig. per il Sagrestano della Metropolitana, e per il Ministro dell' Opera del Duomo.

Die 19. Decembris 1628.

Illustriss. & Reverendiss. D. Alexander Martius Medices Archiepiscopus Florent. Executor Apostolicus, attento recursu habito per Dom. Hieronymum à Ripa Rectorem Capellaniæ S. Gregorii de Corbizis, & D. Hieronymum de Bufalinis Rectorem Capellaniæ S. Nicolai, sitarum in Ecclesia Metropolitana Florentina, constare facientes fuisse gravatos in Decreto declarationis onerum Capellaniarum dictæ Metropolitanæ Ecclesiæ diei 31. Iulii proximè præteriti, cum deductis oneribus illa S. Gregorii non excedat scut. 18., altera verò S. Nicolai scut. 33., propterea vigore facultatis reservatæ in supradicto Decreto, dictam

 S. Gre-

S. Gregorii ad numerum centum viginti Missarum, aliam S. Nicolai ad numerum ducentarum in dicta Ecclesia pro modernos, & futuros Rectores celebrandarum, firmo in reliquis supradicto Decreto diei 31. Julii, reduxit, omn. &c.

Die 2. Julii 1630.

ILlustriss. & Reverendiss. D. Archiepiscopus Florent., tamquam Executor Apostolicus prædictus, ad effectum, ut semper videri possit, an Capellani, & Officiales dictæ Operæ Charitatis adimpleant onera, ut supra, per D. S. Illustriss., uti Executorem Apostolicum, declarata, mandavit tam Sacristiæ dictæ Metropolitanæ Ecclesiæ, quàm Ministro dictæ Operæ Charitatis pro tempore existen., quod singuli eorum penès se habere debeant Librum, in quo qualibet die describere teneantur Capellanos in dicta Metropolitana Ecclesia per se, vel alios Sacrosanctum Missæ Sacrificium celebrantes, sub pœna arbitrii, omni mel. modo.

Decreto di Monsig. Illustriss. e Reverendiss. Pietro Niccolini Arcivescovo di Firenze, in cui si modera la Tassa delle Messe imposta da Monsig. Marzimedici nel detto suo Decreto del dì 31. Luglio 1628. alla Cappella della Santissima Annunziata, detta de' Taddei.

Die 26. Martii 1638.

ILlustriss. & Reverendiss. D. Petrus Nicolinus Archiepiscopus Florentinus Executor Apostolicus, vigore Literarum Sacræ Congregationis Eminentissimor., & Reverendissimor. DD. Cardinalium Sac. San. Conc. Trid. Interpretum, registratarum in Decreto diei 31. Julii 1628. lato per olim Illustriss. & Reverendiss. D. Alexandrum Martium Medices Prædecessorem super declaratione onerum singularum Capellaniarum Ecclesiæ Metropolitanæ Florentinæ, per quod fuit inter alia firmatum Rectorem pro tempore existentem Capellaniæ sub Invocatione Annunciationis Gloriosissimæ Virginis Mariæ, nuncupatæ de Taddeis, de qua tunc temporis Rector existebat olim D. Antonius de Riccis, ad præsens verò D. Sebastianus de Martellinis, teneri, & obligatum esse qualibet die, exceptâ una feriali die cuiuslibet hebdomadæ, in Ecclesia prædicta Sacrosanctum Missæ Sacrificium celebrare, reservata tamen in dicto

Decre-

Decreto sibi, & eius in Archiepiscopatu Floren. Successori facultate, quatenus si ullo unquam tempore appareret, quod aliquæ ex notulis tunc exhibitis non essent justæ, augerdi, & minuendi onera, secundum quod æquitas, & justitia suaderent &c., & attento recursu facto per dictum D. de Martellinis, & viso Instrumento Erectionis Capellaniæ dicti 21. Maii 1489. ibique, &c. apposito onere Rectori pro tempore celebrandi Missas, & alia Divina Officia in dicta Ecclesia, prout faciunt alii Capellani ejusdem, & ulterius quolibet anno de Mense Martii faciendi in dicta Ecclesia pro remedio Animæ dicti Fundatoris unam Congregationem cum 15. Missis, necnon qualibet hebdomada celebrandi unam Missam in commemorationem Beatissimæ Virginis Mariæ, & in die celebrationis dictæ Congregationis dare Cancellario Artis Lanæ sex uncias Ceræ laboratæ in una falcula, ad effectum quod procuraret, quod dicta Congregatio fiat, in qua intervenire debeant decem Capellani dictæ Ecclesiæ, qui non sint de numero dictæ Congregationis, ad electionem Choristæ, &c.

Dixit (stante firma declaratione per dictum Prædecessorem in dicto eius Decreto facta, quod singuli Capellani dictæ Ecclesiæ teneantur, & obligati sint per se, vel alios ad Sacra facien. in dicta Ecclesia, prout hactenus ab immemorabili tempore citra consueverunt,) & declaravit dictum de Martellinis, & ejus in dicta Capellania Successores teneri tantum pro Anima dicti Fundatoris ad celebran., & celebrari facien. quolibet anno in prædicta Ecclesia dictam Congregationem cum 15. Missis, & qualibet hebdomada unam Missam Gloriosissimæ Virginis Mariæ, & non ad alia onera, prout in dicta Fundatione continentur. Et ita dicimus, declaramus, reducimus, & moderamus non solum præmisso, sed omni etiam alio meliori modo.

Ita pronunciavi Petrus Nicolinus Archiepiscopus Florentinus Commissarius, & Exequutor Apostolicus.

Consulto di Mess. Gabbriello Alberti Cappellano, e Curato della Metropolitana Fiorentina, fatto in difesa del Rettore della Cappella della SS. Annunziata detta de' Taddei, quale pretese, e ottenne la moderazione della Tassa imposta da Monsignor Marzimedici al suo Antecessore, in vigore dell' Instrumento di fondazione prodotto d' avanti Monsignor Niccolini nel 1638.

N. Instituit in Ecclesia N. Capellaniã, & Capellano pro tempore existenti imposuit sequentia onera his verbis: *Item voluit, & disposuit, quod Capellanus, qui pro tempore fuerit, teneatur, ac debeat celebrare Missas, & alia Divina Officia in dicta Ecclesia, prout faciunt alij Capellani eiusdem. Item teneatur, ac debeat qualibet anno de mense Martij dictus Capellanus facere in dicta Ecclesia pro remedio animæ suæ dicti N. unam Congregationem cum quindecim Missis, quæ solvi debent ad usum Congregotionis. Item debeat idem Capellanus qualibet Hebdomada celebrare unam Missam in commemorationem Beatissimæ Virginis Mariæ. Item debeat, &c.*

Dubitatum fuit, an Capellanus dictæ Capellæ teneatur quotidie non solum celebrare, sed etiam applicare Sacrificium. Cui dubitationi videtur respondendum, quod sic, quia Fundator præsumitur in dubio voluisse, ut Sacerdos faciat id, quod sibi, & Animæ suæ esset utilius, & per consequens ad applicationem Sacrificij, *Bonac. disput. 4. de Sacr. quæst. ult. pu. 7. §. 2. num. 13. Scotus, Martinus, Friar. Homob. relati ab Alphonso de Leon. l. cit.*

Præterea ordinariè Cappellaniæ institui solent cum onere applicandi Sacrificium, & consequenter idem dicendum est in nostro casu, nam à consuetis, & communiter accidentibus valet argumentari per *l. certi conditio §. Si nummos, & alios Textus*, & docent communiter DD., & etiam pro conjecturanda voluntate disponentis *Rota decis. 75. n. 2. apud Farin. par. 2. rec.*, ut in casu nostro.

Tertiò, quia est regula, ut quisquis in dubio censeatur elegisse sibi viam, per quam pinguius sit ei provisum *l. 3. ff. de milit. testam. Panorm. cons. 99. num. 5.*

His tamen non obstantibus, censeo præfatum Capellanum non teneri applicare quotidiè Missæ Sacrificium: nam Fundator cum imposuit onus Capellano, ut quotidiè celebraret,

non

non expressit pro remedio Animæ suæ, quod tamen expressit, cum secundo loco imposuit onus 15. Missarum, ut supra, quod signum est, quod voluerit solùm in celebratione dictarum Missarum, ut supra, applicari Sacrificium, & non quotidiè, inclusio enim unius est exclusio alterius, *l. cum Prætor ff. de iudicijs l. cum maritus C. de procur.*, quod est verum in omni consuetudine, privilegio, servitute, præscriptione, & in omni dispositione includente certum tempus, locum, rem, personam, *Rum. cons. 112. circa primum num. 3. lib. 5. Angel. cons. 375. num. 3.*

Præterea omissum habetur pro omisso *l. commodissimè ff. de liber. & posthum. c. dilectus de offic. ordin. c. is, qui de sent. excomm.*, & ampliatur in omnibus dispositionibus *Ancar. consil. 170. in princ., & cons. 245.*, ubi etiam extendit, etiamsi major militet ratio.

Tertiò, quandoquidem, quod quis verbo non expressit, non videtur mente cogitasse, *c. cum ordine de rescript., c. tuam de sponsal. Tusch. t. 8. lit. V. concl. 89. num. 3.* Unde cum non expresserit, quod teneatur Capellanus quotidiè celebrare pro remedio Animæ suæ, non censetur id tunc mente cogitasse, & ad id obligare voluisse Capellanum.

Et hoc confirmatur ex doctrina *Alex. consil. 55. Ponderatis vers. non obstat, num. 3.*, ubi habet, quod quando disponens omittit facere aliquid, omissum non habetur pro facto, quando si voluisset de facili expressisset, & constat, quod expressit, & providit in aliis. In casu igitur nostro, cum Fundator imposuit onus celebrandi Missam quotidiè, si voluisset, ut Capellanus celebraret pro remedio Animæ suæ, de facili id expressisset, & constat, quod expressit, cum imposuit onus celebrandi 15. Missas, ut supra, undè apertè colligitur, quod noluerit, quod Sacerdos quotidiè celebraret pro remedio Animæ suæ.

Quartò, in dubiis semper mens, voluntas, & intentio disponentis attendi debet, *l. habeo in fin. ff. de supellect., l. nominis, & rei §. Vero ff. de verb. signif.*, quod est verum in quacumque dispositione, *Roland. à Vall. cons. 61. n. 35. lib. 2.*, ita quod verba inservire debent intentioni, non intentio verbis, *l. non alit. ff. de legat. 3. l. 3. §. Conditio de adimp. legat. c. sedulò 38. dist. c. secundo requiris de appellationib., c. intelligentia de verb. signif.* Immò verba impropriari debent, ut sal-

ut salvetur mens, & intentio, *Tusch. tom. 5. lit. M. concl.* 199. : qualis autem sit mens, & intentio disponentis colligitur maximè ex proemio, *c. ex multa quæst. 32. c. quæsivisti de voto, Tiraq. in tract. cessante causa limit. 1. n. 65. Masc. de probat. concl.* 1284. *Guttier. pract. lib. 1. quæst. 89. à n. 3.*, & proemium denotat causam finalem, *l. fin. ff. de hæred. instit.*, *l. 1. ff. ad Maced.*, *l. cum hi. in princ.*, *ibi Bart. ff. de transact. Alex. cons. 7. num. 3. volum. 1. Castrens. consil.* 262. *Visis nu. 2. vers. capio lib. 2.*, & habet locum in omni disposit. *Becor. cons. 141. num. 8. lib. 3.* : mens autem, intentio, & voluntas Fundatoris, quando instituit Capellaniam, & ratio finalis, propter quam instituit, fuit, ut aucto in Ecclesia numero Missarum, major Deo honor tribueretur à Christifidelibus, & ut facultates, & bona terrena, quæ possidebat, in operibus non profanis, & terrenis, sed cœlestibus, & æternis permutaret: ibi: notum sit omnibus, qualiter prudens Vir N. cupiens mortalia, & terrena, in cœlestia, & æterna fœliciter convertere, religionisque zelo accensus, de bonis sibi à Deo collatis de suo fundavit, atque instituit unam perpetuam Capellaniam. Itaque, ut patet ex proemio, mens illius, & causa finalis, propterquam dictam Capellaniam instituit, fuit, ut dicebam, ut benè, & piè disponeret de suis bonis, & ut ipse, & Christifideles exercerent virtutem Religionis, quæ virtus nihil aliud importat, quàm ut Deo tribuatur debitus honor, ut cum *D. Thom. p. 2. q. 81.* docent communiter Theol., & ut ait *Cicer.*, quem refert *Less. de just. & jur. lib. 2. c. 36. dub. 1. num. 2.*, est virtus superioris cuiusdam naturæ, quoniam divinam invocationem, cultum, cæremoniamque adfert.

Ultimò ponderanda est illa clausula, *proùt faciunt alii Capellani*, posita immediatè post onus impositum quotidianæ celebrationis, per eam enim respexisse videtur ad commoditatem Ecclesiæ, hoc est, ut Capellanus debeat celebrare debitis horis, debito Altari, ad arbitrium Sacristæ, ut alii Capellani; non enim est credibile, quod Fundator voluerit obligare, ut novus Capellanus se informaret, an alii Capellani teneantur quotidiè ad Sacrificium applicandum, & prætereà multi non tenentur applicare Sacrificium.

Et hunc casum in terminis terminantibus ponit *Alphon. de Leon.*

de Leon. de offic. Capell. q. 8. sect. 8. n. 49. , ubi videtur inclinare in hanc sententiam, & ita dicit fuisse olim responsum in facti contingentia.

Imò per prædicta probabile etiam puto non teneri Capellanum applicare Sacrificium in celebratione Missæ, quando in qualibet hebdomada celebrare debet in commemorationem Beatæ Virginis.

Quod ex eo etiam videtur colligi, quod talem Capellaniam fundavit sub titulo, ac veneratione Sanctissimæ V. M. Annuntiatæ, unde solum videtur per celebrationem dictæ Missæ in unaquaque hebdomada respexisse honorem, & venerationem Beatæ Virginis.

Neque obstat dictio illa *item*, quæ videtur repetere qualitatem præcedentis orationis, nempè ut Capellanus teneatur applicare Sacrificium, ut tenetur in illis quindecim, nam tunc solum est repetitiva præcedentis qualitatis, quando ipsa præcedens oratio erat imperfecta ratione verbi, vel appositi, vel suppositi, *Bart. in l. in repetendis num. 1. vers. 2. de legat. 3.*, *& in l. Seio §. Caio ff. de fund. instruct. Jas. cons. 207. col. 2. vol. 2.*; quando vero ponitur in oratione perfecta, quæ non pendet à constructione orationis præcedentis, ut in casu nostro, tunc nullam inducit repetitionem, sed continuat eamdem materiam, *Gamm. cons. 62. vers. nec obstat*, *Tusch. com. 2. lit. I. concl. 303. nu. 8. Aretin. cons. 1. & cons. 121. Soccin. cons. 11. num. 26. Grat. cons. 18. num. 31. vol. 1.*

Deindè dictio *item* non est repetitiva præcedentis qualitatis, quando in sequentibus adhibita fuit specialis provisio, & conditio *l. sub conditione cum gloss. ff. de hæredum institutione*, *Alex. cons. 158. num. 5.*, ut in casu nostro, nam quando imposuit onus celebrandi unam Missam qualibet Hebdomada, adiecit provisionem specialem, videlicet in commemorationem B. V., & sic non censetur repetita præcedens provisio, seu conditio, hoc est in remedium Animæ suæ.

Ea verò, quæ in principio afferebantur, & afferri possunt in contrarium, vera sunt, nisi aliter ex conjecturis, & verbis constet de mente Fundatoris, ut communiter Theologi, & J. U. DD. docent, &c. Salvo, &c.

Ego Gabriel Albertus J. U. D.

Voto

Voto, e Relazione del Reverendiss. Sig. Proposto Lorenzo Capponi, fatto d'ordine di Monsig. Pietro Niccolini in occasione della reduzione pretesa dal Rettore della Cappella della SS. Annunziata detta de' Taddei.

Illustriss. e Reverendiss. Monsig. Arcivescovo.

P. Bastiano Martellini umiliss. Suddito di V. S. Illustriss. e nuovo Rettore della Cappella della Santissima Annunziazione della Madonna, posta nella Chiesa Cattedrale, reverentemente gli espone, come stante la reduzione delle Cappelle di detta Chiesa, fatta dalla fe: me: di Monsignor Marzimedici, trova decretato, che il Rettore della medesima Cappella sia obbligato quotidiè all' applicazione del SS. Sacrifizio, avendo però posto in un Decreto il Riserbo delle ragioni di ciascun Cappellano, mentre si trovassero per a tempo le Fondazioni, o Testamenti; Ora avendo il sopraddetto nuovo Rettore ritrovato il Testamento, e la Fondazione della sua Cappella, dalla quale chiaramente si vede non essere obbligato ad applicar quotidiè il SS. Sacrifizio.

Supplica V. S. Illustriss. a farli carità, e grazia, che gli sia riveduta la Causa della sopraddetta Cappella, che di tal grazia resterà obbligatissimo di continuamente pregare, siccome prega, Nostro Signore per ogni maggior felicità, ed esaltazione di V. S. Illustrissima.

Il Sig. Proposto Capponi vegga quanto sia giustificata la Domanda, e informi in piè con il suo parere. 20. Febbraio 1637. ab Incarn.

Piero Arcivescovo di Firenze.

Illustriss. e Reverendiss. Sig. e Prõn Colendiss.

AL narrato, e supplicato di P. Bastiano Martellini, ed a quanto V. S. Illustriss. mi commette, espongo, come in vigore di autorità dalla Sacra Congregazione concessa a Monsig. Illustriss. Arcivescovo Marzimedici di fe: me: Predecessore di V. S. Illustriss. per suo Decreto pubblicato il dì 31. Luglio 1628. dichiarò a qual' obbligo di celebrar la Messa fosse tenuto ciaschedun Rettore possessor delle Cappelle poste nella Metropolitana Chiesa Fiorentina, e che non soddisfatto al numero prescritto, non potessi, nè dovessi ricevere, nè pigliare limosina per la celebrazione della

Messa;

Messa; e perchè in molte non costa della fondazione di dette Cappelle, o che carichi, e obblighi avessero, Monsignore Illustriss. Arcivescovo detto dichiarò il numero delle Messe, alle quali fossero tenuti, e obbligati i Rettori di esse, conforme alla rendita della Prebenda di ciascheduna Cappella, come in detto Decreto, nel quale alla Cappella sotto il titolo, ed Invocazione della Santissima Annunziazione della Madonna, e al Rettore di essa, in quel tempo P. Antonio Ricci, fu dichiarato essere obbligato ogni giorno, con riservo però di detto Monsignore Arcivescovo Illustrissimo, e suoi Successori di moderare, e aggiungere, conforme a che si venga in miglior cognizione dello stato, e fondazione di dette Cappelle, o ciascheduna di esse. Successore a detto P. Antonio Ricci in d. Cappella è il Supplicante, P. Bastiano Martellini, quale mostra lo Strumento della Fondazione di detta Cappella in carta pecora, quale si ritrova appresso li Signori Taddei, Padroni per una voce di detta Cappella; la copia del quale Strumento, e con questa, per il quale si vede molto chiaramente, che non ha il Fondatore voluto obbligare il Rettore di essa al Sacrifizio per il detto Fondatore. Perchè ponendovi tre condizioni, alle quali sia tenuto il Rettore, in una di esse solamente dice, che deva applicare, e pregare per l'Anima del Fondatore; e l'altre due condizioni sono pure spettanti al celebrare le Messe, ma quella clausula non ve la pone d' applicare, o pregare per detto. Il Supplicante ancora porta Allegazioni sopra di ciò fatte fare, le quali stimo concludenti, oltre alla detta disposizione del Fondatore, per le quali resti libero per l'obbligo quotidiano del Sacrifizio per detto Fondatore. Che è quanto devo rappresentare a V.S. Illustriss., alla quale faccio reverenza.

Di V.S. Illustriss. e Reverendiss. 28. Febbr. 1637.

Se ne facci la dichiarazione, e interposizione di Decreto in conformità di quanto se ne dimostra dalla premessa Informazione. 28. Febbr. 1637. ab Inc.

Piero Arcivesc. di Firenze.

Devotiss. Serv.
Lorenzo Capponi

Decreto di Monsig. Illustriss. e Reverendiss. Sig. Francesco Nerli il Seniore Arcivescovo di Firenze, dipoi Cardinale di S. M. Chiesa. Confermatorio del Decreto di Monsig. Marzimedici del dì 31. Luglio 1628.

NOi Francesco Nerli per la grazia di Dio, e della Santa Sede Apostolica Arcivescovo di Firenze.

Desiderando grandemente, che nelle Chiese, ed in particolare nella nostra Metropolitana, che deve essere esempio all'altre nella celebrazione delle Messe, e Divini Uffici si osservi quanto da' Fondatori, e Benefattori è stato disposto, e da' nostri Antecessori stabilito, ed ordinato, riduchiamo a memoria a tutti i Cappellani della detta Chiesa Metropolitana l'osservanza della celebrazione delle Messe, conforme fu ordinato, e dichiarato da Monsig. Marzimedici nostro Predecessore nel Decreto sotto di 31. Luglio 1628. E perchè non si trascuri un' opera, dalla quale ne risulta il culto Divino, il suffragio delle Anime de' Defunti, e l'adempimento delle pie volontà de' Fondatori, ordiniamo, e comandiamo sotto pena di sospensione, che tutti i Cappellani tanto quelli, che celebrano, ed ufiziano per se stessi in detta Chiesa, quanto quelli, che tengono il Sostituto, dentro a ciaschedun Mese abbiano celebrate, o fatte celebrare da detti Sostituti, o non potendo egli, da altro Sacerdote non obbligato al Sacrifizio, le Messe, alle quali per vigore di detto Decreto appariscono esser tenuti, eccettuando quei Cappellani, che possedessero Cappelle, gli obblighi delle quali fussero stati da Noi, o nostri Predecessori, o potessero essere per l'avvenire similmente da Noi, o nostri Successori moderati, conforme al riservo in detto Decreto. In oltre ordiniamo, e comandiamo sotto pena di Sospensione ipso facto, riservata a Noi l'assoluzione, che i Cappellani, che celebrano per se stessi in detta Chiesa, insino a che non averanno in ciaschedun Mese celebrate le sopraddette Messe, non possano ricevere alcuna limosina per dire altre Messe dal Sagrestano, o da chi esercita per lui, o da chi in assenza sua riceve limosine delle Messe, che vengono portate alla Sagrestia, ed eccettuati i giorni, ne' quali si celebrassero le Messe in die obitus per l'Anima di qualche Cappellano, o Sostituto defunto; ed i gior-

giorno dell' Anniversario de' medesimi Cappellani, e Sostituti non possano similmente riceverla, sotto la medesima pena di Sospensione, come sopra, dall' Opera di Carità, o suo Ministro, o scriversi, o farsi scrivere nel suo Libretto: Ed i Sostituti siano obbligati a celebrare per i loro Cappellani le Messe, se saranno richiesti, e soddisfatti della limosina consueta: E non essendo richiesti, possino celebrare per quelli, e soddisfare a' loro obblighi a suo beneplacito, ed ogni volta, che mostreranno con Attestazione del Sagrestano di aver celebrato le Messe, ed essi a detta Attestazione si sottoscriveranno, ed affermeranno con giuramento aver celebrato in quei giorni per detti loro Cappellani, se non saranno da loro soddisfatti, come è dovere, della limosina, se gli concederà senza eccezione alcuna, a spese de' medesimi Cappellani, ogni esecuzione, che sia necessaria per l'intiera soddisfazione. E perchè dell' adempimento degli Obblighi se ne possa sempre aver certo, e sicuro riscontro, ad effetto di poter procedere contro i colpevoli ad altre pene bisognando, e per poterg li astringere a rimettere le Messe lasciate indietro, e per altri rispetti, comandiamo strettamente al Sagrestano, che nel notare al solito Libro le Messe, che si celebrano in detta Chiesa, sia diligente, e fedele, e se in questo sotto qualsivoglia pretesto, o cagione scrivesse (che non crediamo possa cadere nè anco nella mente un simil delitto di falsità) chi non avesse celebrato, o commettesse altra simil fraude, tanto egli, quanto qualsivoglia altro, che in qualsivoglia modo cooperasse, incorra nella medesima pena di Sospensione ipso facto, come sopra, nella quale incorrano quei Cappellani, o Sostituti, o altri Sacerdoti, che per questi celebrassero, che nel Libretto della Carità si scrivessero non sotto il giorno, che hanno celebrato, ma sotto altro giorno, se però in tal caso non facessero tal diligenza, dalla quale si vegga subito chiaramente in che giorno hanno celebrato; comandando ancora sotto pena ad arbitrio nostro al Camarlingo di detta Opera di Carità a non dar la limosina in tal caso, se non fatta la diligenza predetta. E perchè quanto ordiniamo, e comandiamo non vadia in oblivione, e dissuetudine, vogliamo, che questo presente Decreto, insieme con la Nota degli Obblighi delle Cappelle,

stia sempre affisso in Sagrestia, e dopo che sarà stato fatto affigere, e pubblicare da Noi, incarichiamo detta Opera di Carità a farlo quantoprima copiare in cartapecora, e affiggere in tavoletta di legno, commettendo al Camarlingo, e Provveditore di essa a procurare l'esecuzione. E se alcuno temerariamente ardisse staccarlo, cancellarlo, scorbiarlo, &c. incorra nella Sospensione ipso facto, come sopra, benchè in ogni caso si possa vedere, leggere, ed averne copia dalla nostra Cancelleria, dove sta registrato. E vogliamo, e intendiamo, che cominci ad aver vigore, e obbligare il dì primo di Novembre; E tutto in ogni miglior, modo, &c. Dato, &c. nel Palazzo Arcivescovale il dì 15. Ottobre 1654.

F. Archiepiscopus Florentinus.

Gio: Ant. Vignali Cancell. de mand.

Notizie estratte da un Libro esistente nell' Archivio dell' Opera del Duomo, chiamato AGNUS DEI, a 65. t.

Die 29. Aprilis 1499. in Consilio Artis Lanæ.

CONsiderato i prefati SS. Consoli, per ricordo de' presenti Spettabili Operai dell'Opera di S. Maria del Fiore, alle grandi, e innumerabili spese, in che al presente si trova l'Opera predetta, e ordinarie, e estraordinarie, le quali ogni dì crescono, e l' entrate di detta Opera per le condizioni de' tempi presenti, e per le molte provvisioni, che tutto giorno si fanno, del continuo diminuiscono, in modo che non si provvedendo altrimenti sarebbe necessario mettere la Cassa di detta Opera in qualche gran disordine, e volendo in qualche parte, e quanto per le condizioni presenti ovviare a tale inconveniente anno insieme con li prefati Spettabili Operai nell' infrascritto modo deliberato, e provveduto.

In prima considerato, che nella nostra Chiesa di S. Maria del Fiore si trovano di presente Cappellani 52., i quali tutti anno le distribuzioni quotidiane dall' Opera predetta, di che comunemente a ciascuno Cappellano butta anno per anno lire sessanta in settanta, o più, e atteso che tutto giorno accade, che si creano Cappellanie con Prebende assai deboli, subito che son create sono di poi ammessi, e ricevuti alle distribuzioni, perchè male si può fare altrimenti

per

per le Leggi, e Costituzioni antiche, le quali furono create in tempi quando il numero de' Cappellani era molto minore, e si giudicava essere onore d'Iddio, e di detta Chiesa, che si creassino nuove Cappellanie, essendovene carestia, e che al presente essendo tanto cresciuto il numero de' Cappellani, che si giudica non che a bastanza, ma di superfluo, e volendo in futuro levare l'Opera da tali spese superflue, si provvede,

Che per ogni tempo futuro per vigore della presente a nessuna persona qualsivoglia sia lecito in detta Chiesa di S. Maria del Fiore creare, o fondare nuove Cappellanie, se prima, oltre la Prebenda, o Prebende ordinarie, e secondo gli Ordini dell'Arte nostra per tale Fondatore non sia data, e pagata effettualmente all' Opera predetta tanta Entrata, che supplisca a tutte le spese di tali distribuzioni, nè si possa in alcun modo, nè debba tali Cappellanie altrimenti, che di sopra si dice fatte, essere ammessa, o accettata per chi ha simil cura, e se pur fussi accettata, non possa in alcun modo tale Cappellano dagli Operai predetti di detta Opera essere ammesso alle distribuzioni, sotto pena à detti Operai, che lo deliberassino, ed al Notaio di detta Opera, che rogassi tal Partito, e al Camarlingo, che le pagassi, di pagare tale spesa di loro proprio, e più di fiorini cinquanta larghi, da applicarsi a detta Opera, e nientedimanco, quello che altrimenti si facessi, non vaglia, e sia di nessuno valore, ed effetto.

Item inteso, come per i tempi passati sono state create molte delle sopraddette Cappellanie con debolissime Prebende, come di sopra si dice, ed a molte di esse sono state fatte aggiunte dall'Arte nostra, perchè il Cappellano di tali Cappelle male poteva vivere con tali Prebende, e sono tali aggiunte in modo moltiplicate, che all'Opera predetta ne segue gravissima spesa, e quasi intollerabile, senza alcuna dignità dell'Arte, o dell'Opera predetta, perchè l'onore di dette Cappelle resta tutto nel Fondatore di esse, cioè in quelli, che ne sono Padroni, e la più parte della spesa resta sopra detta Opera, alla qual cosa volendo ovviare, per tor via massime cagioni di giuste querele, e fare intendere a ciascuno, che le spese, che si fanno in detta Opera, si fanno con quella esamina, e maturità, che si debbe, si provvede:

Che

Che per ogni tempo futuro, per virtù della presente, non si possa, nè debba fare, o concedere alcuna simile aggiunta d'alcuna somma sia qualsivoglia alle Cappellanie, che di nuovo si creassino, come a quelle, che di già sono date, quando vacassino per qualunque cagione, sotto le pene, e pregiudizzj, che nel presente Capitolo si contiene. Questo nondimeno inteso, ed espressamente dichiarato: Che quando per ornamento della Chiesa predetta, e per benefizio del Coro di essa fussi giudicato dare qualche aggiunta ad un Cappellano, o più per la sufficienza loro o del canto, o di qualche altra cagione legittima, quella si possa fare, quando preceda a tale deliberazione, e partito de' nostri Signori Consoli, e Operai pe' tempi esistenti, e per tutte le fave nere, aggravando in questo le loro coscienze, e quello, che altrimenti si facessi, non vaglia, nè tenga, stando nondimeno fermo quello, e quanto insino a questo dì fussi stato fatto legittimamente, e ordinatamente, così in quest' ultimo Capitolo dell'Aggiunte, come nel primo delle Distribuzioni in ogni lor parte, ed effetto.

Documento estratto dall' Archivio dell' Opera di S. Maria del Fiore, o sia del Duomo, in riprova della limosina, che si pagava a' Sacerdoti per le Messe manuali circa l' anno 1458.

NEl Libro Quaderno d' Antonio Boverelli Camarlingo dell' Opera di S. Maria del Fiore, per sei Mesi cominciati adì primo di Gennaio 1458. apparisce *a* 15. nel Conto di Spese minute della Sagrestia di detta Chiesa, infra l' altre Partite, quanto appresso, cioè:

E adì 16. di Febbraio 1458. lire nove, e soldi 10. -- dati a Ser Lorenzo d' Antonio Sagrestano di S. Maria del Fiore, sono per Messe 38. a soldi cinque l' una, fatte dire con licenza degli Operai dal dì 21. di Dicembre a tutto dì 4. di Febbraio predetto, e detto, come appare partitamente al Quadernuccio tenuto pe'l detto Ser Lorenzo, coperto di Carta di pecora, coregge rosse, *a* 20. ----- lir. 9. 10. --

Varj

Varj Decreti della Sac. Congregaz. del Concilio in materia d'applicazioni di Messe, esistenti nella Cancelleria Civile dell'Arcivescovada di Firenze, fra gli Atti della Causa della Cappella di S. Zanobi, segnata nel Catalogo delle Cappellanie ridotte da Monsig. Marzimedici num. 37. tutti in forma autentica.

VICENTINA APPLICATIONIS SACRIFICII.

QUond. Joannes Baptista Appollonii in suo ultimo Testamento ordinavit celebrationem Missæ quotidianæ sequentibus verbis „ *Che sia instituita una Mansionaria per il capitale di ducati 1500. a ragione di cinque, e mezzo per cento d'interusurio, da esser data detta interusurio al Sacerdote, che doverà celebrare una Messa quotidiana nella Chiesa, che ho determinata erigere, e che essendovi Preti della Casa Appollonia, che sij da bene, e d'integrità di vita, voglio, che sia egli eletto, con obbligazione di pregare per le quand. miei Padre, e Madre, e tutti li defunti della mia Casa, &c.* Hodiernus Mansionarius prætendit se non teneri applicare Sacrificium pro Anima Testatoris, eo quod ipse id non expressit, uti fecit in altera ordinatione Missarum mille pro una vice, & in aliis undecim legatis ducatorum centum in capitali pro quolibet, cum onere Missarum duodecim, quorum exemplaria fuerunt ab Episcopo transmissa, & in quibus infrascripta, aut similia verba leguntur, videlicet „ *Con l'applicazione particolare del Sacrifizio per l'Anima mia, miei predefunti, &c.* Hæredes igitur Testatoris, nè ipsius Anima defraudetur suffragiis, quatenus illi debeantur, supplicant declarari: An etiam respectu Mansionariæ, de qua agitur, applicandum sit Sacrificium pro Anima Testatoris, & juxta ipsius mentem.

Die 13. Julii 1669. Sacra Congregatio Concilii, auditis Partibus, respondit Affirmativè. Ita reperitur in Regestro authographo Decretorum ejusdem Sac. Congregat. lib. 26. fol. 254. In quorum fidem, &c.

TRICASTRINEN. APPLICATIONIS SACRIFICII.

DE anno 1647. Franciscus Ramud Sacerdos loci Abolenæ, sub quibus decessit exaratis tabulis, institutis hæredibus universalibus Monachis, & Presbyteris aggregatis

gatis Ecclesiæ Collegiatæ S. Martini eiusdem loci, eisdem iniunxit illud perpetuum onus „ *di far dire, e celebrare ogni giorno in perpetuo senza discontinuazione alcuna una Messa bassa nella Chiesa del devoto Monastero delle Monache stabilito in detto Bolena al titolo di S. Orsola, ed alloraché dalla Dama Superiora di detto Monastero gli sarà prescritta, e designata per il comodo delle sue Monache, ed ogni Lunedì non impedito da Festa, la detta Messa si dirà, e celebrerà de' Morti per la salute dell' Anima del detto Sig. Testatore, e nel fine di essa tutte le Monache del detto Monastero unite insieme diranno ad alta voce il* De profundis, &c. *ed il Sacerdote, che averà celebrato la detta Messa, dirà l'Orazione propria, e necessaria, coll' Assoluzione solita. In oltre i detti Monaci, ed Aggregati saranno parimente obbligati di andare, e cantare tutti insieme nella Cappella della Madonna di Avventura, edificata nel fine del Ponte di detto Bolena, ogni Domenica, e Festa di Precetto, uno degl' Inni* Salve Regina, Regina Cœli, &c. *secondo il tempo, e la stagione, che la Chiesa è solita di dirgli, &c.* prout latiùs ex particula Testamenti in Summario exhibendo. Ab eo tempore satisfecerant hæredes oneribus prædictis, & signanter celebrationi Missæ quotidianæ in dicta Ecclesia Monialium, attribata tamen sibimetipsis applicatione Sacrificii, exceptis diebus Lunæ, quibus applicatum fuit pro Anima Fundatoris. Cum autem Moniales prætenderint dictam applicationem esse faciendam ad earum favorem; delata fuit controversia coram Episcopo, qui Partes consentientes remisit ad hanc Sac. Congregationem; undè porrectis precibus per eosdem hæredes, exquisita fuit eiusdem Episcopi Informatio, qui transmittendo enunciatam Testamenti particulam, credidit esse locum examini, an applicatio fieri debeat pro Anima Fundatoris, qui iuxtà Doctorum sententiam præsumitur sibi reservasse illud spirituale adiumentum, etiam aliis diebus, quemadmodum reservavit in die Lunæ. Relatis autem precibus in Congregatione diei 16. Martii 1709. visum fuit exquirere meliorem informationem super quantitate redditum hæreditariorum de tempore conditi Testamenti, necnon quomodo in Visitationibus, & Tabellis tale onus explicetur circa applicationem, quidvè fuerit hucusque observatum. Respondens verò Episcopus Literis S. Congregationis retulit

quan-

quantitatem dd. redditiuum ascendere ad summam bis-mille librarum monetæ illius regionis, dictamque hæreditatem consistere in Mobilibus sub hasta venditis libris 100, dumtaxat, & in Censibus sortis mille librarum, ad rationem septem pro centenario, & postea extinctis, & reinvestitis ad rationem quinque pro centenario. Immobilia verò consistere in una Domo diruta, & à Presbyteris vendita scutis centum, ac in Viridario similiter vendito scutis 24., & in alio Prædio valoris librarum 300. Porrò in Visitationibus, & Tabellis in Sacristia appositis, nullam ait Relator fieri mentionem de applicatione; Solitos fuisse dictos Presbyteros à die obitus Fundatoris sibi tribuere applicationem usque ad annum 1682., à quo tempore usque in præsens applicationem prædictam in uno die Veneris factam fuisse ad favorem Monialium, ita decernente ipso Antistite pro bono pacis, ut fusius ex dd. Relationibus pariter in Summario dandis. Præfixo autem termino iamdiu decurso præfatis Monialibus ad deducenda earum Jura in Sac. Congregatione, ac concordato infrascripto dubio cum earum Procuratore in Curia, contingit hodie Causam proponi, ut ex utrinque deducendis à Partibus monitis, placeat EE. VV. declarare:

An Missa fundata per quond. Franciscum Ramud in Ecclesia Monialium S. Ursulæ Villæ Abollenæ sit applicanda pro Fundatore, aut pro dd. Monialibus, aut ad libitum Sacerdotis celebrantis, in casu, &c.

Die 8. Augusti 1711. Sacra Congregatio Concilii censuit esse applicandam ad libitum Sacerdotis celebrantis, excepta Missa in feria 2. applicanda pro Anima Fundatoris.

Ita reperitur in Regesto authographo Decretorum ejusdem Sac. Congregat. lib. 61. fol. 358. in fidem, &c.

EUGUBINA ONERUM MISSARUM.

REductionem generalem Missarum, juxta Indultum S. M. Clementis X. obituros Episcopus Eugubinus in Conventu S. Martini PP. Prædicatorum Civitatis Eugubinæ ex commissione huius S. Congregationis, præ cæteris ancipiti cura distinebatur quoad onus ex dispositione Joannis Bernardini de Benis provenien. Quandoquidem in pervetusto Regesto Librorum dicti Monasterii, com-

 pre-

prehensa nuper fuit hæc adnotatio „ *Anno Domini 1531. 6. Septembris Ioannes Bernardinus de Benis de Eugubio dotavit Capellam S. Vincentii quingentis florenis, cum onere, quod in quolibet die celebrarentur duæ Missæ pro Anima suorum Defunctorum, & Uxoris suæ Lauræ. Similiter tenemur cantare quolibet anno unam Missam in festo S. Vincentii, & omni anno facere unum Officium, seu Anniversarium pro Mortuis in die sequenti post festum S. Bartholomei, & invigilent Præsidentes, ne dictus Nobilis defraudetur à suo desiderio &c. Memoria, quod de omnibus prædictis rogatus fuit Ser Victorius Chiosius Q. S. P. die prædicto, & millesimo, & tenetur solvere 350. floren. in tantis Habilibus commodis pro Conventu infra tempus 18. Mensium, floren. verò 150. pro ornamento Capellæ in termino trium annorum proximorum.* Versâ pagina legitur quoque in eod. Codice „ *Sub die 19. Novemb. 1535. D. Ioannes Bernardinus contrascriptus de Benis pro huiusmodi relicto consignavit nobis quamdam Vineam, cum multis pedibus Olivarum propè, &c. quæ etiam fuit cuiusdam Viri nomine Tilonis pro pretio floren. 250., centum verò quinquaginta solvit ipse ratione dotis Capellæ S. Vincentii, reliquos verò centum florenos nos dabimus eidem Tiloni Venditori: rogatus fuit Ser Iacobus de Mazzis die 9. Novembris 1535.* „ Cæterum diligenti manu perscrutatis tam Libris eiusdem Monasterii, quàm Archivio Civitatis, originalia Instrumenta adhuc desiderantur, neque aliud deprehendi potuit, quod concernat reliquatus solutionem supra indicatæ summæ, nullumque pariter in tanto temporis decursu celebrationis documentum eruitur ex Libris Sacristiæ. His itaque perspectis in Congregatione diei 7. Februarii ultimò effluxi anni, placuit EE. VV. rescribere „ Quoad onus Jo: Bernardini de Benis, taxari Missas ad manualem, habita ratione fructuum floren. 500. ad rationem quinque pro centenario. Quoniam verò PP. sæpedicti Conventus autumant, quod in celebratione Missarum nulla haberi debeat ratio summæ flor. 350., quam Monasterio persolutam fuisse nullibi apparet, cæteroquin paratos sese exhibentes piam disponentis mentem adimplere, iuxtà ratam flor. 150., supplices in præsenti eiusmodi porrigunt preces. Declarari quoque ab hac Sac. Congregatione Patres ipsi quam demissè expetunt, quod voluntati duorum piorum dispo-

nen-

nentium abunde obsequantur celebrando tantùm Missas ab ipsis præstitutas absque applicatione; quod si voti compotes fieri nequeant, consuetum reductionis beneficium implorant, prætexentes redditiuum tenuitatem.

Equidem recolitur, quod Paulus, & Catharina Beccola Coniuges Capellam S. Sebastiano dicatam possidentes in Ecclesia prælaudatorum PP„ *desiderando* (quemadmodum ipsi exposuerunt) *tuttavia d'accrescere di bene in meglio, e che detta Cappella sia officiata*„ cesserunt PP. capitulariter acceptantibus summam florenorum centum, partim in creditis, partim in tot lineis pannis, qui camdem summam implicare promiserunt in tot stabilibus pro enunciatæ Capellæ dote, addentes„ *di piu s' obbligano perpetuamente di dare ogni Domenica una Messa in detta Cappella, e una il Venerdì*„ quemadmodum latiùs ex tenore Instrumenti in Summario exhibendo.

At Vincentius Bissius sub anno 1583. reportatà à PP. prælibati Conventus cessione Sacelli S. Catharinæ Senensis, obtulit post eius obitum PP. capitulariter acceptantibus quoddam Terrenum iuxta descriptos fines, sin mallent summam scutorum centum monetæ Urbini, his adiunctis oneribus„ *quod dicti Fratres teneantur celebrare duas Missas in qualibet hebdomada in dicta Capella, & dictas Missas non celebrando, perdere debeant dictam Dotem, & à juribus eiusdem cadere. Item teneantur, & obligati sint dd. Fratres commorantes in d. Conventu in quolibet anno, primo, vel secundo die post festum S. Catharinæ de Senis celebrare unum Officium, seu Anniversarium pro Anima ipsius Vincentis, & pro quolibet Officio celebrando habeant, & habere debeant ab hæredibus, & successoribus dicti Vincentis scutum unum ad omnem petitionem dd. Patrum, & si dicti hæredes essent negligentes in solvendo, tunc; & eo casu teneantur, & obligati sint dare duplum, & sic scuta duo pro qualibet vice, si erunt negligentes, & hoc post mortem dicti Vincentii.*

Exagerant itaque præceteris sæpedicti PP., quod verum non videatur, eorum prædecessores tenui admodum eleemosyna, nedùm se obstringere voluisse ad celebrationem, verùm etiam ad applicationem Sacrificium; quin etiam Paulus Beccolus satis enunciaverit piam dispositionem emisisse pro Officiatura, ut inquiunt Capellæ; Vincentius verò

Buffius discretivè ita proloquutus sit, ut Anniversarium in eius Animæ beneficium expressè instituerit, quod in celebratione Missarum non expressit. Id quoque comprobari ijdem PP. asserunt ex diuturna observantia in Summario comprobanda. Perspecta itaque Relatione Episcopi, qui pro reductione votum suum aperit, EE. VV. erit decernere.

Primò, an prævio recessu à decisis sub die 7. Februarii 1711. quoad legatum quond. Bernardini de Benis, sit locus reductioni onerum adnotatorum in Libro Conventus S. Dominici Eugubii anni 1531., iuxtà proportionatam quantitatem reddituum florenorum 150.

Secundò, an PP. dicti Conventus quoad onus duarum Missarum in singula hebdomada iniunctum à quond. Paulo Beccolo, & quoad alterum onus pariter duarum Missarum in singula hebdomada iniunctum à quond. Vincentio Buffio teneantur ad applicationem Sacrificii, seù potiùs ad simplicem celebrationem, & quatenus affirmativè quoad primam partem.

Tertiò, an sit locus eorumdem onerum reductioni in casu, &c.

Die 21. Januarii 1713. Sac. Congregatio Concilii, ad primum stetit in decisis, & amplius non proponi mandavit. Ad secundum, quoad onus Buccoli, censuit non teneri ad applicationem, quo verò ad onus Buffi, censuit teneri. Ad tertium, reductionem concessit ad manualem, &c.

Ita reperitur in Regesto authographo Decretorum eiusd. Sac. Congtegationis lib. 63. fol. 1. In fidem, &c.

ROMANA REDUCTIONIS, ET APPLICATIONIS MISSARUM.

EXoriente anno 1614. æquè pia, ac nobilis Mulier Flaminia Cæsia de Sabellis in postremis tabulis decem instituit perpetua Beneficia, sive Capellanias in Ecclesia S. Andreæ de Valle sub Jurepatronatus laicali, præstituta adamussim dote Locorum Montium 131., quæ manuteneri deberent sub inscriptione Capellaniarum Cæsiarum, ac desuper expediri litteræ patentes sumptibus hæreditatis; eorum verò fructus inter Capellanos dividerentur, adiuncto cuilibet eorum onere sex Missarum hebdomadalium (excepta tan-

tum

tum Maiori Hebdomada, in qua tria Sacrificia celebrari debent) tempore à Superiore Ecclesiæ præstituendo, pro cultu Divino ibi conservando. Quinque insuper ex memoratis sex Missis, primis quinque diebus cuiuslibet hebdomadæ offerri pia Testatrix voluit in Altari privilegiato pro Defunctis, videlicet quatuor pro suffragio Animæ ipsius Testatricis, Troili Sabelli eius filij, & Cardinalis Petri Donati, & Ludovici de Cætijs, quintam Missam hebdomadalem pro Defunctis, quorum memoria in hoc mundo periit „ *la sesta* (sunt verba ipsius Testatricis) *si dichi ciascheduu Sabato, e sia Messa Votiva della Vergine Maria, quando però tal giorno non fosse impedito da qualche Festa solenne, nel qual caso si dica la Messa della Festa* „ Comminatis tandem quibusdam pœnis Capellanis, qui oneribus fungi minus curarent, ac præsertim, quod pro quolibet Sacrificio omisso duo celebrarentur, nominatisque ex asse hæredibus Præposito, & Clericis Regularibus præindicatæ Ecclesiæ, Testamentarium Executorem Testatrix nominavit Cardinalem Vicarium Urbis pro tempore, ut latius ex Documento in Summario exhibendo. Quoniam verò à primæva institutione Capellaniarum fructus Locorum Montium summam annuatim pertingebant scut. 801. 50., sicque unicuique ex Capellanis portio assignabatur scut. 80. 15., at in præsenti huiusmodi imminutis proventibus, vix pro eorum quolibet summa remanet scut. 35 annuatim, hinc moderni Capellani eiusve reductionem Missarum expetunt, ut eleemosyna primùm assignata instauretur, incongruam sibi ipsis reputantes eleemosynam manualem, quam in præsenti recipiunt, tum ex Testatricis asserta voluntate, cum etiam ex pluribus incommodis, ac servitutibus, quibus subiacent, quemadmodum uberius in circumferendis Iuribus exponunt. Alteram quoque ipsi Capellani suppliciter instantiam proponunt pro benigna declaratione, quod nequaquam applicare teneantur Missam die Sabbato celebrandam. Siquidem Testatricem nequaquam voluisse eiusmodi applicationem deducunt ex discretiva, sub qua ipsa disposuit, videlicet quinque tantùm Missas præordinasse in suffragium Defunctorum, singillatim recensendo Animas incruento Missæ Sacrificio sublevandas, sextam verò Missam de S. Maria iniunxisse pro cultu Ecclesiæ tum propè contemplato.

plato. Perſpecta itaque obſervantia in Memoriali adducenda, ac Relatione R. P. Viceſgerentis, quæ in Summario datur, ubi ſupramemorata confirmantur, ac votum Oratoribus propitium profertur, ita tamen, quod reductio Miſſarum à celebratione in die Sabbati, quæ ſine applicationis onere à prælaudato Relatore diiudicatur, exordium habeat, ex eo potiſſimùm, quia minus Teſtatricis Animæ ſuffragatur; Non gravabuntur EE. VV. ſapiens Oraculum proferre ſuper dubiis, monitis Patribus memoratæ Eccleſiæ S. Andreæ de Valle.

Primò, an, & quomodo Miſſæ ſunt reducendæ in caſu, &c.

Secundò, an Miſſa die Sabbathi ſit applicanda in caſu, &c.

Die 15. Decembris 1714. Sacra Congregatio Concilii ad primum reſpondit Negativè, & ad Eminentiſs. Præfectum, iuxtà mentem. Ad ſecundum Negativè.

Ita reperitur in Regeſto authographo Decretorum eiuſd. Congregationis Concilij lib. 64 fol. In quorum fidem, &c.

BURGI S. SEPULCHRI VISITATIONIS SS. LIMINUM.

IN Relatione hodierni ſtatus Eccleſiæ Epiſcopus ita refert, „ *Inter cætera onera Miſſarum, quæ extant in Eccleſia Cathedrali unum reperitur impoſitum Capellano, & perpetuo Beneficiato ſimplicis Beneficii ad Altare S. Caroli Iuriſpatronatus Hæredum de Cappuccis, per hæc verba „ Ac etiam voluit, & diſpoſuit idem Teſtator, quod Capellanus debeat, & teneatur qualibet hebdomada in æternum quatuor Miſſas ad Altare dictæ Capellæ celebrare, unam ſcilicet qualibet die Sabbathi decantatam, alias verò tres in aliis diebus hebdomadæ arbitrio ipſius Capellani* „ Verùm quia Teſtator omiſit verba expreſsè denotantia applicationem Sacrificii, Capellanus præfatus innixus authoritate aliquorum Doctorum, exiſtimat ſe non teneri ad applicationem Sacrificii, ſed tantùm ad ſolam præſentiam, & propterea ſibi licere pro applicatione ſumere eleemoſynam ab alio, ſuper quibus ſupplicatur EE. VV. pro habenda determinatione in utroque caſu.

Die 24. Maij 1710. Sacra Congregatio Concilij iniungendum cenſuit, prout præſentis Decreti tenore iniungit Epiſcopo, ut cogat dictum Capellanum ad applicationem.

Die verò 11. Januarij 1716. eadem Sac. Congregatio ſtetit in

tit in

tit in decisis, & huiusmodi Causam amplius non proponi mandavit.

Ita reperitur in Regestis authographis Decretorum eiusd. Sac. Congregationis Lib. 60. fol. 230. à t., & Lib. 66. fol. 1. In quorum fidem, hac die 11. Novembris 1718.

P. de Lambertinis Secr.

MANTUANA APPLICATIONIS SACRIFICII.

IN fundatione cuiusdam Capellaniæ facta à Ioanne Francisco de Gonzaga Mantuæ Domino in Altari Maiori Ecclesiæ Monasterij Monialium Corporis Christi eiusdem Civitatis, habentur hæc verba „ *Magnificus, & Potens Dominus D. Io: Franciscus de Gonzaga Mantuæ Dominus, attendens, quod in vanum extruuntur Ecclesiæ, nisi in eis Divina decantur Officia, celebrentur & Missæ, cognito quod Ecclesia dedicata sub titulo Corporis Christi dote caret, fitque opus Capellano, qui ibidem, ut requiritur, celebret Missam pro satisfactione & voto Venerabilium Monialium degentium ibidem, pro se, & Socio, sive Clerico necessariis, quoad victum, vestitum, & tectum ad sufficientiam provideri, ne de cætero in ipsa Ecclesia Capellani carentia continua Missarum desinat celebratio, quam ad maius meritum, & satisfactionem ipsarum Dominarum quotidianam esse desiderat, sponte donavit &c.* „ & ab horum tenore verborum oritur dubitatio, An Capellanus teneatur Missam applicare pro Anima pij Fundatoris.

Facit pro applicatione, quod Missa est applicanda pro Fundatore, licèt ipse applicationem non expresserit, iuxta resolutionem huius S. Congregationis in Tinen. Applicationis Sacrificij die 18. Augusti 1668. Lib. 26 Decretor. fol. 61. cui hæc Sac. Congregatio temporibus subsequentibus passim adhæsit.

Facit è contra, quod ex verbis Fundatoris colligi videtur, ipsum demandare Missæ celebrationem pro commodo Monialium, in quo rerum statu celebratio videtur præscripta, sed non applicatio, ut in terminis fundationis Capellaniæ cum onere quotidianæ celebrationis quadam hora determinata „ *acciò molti occupati da' negozzj possino andare a sentirla, ed in specie li Scolari quando escono dalla Scuola*, „ respondit hæc Sac. Congregatio in Collen. Applicationis Sacrificii 17. Decembris 1679. Lib. 40. Decretorum fol. 4., & in terminis

minis Capellaniæ erectæ cum onere perpetuæ celebrationis Missæ „ *allora che dalla Dama Superiora del Monastero di S. Orsola li sarà prescritta, e disegnata per il comodo delle sue Monache* „ respondit hæc eadem S. Congregatio in Tricastrinen. Applicationis Sacrificij, quæ fuit proposita die 18. Iulii, & resoluta die 8. Augusti 1711., uti habetur Lib. 6. Decretorum fol. 332., & fol. 358.

His stantibus dignabuntur EE. VV. decernere.

An Capellanus teneatur Missam applicare pro suffragio Animæ Fundatoris, vel potiùs teneatur ad solam Missæ celebrationem in casu, &c.

Die 19. Novembris 1718. Sacra Congregatio Eminentissimorum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpetrum respondit Negativè quoad primam, Affirmativè quoad secundam partem.

Ita reperitur in Regesto authographo Decretorum eiusd. S. Congreg. Concilii Lib.   fol.   In quorum fidem &c. hac die 24. Novembris 1718.

P. de Lambertinis Sec.

Sommario di tutti gl' Instrumenti, e altri Documenti stati prodotti da' RR. Cappellani delle Cappelle state tassate da Monsig. Marzimedici nel suo Decr. del dì 31. Lugl. 1628. con l' ordine del Catalogo esistente in questo a 1.

Capellania S. Gregorii de Corbizis.

23. Gennaio 1468.

1 IL Sig. Niccolò di Dino de' Corbizzi comparso d'avanti il Vicario Generale Giovanni Rabatta di Monsignor Giovanni Diotisalvi Arcivescovo di Firenze, su l' Altar Maggiore di Chiesa Maggiore di S. Maria del Fiore, ne porta questa causa finale nel Proemio „ *Quod ipse iam diu pro Animæ suæ salute, & suorum, ac pro amplificatione Divini cultus desideravit, & nunc etiam desiderat, & intendit de bonis suis, &c. dotare unam Capellam, &c.*

Nella Dispositiva ordina, che se egli darà la Cappella a Dino di Pier' Antonio suo Nipote „

Non vult, quod dictus Dinus sic institutus, & confirmatus, quandocumque fuerit Presbyter effectus, teneatur, & obligatus sit deservire ipsi Ecclesiæ, prout alij Cappellani officiare tenentur, & obligantur, sed tantummodo diebus Domini-

cali-

calibus, & festivis teneatur Missam celebrare, seu celebrari facere in eadem Cathedrali Ecclesia; sed nihilominus possit ipse Dinus omnes, & quoscumque fructus, sive redditus dictæ Cappellæ percipere, & suos facere absque alia quacumque obligatione. Post mortem verò prædicti Dini quomodocumque vacante dicta Capella, sive etiam eamdem illo quandocumque dimittente, intendit dictus D. Nicolaus, & vult, quod cateri omnes Capellani nominandi, & seu præsentandi fuerint, teneantur, & debeant prædictam Capellaniam officiare, & Missas in dicta Ecclesia Cathedrali celebrare, aliaque onera consueta subire, prout alij Capellani consueti sunt observare, ac etiam omnibus emolumentis, beneficijs, & honoribus gaudere, quibus alij Capellani dictæ Ecclesiæ potiuntur, & gaudent: ad illam præterea Capellanus ipse, qui ad hanc Capellaniam fuerit electus, & confirmatus, quolibet anno erit obligatus celebrare, seu celebrari facere festum S. Gregorij ad maius Altare prædictæ Ecclesiæ in die festivitatis eiusdem, in quo de redditibus ipsius Capellæ exponet libras ses, videlicet libras duas in cera accendenda ad ipsum Altare maius, quando Missa cantatur, vel Sacristiæ solvet eas pro cera ipsa, reliquæ verò libræ quatuor distribui debeant, prout consuetum est inter Canonicos, & Capellanos dictæ Ecclesiæ; proximâ insuper sequenti die post ipsum festum, vel quam primum subsequenti feria Capellanus prędictus, qui pro tempore electus, & confirmatus ad prædictam Capellam erit, teneatur, & obligatus sit quolibet anno, dum illam tenuit, celebrari facere unum Anniversarium, sive Officium Mortuorum in dicta Cathedrali Ecclesia pro Anima ipsius dicti Nicolai, & Animabus Patris, & Matris suæ, in quo expendere teneatur libras novem paoli, quarum quinque librarum debeant expendi in cera pro Missa cantanda, & ad manus distribuenda inter Canonicos, & Capellanos prędictos dictæ Missæ, & Officio interessentes. Præsentatio autem, &c.
e qui dispone del Padronato, &c.

Questa Cappella fu dotata in Beni stabili, che fruttavano fiorini 25. l'anno, &c.

Il Vicario Rabatta interpose il suo Decreto d' approvazione nella Corte Arcivescovale, e se ne rogò Ser Piero del quondam Ser Piero di Giovanni Orlandi il sopraddetto dì, e anno, &c.

Cappella della Santissima Annunziata posta sull'Altare di S. Zanobi.

2. QUesta Cappella fu fondata il dì 13. Giugno 1503. da Mess. Tommaso di Bartolommeo Canonico della Chiesa Collegiata di S. Lorenzo, e fu posta sull'Altare di S. Zanobi in Duomo.

E' Cappella collativa a presentazione de' Padroni, e se n' aspetta il dare l' investitura al Reverendissimo Capitolo Fiorentino.

Nell' Istrumento non vi si leggono alcuna sorte di pesi per il Cappellano pro tempore, si deve però osservare, che in detto Istrumento se n' allega un' altro della consegna de' Beni dotali, quale non s' esibisce, e dicesi, perchè non si trova.

Nel Proemio di quest' Istrumento del dì 13. Giugno 1503. *Cum certum fuerit, & sit, quod Venerabilis Vir D. Thomas Bartholomei Canonicus Collegiatæ Ecclesiæ S. Laurentij Florentini iam dudum intuitu pietatis, & amore Dei, & pro remedio Animæ suæ disposuerit, constituerit, & erexerit unam Capellam sub titulo, & vocabulo Annuntiatæ B. M. V., & ad hunc effectum iamdudum usque sub die quinta mensis Maij proximè præteriti 1502. consignaverit quædam immobilia bona per ipsum empta usque sub die . . . . . . posita in Comitatu Florentiæ in Populo S. Severi a Legri Vallis Marinæ, prout patet manu Ser Donati Thomæ de Campellis Notar. Flor. sub dictis diebus.*

In detto Istrumento del dì 31. di Giugno, ove si parla dell' istituzione de' Cappellani vi sono queste parole, *Cum hoc quod Capellanus dictæ Cappellæ pro tempore existens percipiet honores, & immunitates aliorum Capellanorum dictæ Ecclesiæ.*

Si noti, che il primo Cappellano di questa Cappella fu Mess. Giovanni di Zenobio di Domenico del Fonubuona Cherico Fiorentino.

Cappella de' SS. Zenobi, e Luca, posta come sopra in Duomo.

3. DI questa Cappella non fu prodotto l' Istrumento di fondazione, nè altro documento, se non una

Por-

Portata fatta nel dì 20. Aprile 1563. da Mess. Giovanni Bianco del q. Giuliano Bianchi, nella quale si dice così: *Non ha obblighi alcuni particolari, ma l'ufizio da per me al solito degli altri Cappellani di detta Chiesa.*

Cappella sotto il titolo di S. Pier Celoro oggi posta in Duomo, e per prima era Chiesa Curata, ove di presente risiede il Reverendiss. Capitolo Fiorentino, che di Cura ne fu fatta Cappella.

4 Questa Cappella fu sgravata dal peso dell' applicazione delle Messe tassate da Monsig. Marzimedici nel dì 31. Luglio 1627. da Monsig. Vicario Generale Niccolò Castellani per suo Decreto de' 27. Agosto 1699.

Cappella de' SS. Cosimo, e Damiano.

5 Questa Cappella si suppone quella, di cui si parla nel Mandato di Procura fatto sotto dì 2. Maggio 1437. dal Nobile Cosimo di Giovanni de' Medici, e Lorenzo suo Fratello in Piero suo Figliuolo a fondare, e nominare al Reverendiss. Capitolo Fiorentino, per ottenere da esso l' Investitura Mes. Francesco di Giovanni da Laterina nominato per primo Cappellano a primæva fundatione, perchè in detto Mandato non si fa punto menzione del titolo di detta Cappella de' SS. Cosimo, e Damiano.

Nel Proemio di detto Mandato di Procura sta scritto così.

Volunt instituere prædictam Capellaniam pro salute Animarum suarum, necnon suorum Prædecessorum, & præcipuè bo. mem. olim Nobilis, & circumspecti Viri Averardi Francisci de Medicis, & Successorum, & Prædecessorum ejusdem, sicuti etiam ad augendum cultum Divinum in dicta Maiori Ecclesia.

E nella dispositiva, parlandosi degli Obblighi del Cappellani pro tempore, vi sono queste parole.

Idoneæ Personæ in Sacerdotalibus Ordinibus constitutæ eligendæ, & nominandæ in Officiatorem, & ad officiandum in dicta Ecclesia ad dictam Capellaniam.

 E po-

E poco dopo, ...

Quæ Persona idonea sit electa, deputata, & admissa continuè eidem Majori Ecclesiæ Cathedrali Florentinæ valeat, teneatur, & debeat deservire more aliorum Capellanorum dictæ Ecclesiæ Florentinæ.

Cappella di S. Sigismondo.

6 QUesta Cappella fu fondata adì 13. Maggio 1497. da Ser Giovanni del q. Lodovico di Pippo Communelli da Carmignano Prete Fiorentino, rogatone l' Istrumento da Ser Bartolommeo del quond. Guglielmo de' Zeffi.

Nella disposizione di detta Fondazione vi si dice quanto appresso, cioè.

Et obligatus sit dictus Capellanus, sic ut supra, præsentandus, & eligendus observare in omnibus, & per omnia constitutiones dictæ Ecclesiæ loquentes de modo, & ordine, quibus, & ad quos tenentur, & obligati sint hujusmodi Capellani circa celebrationem per eos faciendam, & de præsentia quibuscumque diebus, & horis in Ecclesia prædicta circa Officia Divina; Necnon etiam eumdem Capellanum obligavit, & teneri voluit ad celebrandum quolibet die in dicta Ecclesia pro Anima dicti Testatoris.

Cappella della SS. Annunziata, detta de' SS. Taddei, posta, come sopra, in Duomo.

7 QUesta Cappella fu fondata a' 21. Maggio 1489. per Rogito di Ser Pace de' Manbelli Notaio Pubblico Fiorentino da Mes. Antonio di Jacopo da Prato Prete della Diocesi di Pistoia, quale ne lascia il Padronato, ed jus di presentare per metà a' Consoli dell' Arte della Lana, e per l' altra metà al Sig. Antonio Thaddei Philippi, & eius hæredibus, & successoribus, &c. riservatone al Capitolo Fiorentino l' jus d' istituire, e confermare i Cappellani da nominarsi: la dota di fiorini 18. di suggello sopra una Casa su la Piazza degli Agli, e s' obbliga nel termine di sei anni arrogare del suo fino in fiorini trenta, con obbligo a' Cappellani pro tempore, come appresso.

item

Item voluit, & dispofuit, quod Capellanus, qui pro tempore fuerit, teneatur, & debeat celebrare Missas, & alia Divina Officia in dicta Ecclesia, prout faciunt alij Capellani eiusdem Ecclesię; Item teneatur, & debeat quolibet anno de Mense Martij dictus Capellanus facere in dicta Ecclesia pro remedio Animę dicti Ser Antonii unam Congregationem cum quindecim Missis, quę solvi debeant ad usum Congregationis; Item debeat idem Capellanus qualibet Hebdomada celebrare unam Missam in commemorationem Beatissimę Virginis Marię. Item teneatur, & debeat prefatus Capellanus in dicta Congregatione quolibet anno dare Cancellario dictę Artis Lanę sex uncias cerę albę in una candela, ad hoc ut dictus Notarius procuret, quod dicta Congregatio fiat, & celebretur; in qua quidem Congregatione intervenire debeant decem Capellani dictæ Ecclesiæ Florentinæ, qui non sint de numero Congregationis ad electionem Choristæ, &c.

Questa Cappella della SS. Annunziata, detta de' Taddei, fu tassata da Monsig. Marzimedici Arcivescovo di Firenze, ed Esecutore Apostolico in Messa quotidiana per il Fondatore, salvo un giorno di riposo la Settimana in dì feriato, come nel suo Decreto de' 21. Luglio 1625.; ma parendo al Successore di Mess. Antonio Ricci Cappellano nel tempo, che emanò il predetto Decreto, che fosse troppo aggravata, e avendo fatto ricorso a Monsig. Pietro Niccolini Successore di detto Monsig. Marzimedici, perchè si compiacesse moderare la predetta tassa, detto Monsig. Niccolini sentito il Sig. Proposto Lorenzo Capponi, e veduta, come si suppone, una Scrittura di Mess. Gabbriello Alberti, che scrisse in difesa a favore di Mess. Sebastiano Martinelli allora Rettore di detta Cappella, sotto di 26. Marzo 1638. decretò come si nota di sopra a carte *a* 26.

Cappella di S. Niccolò Vesc. e Conf. posta in Duomo

FU fondata adì 27. Ottobre nel 1445., come per Testamento rogato da Ser Jacopo di Ser Antonio di Jacopo del Reverendiss. Sig. Jacopo del q. Giovanni Ugolini Canonico della Cattedrale Fiorentina sotto l' infrascritte condizioni, e dichiarazioni, cioè.

Item voluit, & ordinavit, & ex nunc instituit. pro remedio

dio Animæ suæ, suorumque Parentum, Attinentium, & Benefactorum ejusdem. . . . . . in prædicta Ecclesia Floren. duas perpetuas Capellanias, sive duo perpetua Beneficia Ecclesiastica, unam sub vocabulo, & titulo S. Nicolai Episcopi, & Confess. ad Altare S. Zenobij sitas in eadem Ecclesia, & pro dote, sive Prębenda ipsius Capellanię, seu Beneficij, de qua perpetuus Capellanus ad illam, vel illud se valeat in eadem Ecclesia commode substentari, & ibidem Altissimo deservire perpetuò dedit, &c.

Qui parla all' assegnazione de' Beni per la Prebenda, e di poi nomina l'altra Cappellania di S. Agnese V. e M. con l' assegna pure de' beni per la Prebenda di questa. Vedi il num. 27.

Requisiti de' Cappellani da eleggersi, e presentarsi alle dette due Cappelle „ *debeat, seu debeant eligi, vel pręsentare ad illas (scilicet Capellanias) seu illarum alteram vacantes, seu vacantem, Capellanus, vel Capellani, qui sint, seu sit in triginta ad minus suę ętatis anno constitutus, seu constituti, ad Sacerdotium ante promoti, bonę vitę, conversationis honestę, & laudabilis famę, docti, & instructi in Divinis Officijs, literatura, & cantu; & quod habeant propria Breviaria, & non alst., &c.*

E parlando a gli obblighi de' Cappellani ordina così:

Item voluit, & ordinavit, quod tàm prędicti Capellani per ipsum Testatarem, vel alios, ad quos pertinebit nominationes, & ad dictas Capellanias institutiones, & quam ipsorum successores facere debeant continuam residentiam in Ecclesia memorata, & Divinis Officijs diurnis, & nocturnis ibidem horis singulis interesse teneantur, & debeant, & Missas more ipsius Ecclesię, & prout alij Capellani faciunt, celebrare, & alia facere, quę in ipsius Ecclesię constitutionibus jam factis, & etiam faciendis continentur, & in futurum contigerit ordinari, & etiam contineri.

Dispone dipoi immediatamente, che il Reverendissimo Capitolo Fiorentino faccia ogni anno un' Anniversario per l' Anima sua, come appresso.

Item voluit, & ordinavit, quod anno quolibet in perpetuum in die defunctionis suę, scilicet Testatoris, Capitulum dictę Ecclesię fieri faciat, & celebrari unum Anniversarium pro Anima ipsius Testatoris, „ & defunctorum prenominatorum,

rum, in quo expendantur vigintitres libræ monetæ Florentinæ hoc modo &c., videlicet; e quì dopo aver ordinato in che cosa si abbino da impiegare lire venti di detta somma passa a ordinare per le tre restanti „ *& tres libræ denariorum in eleemosyna duodecim Capellanis illa die pro ipsius Testatoris Anima Missas pro Defunctis celebrantibus, dando cuilibet soldos quinque monetæ prædictæ, & hæc per manus Distributoris Capituli* „ E per fare detto Anniversario, e le Feste de' predetti due Santi Titolari lascia al Capitolo un certo suo Credito con il medesimo, e un Podernio, quale in caso di trasgressione del Capitolo, vuole, che passi nelli due Cappellani pro diviso „ *cum oneribus supradictis, & quod ipsi Capellani teneantur, & debeant Anniversarium, & Festum huiusmodi facere in Ecclesia Hospitalis S. Mariæ Novæ, &c.*

Vuole in oltre, che ambedue detti suoi Cappellani sieno tenuti a spese delle loro Cappelle far celebrare ogni anno in perpetuo ne' giorni de' loro Titoli sei particolari Messe per sei Cappellani, o altri Sacerdoti, da eleggersi dal Capitolo, e che a ciascheduno de' detti sei Sacerdoti si dia un grosso d' argento.

Ordina similmente, che nel giorno della sua morte si celebrino Messe *cento* de' Morti per l'Anima sua, e degli altri sopra nominati, e si dia a' Sacerdoti un grosso per ciascheduno da' suoi Eredi, ed Esecutori, con due Candelette, e se in tal giorno non si potessero celebrare tutte, che si celebrino in una Settimana.

Lascia ancora a titolo di legato fiorini dieci *pro Missis Beati Gregorij dicendis per decem Capellanos, seu Sacerdotes pro Anima ipsius Testatoris, & supra nominatorum dicendis, & celebrandis.*

Siccome „ *pro Anima sua, & præfatorum Hospitali S. Mariæ Novæ florenos auri decem.*

E finalmente, perchè i Beni di dette due Prebende rimanghino liberi da ogni aggravio, vuole, che i pesi, e imposizioni imposte, e da imporsi dal Comune di Firenze si soddisfaccino con le rendite, e frutti d' alcuni Beni da comprarsi con la sua Eredità &c., ibi „ *quod si aliquo tempore contingat per Commune Florentiæ, vel alia quavis auctoritate aliquod onus imponetur supradictis Capellis*

pellis, seu bonis dictis Capellis pro dote assignatis, quod hujusmodi onera primo, & ante omnia solvantur de fructibus, redditibus, & proventibus talium bonorum emendorum, ita, & taliter, quod dictæ Capellaniæ, & earum bona pro dotibus earum assignata sine aliquo onere remaneant libera, & expedita, &c.

Questa Cappella fu ridotta in Messe dugento dal medesimo Monsig. Marzimedici, come per suo Decreto del dì 19. Dicembre 1628. Vedi sopra a 25. ove si è posto per extensum tutto il Decreto, &c.

Cappella della Presentazione di Maria Vergine, e S. Leone.

9 FU fondata questa Cappella adì 13. Maggio 1517. da Mess. Bartolommeo di Francesco Balbi Fiorentino S. T. Professore, e Cappellano della Cattedrale Fiorentina, come per istrumento rogato da Ser Filippo di Cione di Giovanni.

Nel Proemio di detta Fondazione si dice,, *Jamdiu instituit pi tatis, & pro salute Animæ suæ, & ob affectionem, quam semper habuit, & habet versus dictam Ecclesiam Cathedralem decreverit fundare, & erigere unam Capellanam in Ecclesia prædicta sub titulo Præsentationis B. M. V., & Sanctissimi Patris Leonis, &c.*

I Consoli dell'Arte della Lana promessero al sopradd. Fondatore di far pagare le distribuzioni Corali a' Cappellani pro tempore, ancorchè non avesse dato, nè volesse dare il fondo per dette distribuzioni, a riguardo della benemerenza, che avevano al predetto Fondatore per il lungo servizio prestato a quella Chiesa; e fra le condizioni, che pose nella fondazione vi è, che il primo Cappellano dovesse essere un tale Luigi suo Nipote carnale Cherico in minoribus d'anni 15. compiti, di cui sperava fusse a suo tempo per render buon servizio alla medesima Chiesa,, *& dictam Capellaniam benè officiare, & frequentare Chorum dictæ Ecclesiæ, ut decet bonum, & timoratum Sacerdotem; & in casu, quo præfatus Ser Aloysius Capellanus prædictus quandocumque decederet ex præsenti vitâ, superstite adhuc dicto Magistro Bartholomæo, quod ipse*

ipse Magister Bartholomæus pro una voce, & Spectabiles Consules Artis Lanæ Civitatis Florentiæ pro tempore existentes pro alia voce teneantur, & debeant eligere alium idoneum, & bonum Capellanum pro Capellania prædicta, cum hoc tamen, quod ipse Magister Bartholomæus, dum naturaliter vixerit, sit ipse Dominus, & administrator bonorum infrascriptorum, & in tali casu debeat dare, & solvere in pecunia numerata id, & quantum vigore legis solitum est dari, & solvi Substitutis dictæ Ecclesiæ, qui se exercent diu, noctuque in ipsa Ecclesia, &c.

Passando dipoi il Fondatore all' elezione passiva, vuole, che sieno preferiti ad ogni altro i descendenti delle linee di Francesco, e Batista fratelli, e figliuoli del quond. Bernardo di Francesco suoi nipoti carnali, purchè tocchino l' anno quinto di loro età „ *cum onere eligendi in Substitutum, & pro idoneo Substituto prædictum alium, qui se exerceat in Divinis, donec ipse sic electus fuerit promotus ad Sacerdotium; & dari interim Substituto prædicto id, & quantum solitum est dari, & solvi vigore legis pro tempore cæteris Substitutis dictæ Ecclesiæ.*

Per Dote di detta Cappellania assegna la metà d' un Podere posto a S. Salvadore a Leccio, con che volendolo tenere i Possessori dell' altra metà, sia tenuto il Cappellano darla loro in affitto per fiorini venti d' oro larghi in oro &c., il che pare sia il frutto intero della Prebenda di questa Cappella.

Questa Cappella fu sgravata dal peso delle Messe per il Fondatore impostoli l' anno 1628. da Monsig. Marzimedici, dal presente Monsig. Arcivescovo della Gherardesca, come per suo Decreto del dì 26. Ottobre 1712. riposto negli Atti della Cancelleria Arcivescovale.

Cappella di S. Maria, e Gaudenzio.

10 FU fondata detta Cappella da Prete Santi del q. Gaudenzio Lippi di Mugello Cappellano nella Cattedrale di S. Maria del Fiore della Cappella di S. Stefano dell' Arte della Lana il dì 20. Aprile 1465.

Nel Proemio di detta Fondazione si dice così „ *Cupiens* (dictus Presbyter Sanctes) *ut Divinus Cultus in Cathe-*

drali Ecclesia Florentina augeatur, & pro sua, & Animæ suæ salute, & suorum remissione peccatorum faciens omnia, & singula infrascripta cum consensu, verbo, & licentia, & authoritate D. Christophori de Valentinis . . . . Vicarij Generalis D. Archiepiscopi Florentini donavit, &c.

Qui passa a fare il fondo, o sia la Prebenda a d. Cappella, qual fondo consegna a' SS. Consoli dell'Arte della Lana, a' quali sostituisce lo Spedale di S. Maria Nuova, in caso di contravvenzione alla proibizione, che ne fa di non potere alienare i Beni assegnati senza suo consenso sua vita durante, e dona loro il Padronato di detta Cappella, e in tutto il predetto Istrumento di fondazione, e di donazione non vi si legge alcuna condizione, o peso per i Cappellani pro tempore.

Si osservi, che in questa Riformazione vi è un' anacronismo, perchè la Cappella si dice fondata il dì 20. Aprile 1465., e verso il fine di essa vi s' appone una condizione, che detta Arte sia tenuta mantenere a detto Fondatore,, *quamdam exemptionem sibi factam per Consules, & Consilium dictæ Artis Lanæ, de qua, & prout constat manu Ser Nicolai olim Michaelis Fei Dini Cancellarij Artis præfatæ in Libro Reformationum dictæ Artis signat. P. a 164. sub die 28. Novembris* 1469., qual Libro non si ritrova più in essere, e perciò non si è potuto ritrovare, che esenzione fusse questa, e di qual tempo preciso fosse stata concessa a detto Prete Santi Fondatore.

Negli Atti della Reduzione di Monsig. Marzimedici, che si trovano nell' Archivio Arcivescovale, vi si trova la copia d' un Testamento di detto Mess. Santi, rogato il di 28. Novembre 1465., e così fatto pochi mesi dopo la stipulazione della fondazione di questa Cappella, in cui detto Testatore lasciò titulo legati quattro fiorini per ciascheduna a quattro Chiese del Mugello, che governava, cioè S. Andrea di Pazzano, S. Maria a Vezzano, S. Gaudenzio all'Incastro, e S. Miniato di Piazzano, tutte Chiese Parrocchiali anco in oggi esistenti, con obbligo,, *pro faciendo in qualibet dd. Ecclesiarum unum Officium, & seu Annuale Mortuorum, in quo ad minus sint sex Sacerdotes pro emendo ceram, & alia necessaria, & opportuna dictis Officijs pro Anima dicti Testatoris, &c.*

Cap-

11 FUrono fatte dal Rettore di detta Cappella tutte le diligenze possibili per ritrovare la fondazione, e non essendogli riuscito, fu obbligato a celebrare le Messe tassate da Monsig. Marzimedici per il Fondatore.

Cappella della SS. Concezione, e S. Barbara.

12 QUesta Cappella fu fondata dal Reverendiss. Sig. Tommaso della Bordella Canonico Fiorentino il dì 4. Dicembre 1450, come dal di lui Testamento rogato detto dì, e anno da Ser Jacopo del q. Ser Antonio di Jacopo Notaio pubblico Fiorentino, come per gli Atti.

Per quello riguarda l'articolo, e disputa dell' applicazione delle Messe, si possono osservare l' infrascritte parole del predetto Testamento, cioè.

In primis legavit unum Podere situm in Populo S. Margaritæ à Montici, cui ab uno latere, &c. pro una Capella, vel Præbenda unius Capellani in Ecclesia maiori, sive Cathedrali Florentina, quæ Capella vocetur, & sit Capella Conceptionis Virginis Mariæ, cuius Capellæ sit primus Capellanus Presbyter Franciscus Laurentij de Vulparia, nunc Capellanus in præfata Ecclesia maiori; & quod dictus Capellanus, & qui fuerit pro tempore, teneatur, & debeat in festo S. Margaritæ, & S. Catharinæ, & S. Barbaræ, & in quolibet dictorum festorum facere dici sex Missas per sex Capellanos ad reverentiam festi talis occurrentis, qui Capellani sint antiquiores dictæ Ecclesiæ maioris, & pro eleemosyna cuilibet eorum det solidos quatuor, & unus ex ipsis sit Sacrista, cui dentur, & solvantur solidi quinque, ut sit magis sollicitus ad faciendum dictas Missas celebrare; & insuper præfatus Capellanus omni, & quolibet die Lunæ teneatur, & debeat celebrare Missam Mortuorum pro Anima dicti D. Thomæ, & suorum, nisi festum duplex occurrerit, & tunc restauret in sequenti; ita quod omni hebdomada celebret pro una vice prout supra.

Siccome si possono anco considerare quest'altre parole del medesimo Testamento, ivi „ *Item voluit, & reliquit quod de distributionibus, quas debet habere* (videlicet dictus

Testator) *tempore suæ mortis à Capitulo, vel de massa dictæ maioris Ecclesiæ, solvendis de tempore in tempus ematur una Possessio, sive Apotheca, in qua expendantur floreni centum, de cuius redditibus fiat unum Officium Mortuorum pro Anima prædictorum per Canonicos, & Capellanos dictæ Ecclesiæ, inter quos distribuantur libræ sexdecim, & de residuis redditibus fiat festum in die Conceptionis in Cappella Annunciationis, sicut per festum S. Andreæ cum cera competenti, secundum discretionem Præpositi, & Canonicorum &c.*, e più sotto „ *Item legavit quinquaginta ducatos, de quibus debeat emi una Possessio, quam legavit, & esse voluit Capellæ Conceptionis sitæ in Ecclesia S. Petri de Bordella, cum hoc, quod si Capellanus dictæ Capellæ non fecerit residentiam, & celebraverit ad minus tribus vicibus in hebdomada, quod illa Possessio sit, & perveniat ad Ecclesiam S. Petri prædictam, & quod Rector dictæ Ecclesiæ teneatur similiter celebrare ter in hebdomada in dicta Capella, ita quod dicta Possessio intelligatur, & sit ad perpetuum Cultum Divinum.*

Cappella de' SS. Maria, e Zanobi.

13 IL Rettore citato ad docendum &c., & dicendum causam quare &c., esibì negli Atti una Fede, o Ricordo, in cui si diceva così „ *e li Signori Canonici ne fussero Padroni loro, e avessero a fare l' elezione loro per dir Messa in Duomo, e servire in Divinis in detta Chiesa*; ma perchè non era detto Ricordo in forma provante, non si potè sapere d' onde fosse stato estratto, non si attese, &c.

In detto Ricordo si dice ancora, che detta Cappella di Santa Maria, e Zanobi, posta sull' Altar Maggiore, fu fondata nel 1287. da Filippo di Mess. Cavalcante, e di Mess. B° Cavalcanti per l' Anima di Mess. Jacopo Cavalcanti suo fratello maggiore, che fu Canonico in detta Chiesa: ma perchè non se n' è veduta giustificazione alcuna non se n' è fatto capitale, &c.

Cappella de' SS. Niccolò, e Michele.

14 QUesta Cappella fu fondata dal Reverendiss. Sig. Niccolò di Piero di Ser Jacopo di Mugello Canonico della

della Cattedrale Fiorentina, e Piovano di S. Cresci in Val Cava di Mugello il dì 8. Aprile 1471., come per Testamento rogato sotto detto dì da Ser Niccolò di Michele Dini Cancelliere dell' Arte della Lana.

Le parole del d. Testamento sono le infrascritte, cioè.

Item fecit, constituit, & ordinavit post mortem dicti Testatoris Patronos, Protectores, Gubernatores, & Defensores DD. Consules Artis Lanæ Civitatis Florentiæ, & duas partes eorum cuiusdam Capellæ nuper per eum ordinatæ in Ecclesia S. Mariæ del Fiore de Florentia, & ius eligendi, & presentandi Capellanum dictæ Capellæ post mortem Testatoris sub titulo, & nomine S. Nicolai, & S. Michaelis, & primam quidem, & ipsos capassandi (forte cassandi) *& removendi, & alium, seu alios de novo eligendi, & presentandi semel, & pluries, & eo modo, & forma, quibus, & prout, & sicut eis videbitur, & placebit, & duabus partibus eorum in concordia, & pro Prebenda dictæ Capellæ, & Capellani reliquit, & legavit Capellæ predictæ, & pro alimentatione, & presentatione Capellani eiusdem Capellę unum Poderectum &c. & ultra predicta reliquit, & legavit dictę Capellę de bonis dicti Testatoris florenos trecentos auri, quos dari, & solvi voluit per dictum Testatorem, & eius heredes quam citius potuerint Consulibus Artis Lanę Civitatis Florentię recipientibus pro dicta Capella, & Capellano eiusdem pro emendo bona immobilia, & alia faciendo, prout dictis Consulibus, & duabus partibus eorum in concordia videbitur, & placebit, & pro dando, & solvendo infrascripto Ser Piero* (iste est primus Capellanus nominatus à dicto Testatore) *Capellano dictę Capellę Prebendam suam unà cum dicto Podere super notato usque in quantitatem, & summam florenorum triginta auri, et non ultra ullo modo; et quod Ser Pierus Comitatus de Florentia sit, et esse debeat, et ex tunc elegit, et deputavit dictus Dominus Nicolaus post mortem suam in Capellanum dictę Capellę.*

Item iure legati reliquit, et legavit, ut supra Andreę filio olim Ser Pieri, Ser Iacobi de Mugello, et fratris carnalis dicti Testatoris unum Poderectum etc., et cum hoc, quod dictus Franciscus, et ipse Andreas, et quilibet eorum in solidum, et in totum teneantur, et debeant dare, et solvere quolibet anno in perpetuum Distributori S. Marię del Fiore de Florentia

rentia libras quinque flor. piccioli pro faciendo quolibet anno unum Officium, seu Annuale in die obitus dicti Testatoris pro Anima dicti Testatoris Nicolai.

Qui lascia, che si compri un Messale, un Libriccino della Madonna, e un' altro de' Morti per d. Cappellano.

In omnibus autem aliis suis bonis, etc. suos hęredes universales instituit, fecit, et esse voluit Capellam prędictam pro una dimidia, et pro alia dimidia Librariam S. Marię del Fiore de Florentia; omnia alia verò Suppellectilia, et bona mobilia existentia, et pertinentia ad d. D. Nicolaum, vel aliquem pro eo, voluit dictus D. Nicolaus, quod dimidia ipsarum pertineat, & spectet, deductis expensis eius Funeris, & Sepulturę, & pertinere, & spectare voluit pleno iure dominij omnibus hæredibus dicti Testatoris prędictis, & infrascriptis; cum hac tamen conditione, videlicet, quod dicti hęredes teneantur, & debeant quolibet anno in perpetuum facere, seu, & fieri facere in dicta Ecclesia S. Mariæ del Fiore de Florentia pro Anima dicti Testatoris unam Officium, & seu Annuale Mortuorum, cui interveniant, et intervenire debeant triginta Sacerdotes, qui dicant, et celebrent triginta Missas, solvendo eis, et cuilibet eorum pro qualibet Missa solidos tres flor. picc., et pro emendo ceram, et alia opportuna pro solvendo, et dando Capitulo dictę Ecclesię omne id totum, et quidquid videbitur Consul: Artis Lanæ, et duabus partibus eorum, ut supra, non excedendo ultra triginta Missas quantitatem, et summam florenorum trium auri, et si superessent dentur Pauperibus Christi amore Dei pro anima dicti Testatoris, in hoc earum conscientias onerando; et hanc asseruit, etc.

Cappella di S. Gio: Grisostomo.

15 Questa Cappella fu dotata il dì 25. Gennaio 1459. come apparisce da una Riforma de' Consoli dell' Arte della Lana, da Monsig. Girolamo de' Ricci Arcivescovo di Pisa, in esecuzione della mente di Monsig. Piero de' Ricci parimente stato Arcivescovo di Pisa, con le infrascritte condizioni, cioè.

Item, che mentre che vive Monsig. Girolamo de' Ricci, debba, e possa usufruttuare detti Beni, e quello, in che si convertissero, vendendosi i detti Beni, dummodo che il detto Mon-

Monsig. Girolamo sia obbligato di dette Entrate pagare fiorini venticinque l'anno da darsi ad un Cappellano, perchè ufizzi una Cappella in S. Maria del Fiore, il quale s'abbia a eleggere al presente, o per tutto il tempo di sua vita per detto Monsig. di Pisa; e detto Cappellano sia tenuto, e obbligato quattro volte dir Messa la Settimana a una Cappella, la quale si nominerà per detto Monsignore di Pisa, ed avendo o per offizio, o per malattia, o per qualunque altra cagion legittima di non poter dir Messa, oltre a' quattro dì della Settimana, che almeno sia obbligato farla dire per sostituta persona, e tutte le Feste comandate, e che l'Arte della Lana, a chi per loro fusse deputato, debba fare, che dette cose abbiano effetto, come è detto di sopra, in questo aggravando ciascuno le loro coscienze a chi fusse commesso.

Item esso Monsig. Girolamo, e sue Entrate sia obbligato ciascun anno pagare alla detta Arte lire venticinque piccioli, delle quali la detta Arte debba fare un' Ufizio in S. Maria del Fiore alla Cappella si nominerà di sopra, che almeno vi siano Preti trenta, e ciascun dica la sua Messa, e sienvi almeno libbre venti di cera, lo quale lo debbano fare ogni anno al dì dopo la festa di S. Gio: Grisostomo per l'Anima, e commemorazione dell' Arcivescovo Pietro de' Ricci già Arcivescovo di Pisa.

Item mancando detto Monsig. Girolamo, i sopraddetti Beni, e rendite di essi rimanghino alla detta Arte, con questi patti, e modi, cioè.

Che si debba eleggere un' altro Cappellano, oltre a quello di prima, che debba dir Messa in S. Maria del Fiore a un' altra Cappella, la quale deputerà detto Monsig. di Pisa, e sia obbligato a dir Messa nel modo, e forma, che si dice di sopra all'altro Cappellano; e che debbino avere fiorini trenta l'anno per uno, così questo, come quello di sopra dopo la detta morte di Monsig. Girolamo de' Ricci; e che esso Cappellano debbino eleggere i Consoli, che per il tempo fussero dell'Arte della Lana, o le due parti di loro, e aggravando in questo le loro coscienze, pigliando persona buona, e idonea, e vivendo detto Monsig. di Pisa, gli debba eleggere lui tutti a due i detti Cappellani.

E qui passandosi a disporre del Padronato attivo per dopo la morte di detto Monsig. Girolamo, il che per brevità

vità si tralascia, non facendo a causa; soggiungono al proposito di che si tratta quanto appresso.

Item, che dopo la morte di Monsig. di Pisa delle dette Entrate si debba vivendo, o morendo detto Monsig. Girolamo pagare all' Arte della Lana lire venticinque piccoli per fare un' Ufizio allo Cappella si deputerà, come di sopra, per l' Anima di d. Monsig. Girolamo de' Ricci Arcivescovo di Pisa, e nel modo, e forma sia obbligato come quello dell' Arcivescovo Piero.

Item, che quello vi fosse d' entrata più che d' uscita anno per anno debbino dare per l' amor di Dio, in maritar Fanciulle, a in comprare ornamenti necessarj alla detta Cappella, cioè Pianete, Tovaglie, e Paramenti, e come parrà al d. Monsig. di Pisa lui vivente, e non chiarendo d. Monsig. di Pisa, quale di dette due cose s' abbia a fare, si rimanga come nel presente Capitolo si contiene per l' Anima di d. Arcivescovo Pietro, e di d. Monsig. di Pisa, in questo aggravando le loro coscienze; cioè siano obbligati delle Rendite, che vi avanzassi, dare per Dio le due parti, e l' altra parte rimanga liberamente alla detta Arte della Lana, ed in favore di detta Arte. Li Titoli delle Cappelle si hanno a ordinare siano questi, cioè, la prima per la buona me. dell' Arcivescovo Piero in S. Gio. Grisostomo, la seconda intitolata in S. Giuliano, non obstantibus, &c.

Cappella di S. Girolamo.

16 Questa Cappella fu fondata alli 16. di Luglio 1465. dal Reverendiss. Sig. Antonio de' Pichinis Canonico Fiorentino, e Piovano di S. Andrea a Cercina, come dalla Fondazione esibita in Atti, in cui si leggono l' infrascritte cose, e condizioni, cioè.

Considerans dictus Antonius, quod nil certius morte, & incertius hora mortis, volens providere saluti Animæ suæ, suorumque Defunctorum, de suis bonis proprijs disponere intendens de licentia, & consensu præfati D. Archiepiscopi, ordinavit, disposuit, & constituit unam Capellaniam, seu Capellam in Cathedrali Ecclesia Florentina sub titulo Divi Hieronymi, in qua stare, & servire debeat, & celebrare Divina Officia, & Missas unus Capellanus, qui sit Presbyter, & bene doctus, & bonæ conditionis, & famæ, ætatis vigintiquinque ad minus, eligendus, & nominandus per dictum Antonium,

tonium, & alios, alium, seu alios, cui, vel quibus ius nominandi, & eligendi concesserit in futurum; cui Capellæ pro dote, & sustentatione Capellani ibidem ponendi, & instituendi dedit, & concessit infrascripta bona cum pactis, modis, & conditionibus infrascriptis.

E dopo la descrizione de' beni assegnati per dote alla Cappella, si soggiunge in detto Documento quanto appresso:

Quæ omnia bona dedit, & concessit prædictæ Capellaniæ, & mihi Notario pro ea recipienti, reservato sibi usufructu toto tempore vitæ suæ, & cum pacto, conditione &c., quod Capellanus pro tempore in dicta Capella deputandus debeat deservire in dicta Copella, & cum pacto, quod supradicta bona supra donat a d. Capellæ non possint aliquo modo alienari, neque aliquem contractum facere, in quo alienentur; aliàs dicta bona devoluantur ad manus Universitatis Artis Lanæ Civit. Florentiæ, de quibus redditibus debeat facere deservire in dicta Capella, prout tenetur ille, qui alienat, &c.

Item cum pacto, & conditione, quod Capellanus dictæ Capellaniæ debeat de redditibus supradictis quolibet anno in perpetuum facere in dicta Ecclesia Cathedrali unum Officium Mortuorum, seu Congregationis Societatis Presbyterorum Civitatis Florentiæ, in qua etiam intervenire debeant, & possint Canonici, & Capellani dictæ Ecclesiæ Cathedralis, licet non sint dictæ Congregationis, & de prædictis redditibus debeat solvere eleemosynas, & alia onera dicti Officij, eo modo, & forma, prout consuetum est fieri in alijs Congregationibus dictæ Societatis, quam Congregationem facere teneatur dictus Capellanus quolibet anno in die mortis dicti D. Antonij, vel infra dies octo proximè futuros, ac etiam teneatur facere fieri festum S. Hieronymi quolibet anno in perpetuum in die dictæ festivitatis, in quo expendantur ad minus libræ octo, &c.

Cappella de' SS. Andrea, Giacomo, e Filippo.

17 Di questa Cappella non fu esibito alcun Documento, fuori che una Fede della Rendita de' Beni di detta Cappella del tempo presente, che non fu creduta sufficiente all' effetto di cui si trattava in questa, e altre cause, &c.

Cappella di S. Tommaso di Cantuaria.

18 QUesta Cappella si crede fondata dal Sig. Stoldo del q. Neri Buondelmonti Canonico Fiorentino poco avanti l'anno 1340., perchè è stato esibito negli Atti un Mandato di procura fatto dal Reverendiss. Capitolo Fiorentino nel dì 8. Giugno di detto anno 1340. a ricevere dagli Eredi di detto Sig. Stoldo i Beni assegnati alla Prebenda d'una Cappella da esso fondata, e quelli consegnare al nuovo Cappellano, come per rogo di Ser Buonaccorso del q. Gerini del Cacciato di detto dì, e anno, che è l'appresso.

Pateat omnibus evidenter, qualiter cum dudum Nobilis Miles D. Stoldus olim D. Nerij de Buondelmontibus de Florentia Canonicus Florentinus suum condiderit Testamentum, in quo quidem inter cætera reliquerit, voluit, disposuit, & mandavit, quod de bonis suis per hæredes dicti olim D. Stoldi assignarentur, & darentur Capitulo Ecclesiæ Florentinæ tot, & tales Terræ, Possessiones, & Bona sita in aliquo Plebatuum descriptorum in Testamento prædicto, quod de ipsorum fructibus, reddutibus, & proventibus posset quidam Capellanus, qui staret in dicta Ecclesia, & cuidam Capellæ, de qua in dicto Testamento fit mentio, continue deserviret, perpetuò, sufficienter, & idoneè substentari, prout hæc, & alia sic, vel aliter in Testamento prædicto scripto manu pub. Not. dicuntur plenius contineri, & per discretum Virum Ioannem Bonaccursij Populi S. Stephani ad Pontem data, & assignata fuerunt Sindico d. Capituli, prout hæredibus d. olim D. Stoldi quædam Possessio, & Bona contenta, & confinata in Instrumento inde facto manu Ser Vaghentis Vocati Cantini filij olim Busi Notarij danda, & assignan., ac deputan. in dotatione, & pro dotatione dictæ Capellæ, ac sustentatione Capellani prædicti, sub certis pactis, & conditionibus in ipsa assignatione per dictum Joannem facta *contentis, & alia fieri debeat assignatio, & datio possessionis, & bonorum occasione præmissa. Hodie convocatis Canonicis, & Capitulo dictæ Ecclesiæ Florentinæ ad sonum Campanellæ dictæ Ecclesiæ, ac de mandato Vener. Viri D. Nerij de Corsinis Præpositi dictæ Ecclesiæ, ut est moris, & ob dictam convocationem congregatis dicto D. Nerio Præposito, ac RR. Viris DD. Fran-*

cisco

cisco de Magistris Archidiacono, & Canonico Thoma de Salterellis, Canonico Simone de Sapitis, Canonico Pero de Bertaldis Archipresbytero, & Canonico Fredo de Rinuccis Thesaurario, & Canonico dictæ Ecclesiæ Florentinæ, qui sunt duæ partes, & ultra Canonicorum, & Capituli dictę Ecclesiæ residentium, & vocem habentium. Ipsi D. Præpositus, Canonici, & Capitulum, videlicet d. D. Præpositus pro una voce tantum ratione Præposituræ, & d. D. Fredus pro duabus vocibus, una videlicet ratione Thesaurariæ, & alia ratione Canonicatus, & quilibet aliorum pro una voce solummodo Canonicatus ipsorum, & cuiusque ipsorum, & dicti Capituli, & Ecclesiæ vice, & nomine, & omni modo, via, & iure, quibus magis potuerunt assignationem, dationem, & concessionem acceptantes, ratificantes, & approbantes cum omnibus, & singulis pactis, & conditionibus in illa contentis fecerunt, constituerunt, & ordinaverunt eorum, & cuiuscumque ipsorum, & dicti Capituli, & Ecclesiæ Sindicum, Procuratorem, Actorem, & certum Nuncium specialem, ac Commissarium.

Discretum Virum Ser Lapum Peruzzij de Ribusi Capellanum dictæ Ecclesiæ ibidem præsentem, & acceptantem specialiter, & nominatim ad recipiendum pro ipsis D. Præposito, Canonicis, & Capitulo, & Ecclesia Florentina quamcumque assignationem, dationem, concessionem, ac donationem per quamcumque personam fiendam de quibuscumque Bonis, Terris, & Possessionibus occasione præmissa cum omnibus pactis, conditionibus, *& tenore, quibus, & prout, & sicut dicto eorum Sindico, & Procuratori placuerit. Et insuper ad recipiendum, apprehenden., & intran., ac tenen. Possessionem, & Tenutam corporalem, vel quasi ipsorum bonorum tam assignatorum, quàm assignand. dicta occasione Capitulo memorata. Necnon ad dandum, & assignan. dicta Bona, & Possessiones tam assignata, quàm assignanda, ut dictum est in Prębendam, & pro Prębenda discreto Viro Presbytero* Ioanni Boni de Pontanico *electo, & instituto in Capellanum, & pro Capellano dictæ maioris Ecclesiæ ad Capellam in dicto Testamento contentam. Dictumque Presbyterum Ioannem ponendum, & inducen. in tenutam, & corporalem possessionem, vel quasi dictorum bonorum, ac Pręhendæ ponendum, & inducen., omniaque, & singula facien.,*

 quæ

quę in pręmissis, et quolibet præmissorum fuerint opportuna, et quę ipsimet constituentes possent facere, si personaliter interessent, etiam si mandatum exigatur speciale promittentes se firmum, & ratum, & gratum perpetuò habiturum totum id, et quidquid per dictum eorum Sindicum, et Procuratorem actum fuerit, sive gestum sub obligatione bonorum dicti Capituli, et Ecclesię.

Iacobus de Sermannis Minister in Generali Archivio pub. Florent. subscripsit die 17. Martij 1715. ab Incarn. Salv. etc.

Cappella de' SS. Jacopo, e Filippo, altrimenti de' SS. Maria, e Zanobi.

19 PAre, che questa Cappella nel 1433. non fusse collativa, ma semplice Ufiziatura, perchè in un Libro dell'Oratorio, e Compagnia di S. Maria d'Orsanmichele, principiato in d. anno, a carte *a* 74.*t.* si dice così:

Un Cappellana deputato a ufiziare in S. Reparata una Cappella per l'Anima di Mona Simona fu di Ser Piero Maconi, di cui la Compagnia è Reda, che lasciò questa per incarico di fare ufiziare detta Cappella; avere per suo salario per fare detto esercizio lire cinque, e soldi dieci il mese, che si pagano de' denari della Compagnia, come si pagano quelli, che uffiziano nell' Oratorio, e andare a spese come quelli Mona lire 60. piccioli.

Item in un'altro Libro di d. Offizio d'Orsanmichele intitolato Campion Verde, scritto nell' idioma latino, e compilato l'anno 1451. *a* 283. si dice:

Expensæ „ *Capellanus unus deputatus ad celebrandum in S. Maria del Fiore, seu S. Reparata in una Capella pro Anima D. Simonæ Uxoris olim Ser Pieri Maconi, cuius ista Societas est hæres; quæ reliquit hoc pro onere, pro faciendo celebrare in dicta Capella, & debet habere pro suo salario pro dicto exercitio libras 5., & solidos 10. in mense, quæ stantiari convenit tempore, quo fiunt stantiamenta aliis Presbyteris, habita fide manu Appunctatoris dictæ Ecclesiæ maioris, quod ipse Capellanus officiaverit dictam Capellam quotidiè, & sic in anno libras 66. in Registro veteri S. Ioannis a 304.*

Il Cancelliere di detto Oratorio d'Orsanmichele, che ha

ha estratto le predette due Partite attesta ex se, *che i Cappellani dell' Oratorio d' Orsanmichele, che sono dodici, e hanno lire diciotto il mese per ciascuno di salario, non son tenuti d' applicare il Sacrifizio, ma a dir Messa quotidiè in detto Oratorio, e alle Messe cantate, e Vespri.*

Questa Cappella da gran tempo è collativa in titolo, e gode le distribuzioni Corali il Rettore pro tempore.

Cappella di S. Stefano.

20 Questa Cappella si suppone quella, che fondò il Sig. Vieri di Cambio de' Medici l' anno 1392. il dì 26. Giugno, ancorchè nella Riforma esibita negli Atti dal moderno Cappellano, fatta detta Riforma nel Magistrato de' SS. Consoli dell' Arte della Lana, a' quali fu riservato il Padronato della medesima, non vi si nomini il titolo assegnatoli dal Fondatore; dovendosi sapere, che sotto il titolo dell' Invenzione di S. Stefano ve n' è un' altra fondata dall' Arte della Lana l' anno 1444., come di sotto, al numero 36.

Le parole della predetta Riforma sono queste, cioè, *Exponitur Vobis DD. Consulibus Artis Lanæ Civitatis Florentiæ pro parte D. Vieri Cambij de Medicis de Florentia, quod cum ipse, & Progenitores sui de dicta stirpe de Medicis ad Matricem Ecclesiam S. Reparatæ, seu S. Mariæ Floris Cathedralem Ecclesiam Florentinam devotionem singularissimam habuerunt, & habeant, tum quia principalis, & maior est Ecclesia Civitatis, & tum etiam quia ferè omnes Prædecessores sui, qui ex hoc sæculo migraverunt apud ipsam Ecclesiam sunt sepulti; Cupit ipse D. Vierus dictam Ecclesiam, maximè in spiritualibus honorare, & in ipsa cum debitum solverit sepeliri; & quia etiam ipse D. Vierus semper fuit, & esse intendit devotus, & amator dictæ Artis, & Universitatis, & iugiter promovit statum eiusdem; Qualiter Dominationi Vestræ supplicat reverenter quatenus præfatæ suæ devotionis intuitu, & etiam absque aliqua probatione, vel fide facienda de prædictis, vel aliquo ipsorum, dignemini providere, & deliberare pro ornamento dictæ Ecclesiæ, quod idem D. Vierus possit, & sibi liceat facere, & construere, & seu fieri, & construi facere intra corpus, & parietes in pavi-*

mento

mento tantum dictæ Ecclesiæ, videlicet in infimo gradu scalarum ad præsens ascendentium ad Altare maius infra ubicumque elegerit, & voluerit, & non aliter in muro, vel loco eminenti quoquomodo, quamdam Sepulturam cum Lapide marmoreo desuper, & in dicto Lapide facere designari, sculpi, & apponi Arma, seu Insignia dicti D. Vieri, ubi, quomodo, & prout voluerit; & quod Corpus, seu Cadaver dicti D. Vieri cum vita recesserit, possit recondi, & tumulari in dicta Sepultura liberè, & impune, & tamen apposito, & declarato per ipsum D. Vierum, quad ad conservandam, & augendam devotionem prædictam, & Cultum Divinum in illa (scilicet Ecclesia) & pro salute Animæ suæ idem D. Vierus entendit, & vult in dicta Ecclesia creari, erigi, & fieri unam Capellaniam, & ad illam eligi, addi, & deputari unum Capellanum idoneum, & in Sacerdotali ordine actualiter tunc temporis constitutum ultra numerum Capellanornm ad præsens in dicta Ecclesia existentium, qui debeat in ipsa Ecclesia in Divinis Officijs deservire, & ordinare, & deputare dotem idoneam pro dicta Capellania, & alimonia, & sustentatione Capellani præfati, prout inferius dicetur, & quod dicti Capellani electio, & deputatio, &c.

E quì passa a ordinare il Padronato a favore dell'Arte, e l' jus d' instituire alli SS. Canonici del Capitolo Fiorentino, ibi „ *nominandi, & præsentandi dictum Capellanum, nunc, & in perpetuum quandocumque, & qualitercumque ipsa Capellania vacaverit, ut est dictum, DD. Canonicis Ecclesiæ prælibatæ, qui tempore fuerint, per eos confirmandum, & instituendum, seu admittendum, & deputandum ad sic, ut præfertur in Divinis Officijs ad deserviendum in illa, ac etiam Capellanum sic electum, & præsentatum, & confirmatum, vel adiunctum, seu, ut præfertur admissum, & deputatum removendi, quando & quoties & prout, & sicut pro honore dictę Ecclesię melius videbitur DD. Consulibus prælibatis.*

Promette ancora detto Sig. Vieri Fondatore di costituire la Dote, o Prebenda di detta Cappella, ibi „ *dare, consignare infra mensem pro dote dictæ Capellaniæ, & alimonia, & sustentatione Capellani, ut pręmittitur eligendi, confirmandi, & instituendi, seu deputandi deponere penes Camerarium dictę Artis pro ipsa Arte recipienti florenos octingentos*

gentos auri &c., quos quidem florenos octingentos Consules d. Artis pro tempore existentes, seu duæ partes eorum, aliis etiam absentibus, possint, & eis liceat, & teneantur, & debeant convertere, et expendere sub nomine d. Artis in emptione bonorum immobilium, de quibus, & prout eis videbitur semel, et pluries; quorum quidem bonorum redditus, fructus, et proventus ipsi DD. Consules possint, et eis liceat, ac debeant in totum, vel in partem convertere, deputare, exhibere, et assignare pro victu, et alimonia dicti Capellani, et partem pro ornamento, et cultu dictæ Ecclesiæ, prout videbitur utiliùs convertere, etc.

Tutta questa disposizione fu accettata da' predetti Signori Consoli, e ne fecero il loro Decreto, come in piè di detta Riforma, &c.

Cappella di S. Cecilia.

21 Questa Cappella fu fondata in Duomo da Mess. Ruggieri del q. Mess. Uberto degli Adimari adì 10. Luglio 1342., come per Rogo di Ser Bonaccorso del q. Gerini del Cacciato, e fu detto quanto appresso:

Cum Nobilis Miles Dives Roggerius q. D. Uberti de Adimaribus de Florentia intendat pro remedio Animæ suę, et Parentum quædam sua bona donare Ecclesiæ Florentinæ, et Capitulo ejusdem Ecclesiæ, cum conditione videlicet, quod de ipsis bonis per ipsum Capitulum ordinari, et creari debeat in ipsa Ecclesia una Prębenda ad usum unius Capellani, certo modo eligenda, et instituenda perpetuò duratura, etc., e quì s'accetta dal Proposto, e Canonici ivi nominati la Donazione de' Beni costituenti la Prebenda, e dipoi si segue, &c.

Supradictus D. Roggerius ex certa scientia, et non per errorem pro remedio Animę suę, et suorum Parentum, et propter devotionem, quam semper habuerunt ad Ecclesiam Florentinam; obtulit, et donavit, et titulo donationis irrevocabiliter, et inter vivos, dedit, tradidit, et concessit dicto D. Præposito, etc. infrascripta bona. Un Podere, etc. cum pactis tamen, modis, et conditionibus infrascriptis, quod de ipsis bonis per dictum Capitulum constituatur, et fiat una Pręebenda, et Capellania sub veneratione Beatæ Ceciliæ Virginis,

ginis, et Martyris ad usum unius Capellani perpetuò in dicta Ecclesia duratura, etc.

Post mortem verò dicti D. Roggerij vacantibus Capellania, et Præbenda prędictis reformatio dictę Capellę, & Prębendę, & institutio Capellani, ac ipsa collatio ad dictum Capitulum liberè, & absque electione, vel presentatione aliqua pertineat pleno jure, qui quidem Capellanus sic institutus ipsa bona, & fructus, redditus, & proventus ipsorum, & dictę Prębendæ habeat, & percipiat integraliter toto tempore, quo fuerit Capellanus ad Capellam prędictam, & habeatur, & reputetur d d. Capitulo, ut verus, & perpetuus Capellanus Ecclesiæ Florentinæ, & gaudeat omni privilegio, & immunitate, quibus gaudent alij Capellani Ecclesiæ memoratæ, & ita in omnibus tractetur, percipiatur, & habeatur, & teneatur, & debeat idem Capellanus post mortem dicti D. Roggerij quolibet anno facere, & fieri facere in dicta Ecclesia in dię Anniversario depositionis dicti D. Roggerij per Præpositum, Canonicos, Capellanos, & Clericos ipsius Ecclesiæ infrascripta Missa, & Officium Mortuorum pro eius Anima solemniter decantari cum Campanę pulsatione, alijsque solemnitatibus in huiusmodi Anniversarijs consuetis pro quidem Anniversario celebrando dictus Capellanus expendat; & expendere teneatur de fructibus dictæ Præbendę libras decem ponderis fiorini piccioli, de quibus quidem emat unum Torquem de cera libræ decem ponderis, & libras quatuor Candelarum comburendarum in Anniversario antedicto, residuum verò dictarum librarum decem detur, & distribuatur inter Prępositum, Canonicos, Capellanos, & Clericos dictę Ecclesię, qui interfuerunt Anniversario memorato &c. „ e poco sotto si torna a dir così „ *& quod dicta bona supra donata sint una Prębenda ad usum Cappellani prędicti, iuxta formam in Donatione contentam, qui quidem Capellanus teneatur ad singula in dicta Donatione descripta, habeatur, tractetur, & reputetur, ut alij Capellani Ecclesię Florentinę.*

Cappella de' SS. Sebastiano, e Zanobi.

82 Di questa Cappella non se n' è veduta la Fondazione, e però non si può dire chi ne fosse il Fondatore, e di che tempo fusse stata fondata; solo si può asserire,

rire, che nell' anno 1525. fusse fondata, perchè il Rettore moderno ha esibito in Atti una Portata del dì 26. Luglio 1525., in cui il Rettore di quel tempo di d. Cappella nell' assegna de' Beni, e rendite della medesima dice essere d. Cappella degli Eredi di Giovanni Rucellai.

Esibisce pure il moderno Rettore un' Attestato del Ministro delle Decime Ecclesiastiche, contenente „ *che fra le Portate, che furono fatte l' anno 1525. de' Benefizj, e Cappelle poste nella Metropolitana Fiorentina, in alcune vi sono notati gli obblighi delle medesime, e in altre non vi sono notati, come apparisce in quella de' SS. Sebastiano, e Zanobi in detta Metropolitana* „ forse per provare, che non essendo stati notati in quella di questa Cappella obblighi d' alcuna sorte, si provi non avere avuto nè meno il peso di celebrar Messe per il Fondatore.

Cappella di S. Iacopo Maggiore, altrimenti de' SS. Jacopo, e Filippo.

23 Di questa Cappella non è stata esibita la Fondazione; ma in un Ricordo prodotto dal moderno Rettore si dice fondata da Giovanni di Lorenzo de' Bianciardi, qual Ricordo, o Portata, di cui ancora non se n' è veduta la legalità, e di dove sia stata estratta, dice così:

Cappella di S. Iacopo Maggiore sopra l' Altare di d. Santo fu fondata da Giovanni di Lorenzo de' Bianciardi. Detta Cappella era già nella Chiesa di S. Pier Celorum, dove oggi è il Capitolo, e prima la Libreria. Ha di Prebenda una Bottega d' Arte di Seta in Mercato Nuovo, paga l' anno scudi venti in circa, ogni sei mesi la rata. Ha dall' Opera ogni anno d' aggiunta lire venzei Il Cappellano è obbligato dir Messa in Duomo.

Per supplire alla legalità, che manca nel predetto Ricordo, fu prodotto uno Stanziamento de' SS. Consoli dell' Arte della Lana del dì primo Settembre 1485., da cui si raccoglie, che la sopraddetta Cappella s' atteneva alla Famiglia de' SS. Bianciardi, e che era stata fondata molti anni prima anco dell' anno 1448., nel quale fu trasferita dalla Chiesa Curata di S. Pier Celoro, per

K farvi

farvi in essa una Libreria pubblica, ora ridotta a Capitolo de' Reverendissimi SS. Canonici del Duomo, nella Chiesa Maggiore Fiorentina, e nel detto Stanziamento si dice quanto appresso:

Die prima mensis Septembris 1485.

Item quanto, &c. Dinanzi a Voi SS. Consoli dell' Arte, e Università della Lana della Città di Firenze, ed a chi s' aspetta, ed appartiene, si dice:

Mess. Antonio di Francesco Bianciardi Clerico Fiorentino, e Cappellano della Cappella di S. Iacopo de' Bianciardi sita nella Maggior Chiesa Fiorentina, che egli è certa cosa, che insino a detto dì 11. di Settembre 1448., o altro più vero dì, essendo nella Chiesa di S. Piero Cœlorum di Firenze una Cappella de' Bianciardi, e volendo gli Operai di detta Maggior Chiesa Fiorentina ridurre la detta Chiesa di S. Piero Cœlorum a Libreria, permutarono la detta Cappella de' Bianciardi posto in detta Chiesa di S. Piero Cœlorum in detta Chiesa Fiorentina, con consentimento, e volontà di Francesco, e Lorenzo Bianciarde, Padroni di detta Cappella, e predetti Operai, che allora sedevano, promessero a detti Padroni, e per loro partito deliberarono, che ogni volta, che alla detta Cappella fossi Cappellano, il quale celebrassi in essa, e intervenisse a' Divini Ufizj in predetta Maggior Chiesa Fiorentina, dovessi avere per aggiunta in supplimento, oltre a quello, che egli avesse, fiorini cinque d' oro ogni anno; ed essendo certa cosa, che detto Mess. Antonio, già sono anni nove, fu Cappellano della detta Cappella, e in detta Cappella, e in detta Maggior Chiesa Fiorentina per mezzo di suo Sostituto ha celebrato continuamente, e celebra, ed è intervenuto, e continuamente interviene alli Divini Ufizj, e però il detto Mess. Antonio Cappellano predetto demanda per Voi si dichiari, e deliberi, che per l' avvenire a esso Mess. Antonio Cappellano predetto sia dato, e pagato qualunque anno fiorini cinque d' oro di suggella per aggiunta, e supplimento, oltre a quello, che egli ha, come per detti Operai allora a detti Padroni fu promesso, e per loro Partito deliberato; con questa condizione nondimeno, che al detto Mess. Antonio non si possa, nè debba in alcun modo fare alcuno Stanziamento, o pagamento di detti denari, se prima non ha solennemente finita la detta Opera di tutto quello, che fino al presente

fente potesse domandare per vigore di tal Partito, o deliberazione, in modo, che mai per alcun tempo in futuro per lui, o suo successore si ne possa domandare alcuna cosa, &c. non ostante, &c.

Morto, o rimosso dalla detta Cappellania il Mess. Antonio di Francesco Bianciardi, ec. adì 26. Agosto 1488. fece istanza Mess. Matteo di Ser Benedetto Ubaldini suo Successore d'avere il predetto augumento di fiorini cinque d'oro l'anno, narrando come nel predetto soprapposto Stanziamento, ma non si vede, che allora ottenesse, pretendendo i SS. Consoli, che l'augumento di detti fiorini cinque fosse stato fatto alla Persona, e non alla Cappella; in oggi però i Rettori di detta Cappellania riscuotono dall'Opera del Duomo lire venticinque.

Cappella di S. Giovanni ante Portam Latinam.

24 Questa Cappella, che è posta ancor'ella in Duomo, fu sgravata da Monsig. della Gherardesca il dì 6. Marzo 1710. ab Inc. , come per suo Decreto esistente nella Filza di Cancelleria dall'anno 1710. all'anno 1712.

Fu allora prodotto un Ricordo estratto dall'Archivio dell'Insigne Collegiata di S. Lorenzo, soscritto dal Sig. Canonico Domenico Soderini Archivista, e preso, come ivi s'attesta, di propria mano da Mess. Giovanni di Lionardo Grilli Priore di detta Collegiata, ed uno degli Esecutori Testamentarj di Mess. Giovanni di Lapo da Gangalandi Canonico di S. Lorenzo, fondatore di detta Cappella, qual Ricordo dice così:

La Cappella lasciò Mess. Giovanni di Lapo da Gangalandi Canonico di S. Lorenzo di Firenze, fu istituita, e creato il dì 7. di Giugno 1456. alla presenza di Mess. Frat' Antonio Arcivescovo Fiorentino, e titolata per lui S. Giovanni ante Portam Latinam, perchè il Testatore non fe menzione del titolo, e di tutto rogator Ser Iacopo di Ser Antonio da Romena; e tale istituzione, e creazione fu fatta innanzi fossero mesi quattro dal dì della morte per cautela, come summo consigliati.

A' 9. Gennaio 1456. consigliò Mess. Zanobi Guasconi si facesse di nuovo la Cappella con licenza di Monsignore, e

 isti-

istituissesi, e dotassesi, e così facessono, e dotassono parte d'una Bottega posta in Piazza.

Seguono altri fondi per assegnarsi a detta Cappella, ed in fine si dice così:

Debbe il Cappellano fare ogn'anno in perpetuo un' Ufizio di lire 8. secondo il Testamento.

Cappella di S. Giovanni Evangelista.

25 QUesta Cappella, siccome la susseguente di S. Matteo Apostolo, ed Evangelista, furon fondate da Maestro Ruberto Medico di Firenze il dì 7. Ottobre 1280, come per rog. di Grazia d'Arrigo di Grazia N. P. Fiorentino, e fu fatta dal Capitolo Fiorentino la prima elezione di due Cappellani.

In Dei Nomine, Amen. Anno Dominicae Incarnationis millesimo ducentesimo octuagesimo, Indictione nona, die septimo Octobris, &c. Capitulum Ecclesiae Florentinae, videlicet, Domini Tribaldus Archipresbyter, Ildobrandus, Orlandus, Raimaldus, Andreas, Ioannes Corsius, Lappius, Raynerius, & Manettus, & praedicti Domini Ioannes, & Raynerius ex commissione eis facta à D. Roggerio Canonico Florentino, congregati simul tamquam Capituli ipsius Ecclesiae Florentinae, attendentes infrascriptas Possessiones, qu olim fuerunt Magistri Roberti Medici d. Floren. Canonici Nicosien. Ecclesiae S. Reparatae Florentiae, pro Anima ipsius Magistri defuncti, & parentum suorum fuisse relictas, ut duo Presbyteri in eadem Ecclesia pro Animabus eorum continue Divina Officia celebrarent. Volentes Capitulum suprascriptum dicti Magistri Roberti Testatoris voluntatem efficaciter adimplere, discretos Viros Presbyterum Clarum Canonicum Plebis S. Mariae Impronetae, & Presbyterum Guidonem filium Burnetti Fabri Populi S. Nicolai Florentiae elegerunt in proprios Capellanos Ecclesiae Florentinae praedictae, videlicet Presbyterum Clarum ad Capellam B. Ioannis Evangelistae, & Presbyterum Guidonem ad Capellam B. Matthaei Evangelistae; Volentes, quod fructus ipsarum Possessionum ad ipsos Presbyteros cum integritate perveniant, scilicet, ad utrumque medietas fructuum praedictorum; quos fructus pro Praebenda, & sustentatione vitae ipsorum Capellanorum assignaverunt eisdem,

eisdem, investientes eos de fructibus omnibus prædictarum Possessionum, dando ipsis licentiam, & liberam potestatem intrandi, & retinendi Possessiones præfatas, & fructus, & proventus earum percipiendi, & disponendi ex eis, prout sibi videbitur expedire; Post quę in continenti Presbyteri Clarus, & Guido pręd. electioni pręd. & omnibus supradictis reverenter consentientes, & acceptantes eadem, flexis genibus, & manibus iniunctis fecerunt prędicto D. Andreę recipienti pro toto Capitulo Florentino prędicto reverentiam, & obedientiam manualem, promittentes eidem recipienti, ut dictum est, in spiritualibus, & temporalibus obedire, & delato eisdem juramento ab eodem D. Andrea, juraverunt corporaliter ad Sancta Dei Evangelia ipsas Possessiones manutenere, & salvare, & non alienare in totum, vel in partem; & in dicta Ecclesia Florentina continuè residere. Confines autem ipsarum Possessionum, &c.

26 Cappella di S. Matteo Apostolo eretta in Duomo, come l'altra di sopra notata num. 25., e ne fu data all'uno, e all'altro Cappellano l'Istitozione dal Capitolo, e fatta a ciascuno di essi la consegna de' Beni per le loro Prebende.

Cappella S. Agnese.

27 Questa Cappella fu fondata nello stesso tempo, e dall'istesso Fondatore, che fondò la Cappella di S. Niccolò Vescovo, e Confessore, che però si potrà ricorrere al Sommario di detta Cappella al num. 8.

Cappella di S. Bartolommeo Apostolo.

28 Questa Cappella fu fondata authoritate Ecclesiastica da Mess. Antonio di Jacopo Mattami Cappellano di Duomo adì 26. d'Aprile 1447. a tempo di S. Antonino Arcivescovo di Firenze, per rogito di Ser Iacopo del quond. Antonio da Romena, e nell'Istrumento vi si legge quanto appresso, cioè:

Exposuit, & narravit, quod ob devotionem, quam semper habuit, & habet ad dictam maiorem Cathedralem Eccle-

siam

siam Florentinam, & in augmentum Divini Cultus, & pro sui, & suorum authorum salute, imò animarum salute de bonis sibi à Deo collatis desiderat de novo creare in dicta Ecclesia unum perpetuum Capellanum, de, & super titulo infrascriptę Capellæ S. Bartholomęi, & sibi consignare, dare, & tradere pro dote, & sustentatione ipsius Capellani, modo, & forma infrascriptis eugendi, & nominandi, ac instituendi ad dictam Capellam S. Bartholomęi, quæ de novo per eum creari petit, & ordinari per dictos DD. &c., qui Capellanus in perpetuum teneatur, & debeat deservire in Divinis dictæ Ecclesiæ Florentinæ, iuxta morem Capellanorum dictæ Ecclesiæ, qui Capellanus nuncupetur Capellanus Capellæ S. Bartholomęi constitutæ per Ser Antonium Iacobi Massaini in Ecclesia Florentina infrascripta bona, videlicet.

Duas Domos, &c.

Et intendens dictum suum propositum exequi, petebat, & petit per dd. DD. Io: Thomam, & Ugolinum Præpositum, & Canonicos supradictos nomine, & mandato dicti Capituli creare, & ordinare dictam Capellam, seu novum titulum super dicta Capella S. Bartholomęi in dicta Cathedrali Ecclesia Florentina, cum sit paratus, & paratum se offerat, dare, tradere, & concedere pro dote ipsius Capellæ, & sustentatione ipsius Capellani dicta bona omnia supradicta, ut Capellanus ad ipsam modo, & forma infrascriptis eligendus, & præsentandus, & instituendus possit, & valeat in dicta Ecclesia deservire, & vitam suam sustentare, cum pactis, modis, & formis infrascriptis, videlicet.

In primis, quod idem Presbyter Antonius, dum suam vitam gesserit in humanis, possit, & valeat, si voluerit, & aliter dum vixerit obligatus non sit, ad dictam Capellam idoneam personam in Sacerdotali ordine constitutam nominare, & pręsentare semel, & pluries, & quoties voluerit Præposito, & Canonicis Ecclesiæ Florentinæ, & quod ipsi Præpositus, & Canonici, & Capitulum valeant, teneantur, & debeant huiusmodi præsentatam, & nominatum acceptare, & admittere, & instituere sine aliqua alia solemnitate, & confirmatione Superioris; & quod facta dicta Institutione, acceptatione, & admissione intelligatur admissus numero, & consortio aliorum apCellanorum, & ad distributiones, & alia emolumenta, prout alij Capellani dictæ Ecclesiæ, & ei-

dem

dem solvi possit, & debeat per Distributorem dictæ Ecclesiæ, & alios, prout solvitur alijs Capellanis dictæ Ecclesiæ; & sequuta morte dicti Presbyteri Antonij, & non antea, nominatio, & præsentatio idoneæ personæ, & Sacerdotis ad dictam Capellam suæ vacationis tempore pertineat, & spectet ad Consules Artis Calis Malæ Civitatis Florentiæ, & institutio, admissio, & acceptatio ad Præpositum, & Canonicos Ecclesiæ Cathedralis, ut supra, &c.

Cappella di S. Girolamo.

29 DI questa Cappella non ne fu prodotto Istrumento di fondazione, nè documento alcuno, da cui si possa riconoscere da chi fosse fondata, di che tempo, e con quali condizioni; furon bensì prodotti due Attestati dell' infrascritto tenore, cioè:

Cappella di S. Girolamo di Duomo, e per detta il Rev. Sig. Lorenzo Martini moderno Rettore di essa. *Dare lire due l' anno per l' Ufizio, che si fà per Mess. Giovanni Neri, qual' obbligo è ingiunto a detta Cappella, &c. in fede*

Giuseppe Luchini Scrivano del Reverendiss. Capitolo Fiorentino.

Fede per me infrascritto, come al Libro F., e Libro H. d' Imposizioni d' Arno, esistente nello Scrittoio del Ragioniere della Parte, infra l' altre ne i medesimi descritte, vi si legge l' Imposizione d' Arno a S. Colombano, e fra gli altri Debitori il Rev. Prete Carlo Bezzicaluva, oggi Rev. P. Lorenzo Martini possessore di stiora tredici, e mezzo di Terra, posta nel Popolo di S. Colombano, dico stiora 13. e mez.

Francesco Pitti Ag. &c.

Cappella di S. Maria Maddalena.

30 QUesta Cappella fu fondata dalla Famiglia di quelli da Romena, ma non si sà il tempo preciso. e perchè detta Cappella aveva persa la Dote, o sia Prebenda, Mess. Angiolo di Francesco da Romena Cherico Fiorentino Rettore della medesima, nel suo Testamento rogato da Ser Domenico del quond. Giuliano da Ripa il dì 22. Agosto 1533. la ridotò, come nell' infrascritte particole di detto Testamento.

Item

Item jure legati, & pro remedio animæ suæ, & suorum legavit, & reliquit Societati Capellanorum nominatæ la Carità Capellanorum maioris Ecclesiæ Florentinæ florenos septuaginta ad libras septem picciolorum pro quolibet floreno, quos dari voluit infra tres annos proximè futuros post mortem dicti Testatoris pro faciendo sibi unam Charitatem pro Anima Testatoris in die, quo obiret ipse Testator, & unam aliam Charitatem pro Anima Bernardi sui fratris, in die quo obijt, & unam aliam Charitatem pro anima ipsius Bernardi, & suorum parentum, & sic gravavit dictos Capellanos, in hoc onerando eorum conscientias, & ad hoc, ut in dictis tribus annis possint præfati Capellani facere Missas consuetos, legavit quolibet anno ducatos tres similes, cum hoc, quod si solverentur dicti ducati septuaginta, vel aliqua pars, pro eo extinguatur legatum florenorum trium in parte, videlicet, si solvatur tertia pars florenorum septuaginta extinguatur pro floreno uno. & pro præsenti legato obligavit in specie Domum de Florentia, &c.

Item dixit d. Ser Angelus, quod est Capellanus S. Mariæ Magdalenæ, & quod est Patronus ex fundatione, & dotatione dictæ Capellaniæ, & attento, quod antecessores dicti Testatoris, & dictus Testator est obligatus dare anno quolibet Capellano dictæ Capellaniæ libras triginta, vel circa, volens, ut dictus Capellanus habeat aliquam dotem, attento, quod dotem factam super Montem amisit, ideo salvis infrascriptis voluit, & mandavit, quod infra quatuor annos proximè futuros, incipiendo à die mortis Testatoris dentur, & assignentur dictæ Capellaniæ, & Capellano pro tempore existenti tot bona immobilia, quæ sint introitus anno quolibet, deductis expensis, florenorum duodecim ad libras septem picciolorum pro quolibet floreno; & donec fiat huiusmodi consignatio, reliquit anno quolibet dictæ Capellaniæ, & Capellano pro tempore existenti ducatos duodecim similes, in quibus duodecim ducatis voluit intelligi esse, & computari dictas libras triginta, quia voluit hæredes ipsius non teneri amplius addictas libras triginta, sed solum ad dictos ducatos duodecim, & annos incipere post sequutam mortem Testatoris, quoad dictos florenos annis singulis solvendos, ut supra, adeo quod solutis, ut supra anno quolibet dictis ducatis duodecim, & facta consignatione bonorum immobilium, dictos florenos duo-

decim

duodecim hæred. ipsius non teneri ad dictas libras triginta, & Capellanus illius non possit petere, sed stare debeat contentus dictorum duodecim ducatorum, sub pœna privationis præsentis legati; cum hoc, quod Capellanus pro tempore existens teneatur officiare, & permanere in dicta Ecclesia, seu retinere Substitutum, qui celebret, & officiet secundum consuetudinem dictæ maioris Ecclesiæ; & pro præsenti legato obligavit omnia eius bona, & præsertim Domum de Florentia, quæ bona consignanda debeant consignari in loco congruo, & prout videbitur infrascriptis Exequutoribu, & maiori parti eorum, & prædictum legatum fecit cum conditione, & pacto, quod sequutâ morte Testatoris dictam Capellaniam habeat unus ex filijs dicti Francisci, & si, &c.

Cappella di S. Maria Maddalena posta nel Duomo di Firenze. Avere sc. dugento moneta per ll. 2. conseg. dal Libro I. primo *a* 392., e frutti dal primo Giugno 1710. da pagarsi al Cherico Costantino d'Orazio Romeni fino a che sarà Rettore di detta Cappella, e per detto a Orazio Romeni suo Padre, e Amministratore fino a nuovo ordine. sc. 200. —

E' stata estratta la presente Copia di Pistoia di Avere del tenore, che sopra dal Libro segnato G. primo *a* 410. del Monte del Sale di Firenze, e collazionata con detto Libro, salvo, &c. questo dì 8. Luglio 1718., ed in fede

Filippo Bagnoli Cancelliere.

Cappella della SS. Concezione.

31 QUesta Cappella fu fondata da Mess. Bartolommeo del quond. Niccolò Vanni già Cappellano della Metropolitana Fiorentina, e di poi Proposto della Cattedrale di Fiesole, e ultimamente Canonico dell'Insigne Collegiata di S. Lorenzo di Firenze, come costa da una Riforma de' SS. Consoli dell'Arte della Lana, ricevuta per mano del loro Cancelliere il dì 7. Giugno 1412., nella qual Riforma si dice quanto appresso:

Ob devotionem singularem, quam iugiter habuit, & habet ad dictam maiorem Ecclesiam S. Mariæ Floris, tum quia principalis, & maior Ecclesia Civitatis, tum quia in illa deservivit diù tam Clericus, quam exinde in ea Capellanus per tem-

tempus longevum, intuituque Divini Cultus, qui fit in illa, & ob fidem sinceram, quam habuit, & habet ad dictam Artem Universitatis Lanæ, cui Operæ, & seu Fabricæ eiusdem Ecclesiæ pertinet, & commissa est, seu Artis, & amatorem, & devotum zelatorem se fuisse, & esse asseruit, amoreque Dei, suâ merâ, & spontaneâ voluntate per se, suosque hæredes purè, liberè, & irrevocabiliter inter vivos, &c. salvis modis, conditionibus, & oneribus infra dicendis, dedit, donavit, &c. Ius, & nomen unius crediti florenorum auri quingentorum, &c. postquam ipse Donator debitum universæ carnis impleverit; amore Dei, & pro remedio Animæ suæ, & suorum Prædecessorum, & omnium eius attinentium, & ad intuitum devotionis, & Divini Cultus in dicta Ecclesia S. Mariæ Floris erigatur una Capellania, & quod ad illam eligatur, addatur, & deputetur unus Capellanus idoneus in Sacerdotali ordine actualiter tunc temporis constitutus, ultra numerum Capellanorum tunc in dicta Ecclesia existentium, qui debeat in ipsa Ecclesia in Divinis Officijs deservire, & quod dicti Capellani electio, &c.

E più sotto dove si parla dell' elezione de' Cappellani del Magistrato dell'Arte torna a ridire „ *& deputandi ad, sicut præfertur, in Divinis Officijs deserviendum in illa*, e tornando a parlare de' fiorini cinquecento di credito in mano a' Panciatichi, conclude, *sint pro dote dictæ Capellaniæ, & alimonia, & sustentatione dicti Capellani, ut prædicitur, eligendi &c.*, e di nuovo poco dopo „ *teneantur, & debeant in totum, vel in partem convertere, & erogare, & deputare, & exhibere eosdem fructus, redditus, & proventus pro victu, & alimonia dicti Capellani, & partem pro ornamentorum cultu dictæ Ecclesiæ -- ita tamen, quod florenos quatuor ex dictis fructibus, redditibus, & proventibus quolibet anno in perpetuum convertant, & erogent in faciendo fieri in dicta Ecclesia maiori quolibet anno in perpetuum speciale Officium, & Commemorationem Conceptionis Beatæ Mariæ Virginis Gloriosæ pro Anima eiusdem D. Bartholomæi, in die videlicet Festivitatis eiusdem Conceptionis cum Solemni Missa, & Vesperis cantatis, & in die immediatè subsequenti unum Anniversarium, & seu Officium Mortuorum, cum secundis Vesperis, ac prædicta omnia cum Presbyteris, Canonicis, & Capellanis dictæ Ecclesiæ..*

Cap-

Cappella di S. Gregorio.

32 Questa Cappella fu fondata da Paolo di Lorenzo Benivieni come Erede, ed esecutore di Bartolommeo di Bart. di Giovanni Fiorentino, quale aveva lasciato, che i suoi Beni creditarj si distribuissero per l'amor di Dio, e per rimedio dell'Anima sua, ma perchè fu posto in dubbio se la distribuzione ordinata fosse stata bene eseguita in fondare una Cappella, Girolamo Benivieni figliuolo, ed erede di Paolo, supplicò Papa Bonifazio VIII. per la conferma di detta fondazione, e l'ottenne dal Commissario Apostolico, come nell' infrascritto Ricordo del dì 27. Giugno 1491.

Adì 27. Giugno 1491.

L'Uomo da bene, e dotto Girolamo del già Sig. Paolo di Lorenzo Benivieni Cittadino Fiorentino, &c. tanto a nome suo proprio, che come Erede del detto già Sig. Paolo, ed a nome di tutti li suoi Fratelli carnali coeredi presenta al Sig. Bartolommeo Ceni da Gualdo Vicario di Monsig. Rinaldo Orsini Arcivescovo di Firenze un Breve Apostolico, nel quale in effetto vi si narra, e contiene, come appresso, cioè.

Che Bartolommeo di Bartolommeo di Giovanni Fiorentino, mentre viveva, nel suo Testamento sua Erede universale istituì la Smeralda sua Moglie, con condizione, che essa con il consiglio, e deliberazione del già Paolo Benivieni fussi tenuta a distribuire i Beni ereditarj per amor di Dio, e per rimedio della sua Anima, nel modo, che egli aveva disposto, e ordinato in una Cedola da esso scritta, ed essendo morta detta Smeralda, mentre ancora viveva d. Bartolommeo, egli con nuovo Testamento in luogo di detta Smeralda istituì suoi Eredi universali il suddetto Paolo Francesco di Niccolò Cambini, e Marco di Luca di Marco Fiorentini, nel medesimo modo, come nel precedente Testamento, quale in ogni altra sua parte confermò: morto dopoi detto Testatore, detti suoi Eredi in esecuzione distribuirono i beni in modo tale, che si riservorno fiorini 300. in circa per la rata, che toccava a detto Paolo, de' quali fiorini 300., e d'altri suoi beni dotò una certa perpetua Cappellania nella Chiesa Fiorentina, per lo che Antonio, Lorenzo, Girolamo, e Domenico figliuoli di detto

 Paolo,

Paola, dubitando, per non essere stati spesi detti fiorini 300. secondo la volontà del Testatore, di non potere essere in futuro molestati, e che non sia stata opera minore il dotare detta Cappella, che distribuirgli per l'amor di Dio, secondo ordinava il Testatore; Supplicano per tanto detti Oratori a S. S., che sopra ciò provvedendo opportunamente, si degni di commettere a uno, o più persone, quali s'informino delle predette cose, e ritrovando esser tali, approvino la detta assegna, e dote di fiorini 300., supplendo ad ogni difetto di ragione, o di fatto, non ostanti le cose predette, e la volontà del Testatore, alle quali circa questo si compiacesse di derogare, e ad ogni altra cosa contraria, e come nella Supplica inclusa nel Breve, sub dat. Romæ sub Annulo Piscatoris die 21. Iunij 1491., del Pontificato d'Innocenzio Papa VIII. l'anno settimo.

Supplicando per tanto detto Girolamo per l'esecuzione del detto Breve, più per rispetto dell'anima, e della coscienza, che per altro rispetto, che però a fine detto Signor Vicario più facilmente potesse restare informato, lasciò gli appresso Documenti, un'Istrumento dove sono pubblicati li suddetti due Testamenti del detto Bartolommeo di Ser Bartolommeo di Giovanni del Popolo di S. Simone, che uno del dì 8. Febbraio 1456., e l'altro del dì 17. Aprile 1465., scritti, rogati, e pubblicati da Ser Agnolo di Piero di Tommaso da Terranova Cittadino, e Notaio Fiorentino; l'Istrumento d'adizione dell'eredità di d. Bartolommeo fatta per detti Ser Paolo di Lorenzo Benivieni, Francesco di Niccolò Cambini, e Marco di Luca di Marco eredi istituiti da detto Bartolommeo di Ser Bartolommeo, scritto, e rogato, e pubblicato per Ser Rinaldo di Bonanni di Rinaldo da Pistoia Notaio pubblico Fiorentino sotto di 17. d'Agosto 1465. Item l'Istrumento di dotazione fatto di detta Cappella sotto il titolo di S. Gregorio in detta Chiesa Fiorentina per detto Ser Paolo Benivieni, scritto, rogato, e pubblicato per mano di Ser Domenico d'Antonio de Giovanni di Figline Notaio Fiorentino.

Il detto Sig. Vicario Commissario Apostolico volendo procedere all'esecuzione del detto Breve, primieramente quello consegnò a Ser Francesco di Ser Domenico d'Antonio di Giovanni da Figline, il quale elesse per Notaio del detto negozio,

zio, e permessi tutti li Messi della Curia Arcivescovale, all'ore di Terza, e di Vespro di qualunque giorno non feriato, e per il luogo il Palazzo Arcivescovale, o dipoi ad istanza di detto Girolamo in detti nomi, commesse intimarsi tutte le predette cose a dd. Coeredi di Ser Paolo Benivieni per il dì 9. dopo la detta Citazione a comparire per dire, e opporre tanto contro il Breve, che gl' Istrumenti, come sopra prodotti, e a dire, perchè non si deva in ciò procedere all' esecuzione, con trasmetter copia del detto Breve; fu fatto questo in detto Palazzo, presenti il Sig. Pellegrino d' Andrea Lottini Prete Fiorentino, e Ser Francesco del già Ser Cristofano da Valdisugnone Notaio pubblico Fiorentino, Testimonj, &c.

E detto Sig. Vicario Commissario predetto pronunziò tutte le cose contenute nel detto Breve, e Supplica in quell' inclusa esser vere, perciò con la sua autorità commessagli l' assegnazione, e dotazione fatta a detta Cappella delli fiorini 300. approvò, &c. Supplendo a tutti li difetti, &c. presente detto Girolamo, ed' accettante, &c.

Fu fatto questo sopra in detto Palazzo Arcivescovale, essendo presenti Ser Antonio di Piero Bettini, e Ser Bastiano di Cenni d' Avito di Lippo Cittadini, e Notai Fiorentini, Testimonj.

Cappella di S. Pietro de' Pecori.

33 Questa Cappella fu fondata dal q. Sig. Pietro del già Bartolommeo di Jacopo Pecori di Firenze il dì 18. Luglio 1447., come da una Riforma de' SS. Consoli dell'Arte della Lana, e da un' altra Riforma del dì 16. Giugno del detto anno: apparisce circa a gli obblighi de' Cappellani pro tempore quanto appresso, cioè.

In qua, & pro qua Capella, seu Capellania eligatur, & eligi possit, & debeat unus Sacerdos intelligens, & honestæ vitæ, & famæ per dictum Pierum ipsius Petri vitâ durante, & eo mortuo eligatur, & deputetur ipse Sacerdos Capellanus per duos antiquiores ex descendentibus tantum dicti Pieri, & quandocumque contingeret post mortem dicti Capellani in futurum eligendi, quod electio successoris ipsius Capellani defuncti per dictos duos antiquiores descendentes dicti Pieri infra mensem à die mortis dicti Capellani non fieret, & facta

non

non esset, tunc, & eo casu infra alium mensem tunc proximè futurum post dictam primum electio, & deputatio huiusmodi Capellani fiat, & fieri possit, & debeat per Consules Artis Lanæ Civitatis Florentiæ tunc tempore existentes, vel per duas partes eorum, alijs etiam absentibus, & irrequisitis, vel præsentibus, & contradicentibus, non acceptantibus, mortuis, remotis, vel aliter quomodolibet impeditis. Qui Capellanus tenetur, & debeat in dicta Ecclesia, & Capellania continue celebrare, & dicere, & cantare Missas, & alia Divina Officia debitis temporibus, & horis, prout alij Sacerdotes, Capellani dictæ Ecclesiæ S. Mariæ del Fiore celebrare, & dicere, & cantare tenentur, & sub illis præiudicijs, & pœnis, &c.

Cappella dell' Assunzione della Beatissima Vergine.

34 QUesta Cappella fu fondata authoritate Ecclesiastica il dì 14. Marzo 1518. dal Reverendiss. Sig. Bartolommeo del q. Lorenzo Niccolini Canonico della Metropolitana Fiorentina, come apparisce negli atti di Ser Gio: Batista Paganucci nel Libro delle Collazioni a 153. e in detta Fondazione si legge quanto appresso.

Qualiter idem D. Bartholomeus, qui per annos sexaginta, & satis ultra fuit Canonicus, prout est maioris Ecclesiæ Florentinæ prædictæ, ob affectum, & singularem devotionem, quam gessit, & gerit ad B. Virginem, & dictam Ecclesiam Florentinam, pro remedio Animæ suæ, de bonis suis sibi à Deo collatis cupit in dicta Ecclesia Florentina erigi, fundari, constitui, & deinde dotari unam perpetuam Capellaniam ad Altare maius dictæ maioris Ecclesiæ Florentinæ sub invocatione, & titulo Assumptionis B. Mariæ Virginis, & ad hunc effectum dedit, seu depositavit in manibus, & penes Capitulum dictæ Ecclesiæ Florentinæ ducatos quingentos auri largos in auro &c., e quì passa a disporre del Padronato attivo, e venendo alle qualità, e obblighi del Cappellano pro tempore, proseguisce così „ *& cum conditione nihilominus, quod Capellanus, sive Rector dictæ Capellaniæ pro tempore eligendus, & præsentandus, sit, & esse debeat Sacerdos, & in Presbyteratus ordine constitutus, ad hoc, ut per se ipsum Missas celebrare possit, & orare Deum, & B. Virginem*

ginem pro Anima dicti Bartholomæi, ac etiam cum conditione, quod Capellanus, sive Rector dictæ huiusmodi erigendæ Capellaniæ pro tempore existens teneatur, & obligatus sit de fructibus, & proventibus eiusdem Capellaniæ anno quolibet in perpetuum dare, & consignare Capitulo dictæ maioris Ecclesiæ Florentinæ libras decem florenorum parvorum pro celebrando, & faciendo in dicta maiori Ecclesia Florentina quolibet anno unum Officio, seu Anniversario pro Anima dicti Bartholomæi, die qua ipsum mori contingat, seu saltem infra octo dies post mortem, seu diem mortis eiusdem D. Bartholomæi proximè subsequentes, &c.

Cappella di S. Antonio de' Giraldi.

35 QUesta Cappella fu fondata dal Sig. Giraldo del q. Lorenzo Giraldi adì 9. Settembre 1415., come apparisce dal Testamento di detto Sig. Giraldo rogato detto dì, e anno da Ser Paolo di Pietro Bartolommei Notaio pubblico Fiorentino, leggendosi in detto Testamento quanto appresso, cioè.

Legavit unum Podere positum in Populo Sancti...... Comitatus Florentiæ, loco dicto Piano, cum hoc quod debeat in perpetuum semel, & pluries, & toties quoties expedierit, & opus fuerit, per Consules Artis Lanæ Civitatis Florentiæ, qui pro tempore erunt, provideri de uno bono, & honesto, & diligenti Presbytero, qui quolibet die celebret Missam in Altari dictæ Capellæ pro Anima dicti Testatoris, &c.

Cappella dell'Invenzione di S. Stefano.

36 QUesta Cappella, che nella sua fondazione fu manuale, fu dotata in fiorini trenta da' SS. Consoli dell'Arte della Lana, d' ordine de' SS. Priori, e Gonfaloniere della Repubblica Fiorentina del dì 21. Luglio 1444., in cui volsero, che delle Cappelle, o Altari fabbricati di nuovo nella Cattedrale, ne assegnassero una all'Ufizio, e Ufiziali del Monte, altra all' Ufizio, e Sei di Mercanzia, e una a ciascheduno delle Arti maggiori della Città, acciocchè le provvedessero di Suppellettili Sacre, e le dotassero in fiorini trenta almeno; ma perchè

chè i detti Consoli dell'Arte della Lana non trovavano, che detti Ufizj, e Arti adenissero a gli ordini predetti, deliberorno di dar principio loro, ed elettosi l'Altare, e Cappella di S. Stefano, come si raccoglie dalla Nota marginale d'una loro Riforma fatta il dì 4. Genn. 1444, e più chiaramente da un'altra simil Riforma del dì 18. Dicembre 1444. non prodotta, la provveddero di Suppellettili Sacre, e gli assegnorno per dote fiorini trenta l'anno, da assegnarsi ad un Cappellano, che l'ufiziasse, da eleggersi da' medesimi Consoli pro tempore, quale avesse gl' infrascritti requisiti, e si pagasse come appresso, cioè.

Unum Sacerdotem Virum honestum, idoneum, & intelligentem possint eligere, assumere, & deputare in Capellanum dictæ Ecclesiæ ad officiandum, & Missas, & alia in Divinis opportuna, solita, & consueta dicendum, & faciendum cum illo salario, quo volent, non excedente florenos triginta pro anno, & ad rationem anni solvendo, sumptibus, & pecuniis dictæ Artis ad stantiamentum Consulum dictæ Artis pro tempore existentium, & duarum partium eorum in tribus paghis, videlicet, quolibet quadrimestri tertiam partem &c., ed il simile si dice nella Riforma del dì 18. Dicembre 1644. ove si dispone dell'elezione di detto Cappellano.

Cappella di S. Zanebi.

37 APparisce dagli Atti di Ser Paolo d'Amerigo Grassi uno degli Attuarj della Curia Vescovale di Firenze, come il dì 29. Aprile 1490. il q. Sig. Carlo di Cosimo de' Medici Protonotario Apostolico fondò nella Metropolitana Fiorentina la sopraddetta Cappella, leggendosi in detti Atti quanto appresso, cioè.

Pateat omnibus evidenter, & sit notum qualiter Rev. in Christo Pater D. Carolus Cosmæ de Medicis Prothonotarius Apostolicus, considerans, quod nihil est certius morte, & nihil incertius hora mortis, & volens providere saluti Animæ suæ, suorumque Defunctorum, & de suis bonis propriis, & per eum acquisitis disponere intendens, per se, & suos heredes, & successores, & omni meliori modo, via, jure, causa, & for-

forma, &c. disposuit, instituit, & creavit, & ordinavit ad laudem, & gloriam Omnipotentis Dei, & Beatissimę, Gloriosęque Virginis Marię, ac B. Zenobij, totiusque Cęlestis Curię Paradisi in Ecclesia Metropolitana Florentina unam Capellaniam, seu Capellam sub titulo S. Zenobij regendam, & gubernandam per unum Capellanum per eum, seu quem deputaverit eligendum, & deputandum, qui Capellanus sic eligendus, & deputandus debeat continuè celebrare Missas, & deservire dictę Ecclesię, & alia Divina Officia, & Sacramenta ministrare, prout faciunt alij Capellani dictę maioris Ecclesię Florentinę, & quod electio, nominatio &c. „ e dopo aver provvisto circa al Padronato, torna a disporre intorno a gli obblighi de' Cappellani, ivi „ *& sequuta morte ipsius D. Caroli sic eligendus* [nempe Capellanus] *teneatur, & debeat, & obligatus sit deservire dictę Ecclesię in celebratione Missarum, & alijs Horis Canonicis benè, & diligenter per se ipsum, & non per Substitutum, prout faciunt alij Capellani dictę Ecclesię continuè, & perpetuis temporibus, & quod idem Capellanus non possit se absentare à Civitate Florentię, nisi solum, & dumtaxat per octo dies anno quolibet, ultra licentias dari solitas alijs Capellanis dictę Ecclesię, obtenta tamen prius licentia se absentandi per dictum tempus à Canonicis, & Capitulo dictę Ecclesię Florentinę, & non aliter, & quod idem Capellanus sic eligendus teneatur, & debeat institui, & confirmari per dictos Canonicos, & Capitulum maioris Ecclesię Florentinę, &c.*

Dispone in oltre, che i Cappellani pro tempore sieno tenuti dare ogni anno in perpetuo per la Festa della Purificazione di Maria Vergine una Candela di cera bianca, che sia almeno d'una libbra, siccome ancora, che il Cappellano da eleggersi in futuro „ *teneatur, & obligatus sit anno quolibet in perpetuum pro Anima ipsius D. Caroli celebrare in dicta maiori Ecclesia Florentina Missas S. Gregorij, eo modo, & forma, & prout per ipsum S. Gregorium ordinatę fuerunt, & prout apparent descriptę in quadam Tabula appensa, & affixa in Sacristia eiusdem Ecclesię maioris Florentinę, in hoc aggravando conscientiam ipsius Capellani pro tempore existentis.*

Passando dipoi a costituire il fondo per il mantenimento del Cappellano pro tempore, e come ivi si dice,

M *& ut*

& ut idem Capellanus sic pro tempore existens dictę Capellanię possit vivere de Altari postquam Altari ipse deservire debet, &c. -- pro remedio Animę suę dedit, donavit, tradidit, & concessit RR. Patribus DD. Archidiacono, & aliis Dignitatibus, Canonicis, & Capitulo maioris Ecclesię Florentinę, &c. summam, & quantitatem florenorum septingentorum de sigillo ad habendum &c., cum hoc tamen pacto, conditione, onere, & gravedine appositis, & adiectis in principio, medio, & fine presentis Contractus, quod ipsi Canonici, & Capitulum teneantur, debeant, & obligati sint quolibet anno in perpetuum dare, solvere, & numerare, & cum effectu pagare dicto Capellano Capellę S. Zenobij, ut supra per eundem D. Carolum noviter erectę, & creatę in futurum eligendo, & deputando pro tempore existenti florenos triginta de sigillo faciendo solutionis solvere de sex mensibus in se.. menses à die, quo ipse D. Carolus, & seu alius pro eo, & seu eius heredes, & successores dederint, & effectualiter solverint, & seu ipse dederit, & solverit eisdem Canonicis, & Capitulo, & seu eorum Camerario dictam quantitatem florenorum septingentorum de sigillo, ac etiam cum pacto, onere, & gravedine, quod dicti DD. Canonici, & Capitulum teneantur, debeant, & obligati sint quolibet anno in perpetuum, si, & postquam ipsi receperint, & habuerint dictam quantitatem florenorum septingentorum de sigillo, ut supra dictum est, celebrare, & celebrari facere in d. maiori Ecclesia Florentina, & apud Altare S. Zenobij, & Tribunam dictę Capellę S. Zenobij festivitatem eiusdem Sancti quolibet die Dominica infra octavam festivitatis eiusdem Sancti, ibidemque canere Missam magnam, & alias Horas Canonicas, videlicet à primis Vesperis usque ad secundos Vesperos inclusivè, in qua quidem festivitate dicti Canonici, & Capitulum teneantur, & obligati sint exponere, & erogare pro qualibet festivitate, & pro honorando dictum festum florenos tres de sigillo, & casu quo ipsi Canonici, & Capitulum deficerent in non faciendo dictam festivitatem dicti S. Zenobij dicta Dominica infra dictam octavam, & in dicta Tribuna eiusdem Sancti, ut supra dictum est, tunc, & eo casu dicti Canonici, & Capitulum teneantur, & obligati sint dare, solvere, & numerare dicto Capellano pro tempore existenti dictę Capellę florenos tres de sigillo pro illa vice tantum, qua ipsi Canonici,

nici, & Capitulum deficerent in non faciendo dictam festivitatem S. Zenobii eo modo, & forma, ut supra dictum, & narratum est, &c.

Cappella de' SS. Antonio, e Marco.

38 DI questa Cappella non se ne sà il Fondatore, nè il tempo della fondazione, perchè il moderno Rettore non produsse nè l'Istrumento della fondazione, nè altro Documento, da cui si potesse ciò raccogliere. Produsse bensì due Attestati, che uno del moderno Ministro della Camera Fiscale, in cui si dice, che fino del 1427. detta Cappella aveva i Beni, che si descrivono in una Portata esistente in detta Camera Fiscale, ed in piè di detto Attestato vi soggiunge così, *nè vi sono obblighi, nè incarichi*.

E nell' altro pure del medesimo Ministro si dice, che in altra Portata fatta dell' anno 1478. da Mess. Lottieri di Batista Davanzati della Cappella di S. Marco, e Antonio posta nella Chiesa di S. Maria del Fiore, aveva i Beni, che ivi si descrivono; e vi soggiunge così, *e dopo tal Portata non si leggono, nè apparirono obblighi, e incarichi come nella suddetta altra Portata*.

Cappella di S. Caterina Vergine, e Martire.

39 ANcora di questa Cappella non fu prodotta dal moderno Rettore la Fondazione, nè altro Documento, da cui si potia raccorre da chi fosse fondata, e di che tempo; fu solamente prodotto un' Attestato della Scrivano della Vener. Opera de' RR. SS. Cappellani della Metropolitana Fiorentina, *come ne' Libri di detta Opera apparisce essere obbligato il Rettore della Cappella di S. Caterina, posta nella nostra Chiesa, pagare alla predetta Opera lire otto, e soldi quindici ogni anno in perpetuo per alcuni obblighi annui per l'Anima di Mess. Giovanni di Matteo Tassini.*

Come ancora fu prodotta altra Fede, o Scritta, come di una Casa posta in Cafaggiolo se ne cava di pigione l'anno lire settantotto; qual Casa suppone attenersi a detta

Cappella; e per provare anco maggiormente la tenuità della Prebenda di d. Cappella, produsse una Ricevuta, o fattura del Ministro dell'Ufizio delle Decime Ecclesiastiche.

Cappella di S. Caterina.

40. DI questa Cappella di S. Caterina, di cui è il moderno Rettore Mess. Angiolo Maria Ricci, al presente Maestro della Scuola del Duomo, o sia Collegio Eugeniano, non si è veduto nè l' Istrumento di fondazione, nè alcun' altro Documento.

Cappella della SS. Concezione di M. V.

41. DAlla Portata fatta in ordine alle Sinodali Fiorentine per i nuovi Cappellani da Mess. Antonfrancesco Dolci ultimamente defunto, allor che ottenne dall' Eminentiss. Sig. Card. Francesco Neri l' Juniore la sopraddetta Cappellania, cioè adì 6. d'Agosto 1694., e da esso esibita negli Atti di questa Causa, apparisce, che questa Cappella fosse fondata da Madonna Lisa d'Antonio Velluti Moglie di Niccolò de' Vinaccesi il dì 8. Ottobre 1495., per rogito di Francesco, e Jacopo da Romena Not. pub. Fior., con essergli stati allegnati quindici fiorini di sigillo l'anno; asserendo in essa detto Mess. Antonfrancesco Dolci aver veduta la Fondazione di questa Cappella in un Libro coperto di rosso, con un sigillo pendente, esistente allora nell'Archivio de' Canonici del Duomo, e ora smarrito; soggiungendo in detta Portata, che in detta Fondazione apparisce l' obbligo di detta Cappella come appresso.

Qui debeat celebrare Missam in dicta Ecclesia, & Divina Offitia, ut talis Capellanus tribus diebus in hebdomada ad honorem Conceptionis Virginis Marię, & qui Capellanus nominetur Conceptionis Virginis Marię, & omnibus diebus festivis pro Anima ipsius D., & dicti Nicolai eius Viri, & aliorum suarum proximorum.

Vi sono anco descritti in detta Portata i Beni, e Rendite, che godeva la detta Cappella in detto anno 1694., e detta Portata fu estratta dall'Archivio Arcivescovale, ove

ove dal predetto Mess. Antonfrancesco Dolci fu posta in detto tempo.

Cappella di S. Elisabetta Vedova.

42 Questa Cappella, che si dice fondata da Donna Lisa di Filippo Giugni, Moglie di Giovenco de' Medici, come per Testamento del dì 19. Agosto 1482. rogato Ser Carlo da Firenzuola, qual Testamento non fu prodotto, non ebbe fino all' anno 1560. le distribuzioni Corali; e perchè il Rettore di essa le potesse godere come gli altri Cappellani, con il consenso del Duca di Firenze di quel tempo, fu fermato nel Magistrato de' SS. Consoli dell' Arte della Lana, che l' Opera di S. Maria del Fiore si ritenesse da li innanzi li scudi dodici, che la medesima pagava in luogo di Prebenda a' Rettori di detta Cappella, con obbligo alla medesima Opera di pagare le distribuzioni, e all' incontro, che s' assegnasse alla Cappella in luogo di Prebenda un Benefizio semplice nella Valle di Cascina, chiamato di S. Martino; ma perchè l' unione di detto Benefizio non potè sortire il suo effetto per diverse difficoltà, e specialmente per esser posto in altra Diocesi, fu fermato, che in luogo di Prebenda di detta Cappella s' assegnasse alla medesima una Casa posta nella Canonica del Duomo, che allora godeva un tal Mess. Mariotto Guidotti parimente Cappellano del Duomo, per dopo la di lui morte, con obbligo a' Rettori della Cappella di Santa Elisabetta di servire al Coro a tutti gli Uffizj diurni, e notturni; e ne fu fatto da detti Consoli nel dì 29. Luglio 1560. l' infrascritto Partito, che fu esibito in forma autentica negli Atti di questa Causa, qual Partito dice così:

Deliberorno, e deliberando statuirno, e ordinorno, che la sopradetta Casa, che di presente tiene il sopradetto Mess. Mariotto Guidotti, e per dopo la sua morte, e non prima, per virtù della presente Deliberazione, e Partito s' intenda essere, e sia in perpetuo unita alla detta Cappella di S. Elisabetta, come di sopra fondata per detta Madonna Lisa de' Medici, e da poi assegnata per abitazione per li Cappellani per li tempi esistenti di detta Cappella, con questo, che li Cappellani predetti,

detti, e ciascuno di loro sieno tenuti, e obbligati ogni volta, che la detta Casa vacherà, o per morte, o per qualsivoglia altra causa, pagare alla detta Opera, &c. la tassa fino a qui solita, e consueta pagarsi &c., e con l' obbligo, e carico ancora a detti Cappellani, che sieno tenuti, e obbligati servire al Coro in detta Chiesa a tutti gli Ufizj diurni, e notturni, e nel modo, e forma, e come sono tenuti, e obbligati gli altri Cappellani di quella, e che hanno, e tengono Case in detta Canonica, secondo gli ordini di detta Arte.

Questa Casa anco in oggi si possiede da' Rettori di detta Cappella.

Cappella di S. Gio: Batista.

13 IL Fondatore di questa Cappella fu un tale Bartolo del quond. Giovanni Bindi Legnaiolo sulla Piazza del Duomo, come apparisce dal di lui Testamento rogato da Ser Niccolò del q. Diedi de' Diedi il dì 6. Luglio 1448. prodotto in Atti, in cui, per quello attiene a gli obblighi, e pesi de' Cappellani della medesima, si dice come appresso:

Quod Capellanus pro tempore ordinandus ad prædictam Capellaniam stare debeat continuè ad serviendum in dicta Ecclesia, prout alij Capellani, & ad omnia alia obligatas sit, prout sunt ad præsens Capellani ipsius Ecclesiæ, qui quotidiè, servata forma aliorum Capellanorum, celebrare debent Missam, & alia Divina Officia in dicta Ecclesia pro Anima ipsorum Constituentium, & eorum præteritorum, &c.

Di questo Testamento ve n'è una Copia autentica fra le Scritture, e nel Libro de' Testamenti della Ven. Compagnia di S. Zanobi, trasportato in lingua volgare da Ser Bartolommeo figliuolo di detto Ser Niccolò Diedi allora defunto, e si dice così:

Il quale Capellano, che sarà ordinato, come di sopra è detto, a stare continuamente a servire in detta Chiesa, come fanno gli altri Cappellani, e a tutte le cose sia presente, come sono gli altri Cappellani al presente di detta Chiesa, il quale ogni dì serva secondo la forma, che servono gli altri Cappellani, che celebrar devono la Messa, e gli altri Divini Ufizzj in d. Chiesa per l' Anima di essi Ordinatori, e de' loro passati, &c.

Questo Istrumento non è negli Atti.

Cap-

Cappella de' SS. Piero, e Paolo fra le Porte.

44 QUesta Cappella fu fondata da Mess. Antonio di Giuliano Zeno Ferrarese, e Proposto della Chiesa di Volterra intorno all' anno 1516., come resulta dall' infrascritto Ricordo, preso presente detto Mess. Antonio ne' Libri dello Spedale di S. Maria Nuova dallo Scrivano del medesimo Spedale dell' infrascritto tenore.

Da un Libro di Ricordi segnato A. dal 1505. al 1519. esistente nell' Archivio dello Spedale di S. Maria Nuova a 113. t. apparisce quanto appresso.

Ricordo, come concissiacosache dell' anno 1512., e adì 11. del mese di Marzo di detto anno, Mess. Antonio di Giuliano Zeno Proposto della Chiesa di Volterra a onore Dei donasse a questo Spedale di S. Maria Nuova gl' infrascritti Beni, cioè.

Un Pezzo, ovvero presa di Terra lavorativa, vignata, e alborata, di stiora 78., e mezzo in circa a misura Pratese, e quantocunque si sia con una Casetta per il Lavoratore, posta nella Corte di Colonica, Contado di Prato, luogo detto al Regno, confinata da primo &c., e' quali Beni comperò da questo Spedale per prezzo di fiorini 400. larghi d' oro in oro: e detta Donazione fece detto Mess. Antonio, con questa gravezza, cioè, che lo Spedalingo di detto Spedale sia tenuto dare al prefato Mess. Antonio qualunque anno, mentre che lui viverà fiorini venti larghi d' oro in oro, e dopo la sua morte dare in perpetuo qualunque anno a un Cappellano, e Rettore per i tempi esistente d' una Cappella in Firenze, che si eleggerà in una Chiesa, nella quale a lui piacerà per ufiziare detta Cappella, fiorini quindici larghi d' oro in oro, cioè per per detti fiorini quindici larghi d' oro in oro, ed in loro luogo staia venti di Grano, barile dodici di vino, barile uno d' Olio, catasta una di legne, poste in Firenze alla Casa della sua abitazione, a spese di detto Spedale, e lire trenta di Fiorentini piccioli, come appare per pubblico Strumento per mano di Ser Giovanni di Ser Marco da Romena Notaio Fiorentino. E concissiacosachè il prefato Mess. Antonio infino a questo dì abbia ricevuta da questo Spedale fiorini sessanta larghi d' ora in oro, come appare a Uscita, e a 887., e al Libro perpetui a 203. per conto di quello debba avere; come di sopra, e che detta Cappella sia eretta, e creata a beneplacito

cito di detto Mess: Antonio nella Chiesa di S. Maria del Fiore sotto l' intitolazione di S. Piero, e di S. Paolo, come apparisce disse Mess. Antonio detto per mano di Mess. Marco Favilla Canonico Volterrano [nota che questi due enunciati Strumenti non si sono per anco trovati] *e pubblico Notaio sotto suo tempo del Romena, e del Favilla; onde oggi questo di primo d' Aprile 1516. il prefato Mess. Antonio, per far miglior dote a detta Cappella, & amore Dei, liberamente dà, e dona a detto Spedale, e al Rev. Mess. Leonardo Buonafede Spedalingo, e Rettore di detto Spedale presente, e per quello ricevente fiorini cento larghi d' oro in oro, come appare a Entrata segnata E. a 123. in conto di limosine, ed il prefato Mess. Lionardo in nome di detto Spedale promesse al prefato Mess. Antonio presente, per se, e per detta Cappella ricevente, dargli ciascun' anno la sua vita durante, e non piu oltre fiorini 24. larghi d' oro in oro, computati detti fiorini 20. larghi d' oro in oro, e quali debba avere per rigore della Donazione, come di sopra altra volta per lui fatta sotto di 11. di Marzo 1512., come di sopra, e pagarsi ciascun' anno detta sua vita durante, di quattro mesi in quattro mesi per la rata, che a quelli tocca; e più promette dare, e pagare dopo la morte di detto Mess. Antonio al Cappellano di detta Cappella, che pe' tempi sarà in perpetuo, qualunque anno detto Grano, Vino, Olio, e Legne, del quale di sopra si fà menzione; a sue spese, e più lire 63. piccioli ciascun' anno di quattro mesi in quattro mesi per la rata, che tocca, computato in detta somma le dette lire 30., le quali doveva dare per la Donazione altra volta fatta per detto Mess. Antonio. E per fede delle predette cose Io Domenico di Bartolommeo dell' Avveduto Giuochi, al presente Scrivano di S. Maria Nuova, ho fatto questo Ricordo, e Scrittura in questo Libro, di volontà, e consentimento del detto Mess. Lionardo Buonafede, e di Mess. Antonio Zeno d' accordo, e scritta di mia propria mano questo dì primo Aprile 1516.*

Fu ancora esibita una Portata antica fatta intorno all' anno 1525. esistente nell' Offizio delle Decime Ecclesiastiche sovvenienti lo Studio Pisano, fatta da Prete Francesco Sini Rettore di detta Cappella, Renunziatario di detto Mess. Antonio Zeno, in cui, dopo narrato lo stato di detta Cappella, come nel sopraddetto Ricordo; *Detta*

Cap-

Cappella da me Francesco di Piero Sini ha renunziata (cioè detto Mess. Antonio Zeno) *e riservatasi per pensione la metà de' frutti a vita sua, come per la Bolla, che si mostra apparisce.*

Siccome altra fatta da Prete Cristofano di Galeotto per Cappellano di detta Cappella di S. Piero, e Paolo fra le Porte il dì 16. d'Aprile 1563., in cui fra l' altre cose si dice,, *e non ha obbligo che io sappia, se non che l' ha usiziata, e usizio secondo l' ordine di detta Chiesa &c.*, esistente detta Portata nell'Archivio Arcivescovale di Firenze.

Cappella di S. Maria della Misericordia.

45 QUesta Cappella si può credere quella, che fu ordinata da Mess. Rosso di Mess. Giovanni della Tosa del dì 31. Gennaio 1361., perchè il Padronato ne appartiene anco in oggi alli SS. Capitani di S. Maria del Bigallo, e Misericordia, a' quali fu riservato in mancanza della descendenza di detto Mess. Rosso, come nell' infrascritto Ricordo, che esiste nella Cancelleria di detti SS. Capitani in un Libro antico, nel quale son notati più, e diversi Testamenti, e Lasciti fatti alla detta Compagnia dal dì 5. Giugno 1348. a tutto il dì primo Luglio 1405. *a* 132., e stà scritto così:

1363.

Mess. Rosso della Tosa figliuolo di Mess. Giovanni, Popolo di S. Salvadore di Firenze, per suo Testamento nel 1361. adì 31. di Gennaio per mano di Ser Michele di Ser Tegna, e volle, che il Corpo suo fusse seppellito appresso alla Chiesa di S. Reparata, e volle, e comandò, che si facessi intera soddisfazione, e pagamento a tutti, e ciascuno, che deve per qualunque modo, ragione, o cagione da quel Testatore, ovvero ne' beni di quel Testatore, ovvero, che per lui tengono, e posseggono, &c.

Item lasciò a ciascuna sua figliuola legittima, e naturale, se alcuna ne averà, fiorini mille, &c.

In tutti gli altri suoi beni mobili, ed immobili, fece, e istituì sua Reda universale Giovanni suo figliuolo, e gli altri suoi figliuoli maschi, se alcuno, o alcuni legittimi, e naturali nascessero, e loro sostituì insieme, e se avvenisse, che detti suoi

figliuoli tutti morissero in pupillare età, ovvero poi senza figliuoli legittimi, e naturali a qualunque tempo, fece sua Reda la Compagnia della

Misericordia, e Orto S. Michele.

Imponendo, e comandando a' Capitani della detta Compagnia, che per lo tempo saranno, che fatta la restituzione di tutto ciò a che fussi tenuto il detto Mess. Rosso per qualunque ragione, facciano compiere la Gappella posta nella Chiesa di S. Reparata, nella quale è seppellito il Corpo del Padre di quel Testatore, e ripor si dee il Corpo de quel Testatore, e quella faccino fornire di Paramenta, Libri, e Calice, e ornamenti dovuti, e ancora deputino, e elegghino, e in luogo del morto, e de' rimossi, altra volta elegghino, e deputino in perpetuo un buon Prete, il quale continuo dica Divini Ofizzj nella detta Cappella per salute dell'Anima di quel Testatore, e de' suoi passati, e a lui assegnino de' suoi beni immobili per vitto, e vestire del detto Prete, e l'avanzo distribuiscano a Poveri, e pietosi Luoghi, come a loro piacerà &c.

Cappella de' SS. Maria, e Zanobi delle Laudi.

46 Questa Cappella fu fondata da Maestro Angelo figliuolo di Nuto da Sambuco Medico Fisico, come dal di lui Testamento del dì 28. Gennaio 1400. rogato da Ser Bartolommeo di Ser Maso Nelli Not. pub. Fiorentino, nel quale a titolo di Legato *Amore Dei, & pro Anima sua* lasciò alla Ven. Compagnia chiamata delle Laudi di Maria Vergine, che allora si congregava nella Chiesa di S. Reparata, e ora nell'Oratorio di S. Zanobi, posto vicino alla Metropolitana, una sua Casa posta in Borgo San Lorenzo di questa Città „ *con obbligo, che e' Capitani di detta Compagnia presenti, e futuri sieno tenuti, e debbano continuamente in perpetuo tenere, e avere un Prete d'onesta vita, salariato dalla Rendita di detta Casa, a petizione della detta Compagnia, e de' Capitani di essa, per lo qual Prete i Capitani della detta Compagnia, che per li tempi saranno, sieno tenuti, e debbino fare, e faccino celebrare, e dir Messa, ovvero Divino Officio nella detta Chiesa di S. Liperata ciascuno mattina in perpetuo, eccetti solamente quelli dì, ne' quali secondo la Chiesa Romana non è usato di celebrare, &c.*

E nel

E nel caso, che detta Compagnia non avesse voluto accettare il predetto Legato, o fusse negligente in adempirlo, sostituì la Compagnia chiamata delle Laudi di S. Maria d'Orsanmichele con il predetto peso, cioè. . .

Che i Provveditori di detta Compagnia (cioè d'Orsanmichele) *sieno tenuti, e debbano tenere, eleggere, e deputare un Prete d'onesta vita, salariato della rendita di detta Casa come a detti Provveditori piacerà, il qual Prete continuamente in perpetuo ciascheduna di la mattina una volta sia tenuto, e debba dir Messa all'Altare di S. Anna, o altrove, come a' Provveditori di detta Compagnia parerà, ad onore della Vergine Maria per l'Anima di detto Testatore, &c.*

Cappella di S. Giuseppe sopra l'Altare Maggiore di Duomo.

47 IL Fondatore di questa Cappella fu Ser Antonio di Ser Niccolò de' Guidi Cherico Fiorentino, e Spedalingo di S. Paolo, e gli dette, ed assegnò per Dote due terze parti del Forno de' Ricci, come costa dalla Fondazione fatta il dì 12. Giugno 1520., e accettata da Monsig. Gambaro Vicario Generale di Monsig. Giulio de' Medici Arcivescovo di Firenze, che fu poi Sommo Pontefice sotto nome di Clemente VII.

Nell' Istrumento della Fondazione non vi si vede apposto veruno incarico, come osservò anco Monsig. Marzimedici, d'avanti a cui fu prodotto nel negozio della Tassazione di tutte le Cappellanie Prebendate di Duomo, fatto l'anno 1628., vedendosi ciò notato in una Marginale di mano del Cancellier Barni in faccia alle Rendite di detta Cappella, e respettiva tassa di Messe cento sessantacinque.

Cappella di S. Giuliano.

48 DI questa Cappella se ne tralascia qui il Sommario, perchè essendo stata fondata dall' istesso Fondatore, che fondò l'altra di S. Gio: Grisostomo, si può ricorrere al Sommario di quella, che si è dato al n. 15.

49 Questa Cappella fu fondata adì 28. Gennaio del 1472. da Ser Bartolommeo di Ser Guido Guidi Notaio, e Cittadino Fiorentino, e Uffiziale delle Riformagioni del Popolo, e Comune di Firenze, come costa per una Riforma de' SS. Consoli dell' Arte della Lana, estratta da' loro Libri, ed esibita dal Rettore di detta Cappella negli Atti della presente Causa.

In detta Riforma si legge quanto appresso, cioè „ *Dinanzi a Voi Spettabili Cittadini SS. Consoli dell' Università dell' Arte della Lana &c., s' espone, e dice per parte di Ser Bartolommeo di Ser Guido Guidi &c., come lui desidererebbe dotare nella Chiesa di S. Maria del Fiore della Città di Firenze la Cappella intitolata nel nome del Glorioso Apostolo S. Bartolommeo, e che un Cappellano vi si tenesse del continua, il quale celebrasse in detta Chiesa la Messa, e altri Divini Uffizj di dì, e di notte secondo l' uso, e il debito degli altri simili Cappellani di detta Chiesa, a onor di Dio, e della sua Gloriosissima Madre Vergine Maria, e del detto Apostolo S. Bartolommeo, e di tutti gli altri Santi, e Sante della Corte del Paradiso, e per benefizio dell' Anima di detto Ser Bartolommeo, e di sua famiglia, e de' loro passati, e che passeranno di questa vita presente; e che avendo detto Ser Bartolommeo ricerca come meglio potesse dotare d. Cappella, e massime in modo, che il Cappellano avesse a' debiti tempi il suo salario, gli è occorso cercare tal facoltà, e per mezzo di d. Arte della Lana, pel qual mezzo alcun' altre Cappelle di d. Chiesa sono state dotate, e volentieri depositerebbe il detto Ser Bartolommeo a detta Arte della Lana fiorini 416 larghi lire tre, e soldi 12. paoli per fiorini cinquecento di suggello se d. Arte accettasse, e obbligasse a dare ogni anno al Cappellano di detta Cappella lire cento venti di paoli in tre paghe, cioè ogni quattro mesi lire quaranta paoli, e farebbe deposito fra quindici dì, ottenuta da detta Arte la deliberazione di tal cosa* „ con tutt' altro, che segue, che qui si tralascia per non fare a causa del presente articolo.

La sopraddetta Istanza di detto Ser Bartolommeo fu accettata per Partito de' predetti SS. Consoli, come in piè di detta Riforma.

Cap-

Cappella di S. Donato.

50 QUesta Cappella fu fondata adì 8. Dicembre 1497. da Mess. Antonio Donati Sacerdote Fiorentino, e Cappellano nella Chiesa di San Paolo di Firenze, con gl' infrascritti obblighi, che si leggono nel di lui Testamento rogato detto dì, e anno da Ser Paolo d'Amerigo Bartoli Grassi, e sono, „

Volens, & intendens dum in corpore viget sanitas, & in mente sobrietas providere saluti Animæ suæ, suorumque Defunctorum, & de suis bonis proprijs, & per eum, & eius industria acquisitis, & etiam de bonis patrimonialibus ad eius manus perventis disponere per se, & suos hæredes, & omni meliori modo, &c. fecit, creavit, & ordinavit ad laudem, & gloriam Omnipotentis Dei, & Beati Donati in Ecclesia Metropolitana Florentina unam Capellaniam, & seu Capellanum sub titulo S. Donati, regendam, & gubernandam per unum Capellanum per eum, seu quem deputaverit eligendum, & deputandum, qui Capellanus sic eligendus, & deputandus debeat continuò celebrare Missas singulis diebus festivis à S. Matre Ecclesia præceptis, & in festivitate S. Donati, & etiam qualibet secunda, quarta, & sexta feria cuiuslibet hebdomadæ, & deserviat dictæ Ecclesiæ, & alia Divina Officia, & Sacramenta ministrare, prout faciunt alij Capellani dictæ Ecclesiæ Maioris Florentinæ, & quod electio, nominatio &c. „ e qui dispone del Padronato attivo, e delle qualità, che devono avere i Cappellani pro tempore, tornando a dire „ *quod idem Capellanus sic eligendus, & deputandus teneatur, debeat, & obligatus sit deservire dictæ Ecclesiæ, ut supra dictum est, Horis Canonicis benè, & diligenter, prout faciunt alij Capellani dictæ Ecclesiæ, continuò perpetuis futuris temporibus, & quod dictus Capellanus sic pro tempore eligendus teneatur, & debeat confirmari, & institui per Canonicos, & Capitulum dictæ Cathedralis Ecclesiæ Florentinæ, prout confirmantur alij Capellani dictæ maioris Ecclesiæ, & seu per Ordinarium, & Iudicem ad hoc authoritatem habentem, &c.*

E procedendo all' assegnazione della Dote, Ser Pace del q. Bambelli Pace Cittadino, e Notaio Fiorentino, confessandosi debitore per impresto di detto Mess. Antonio

tonio Fondatore della somma di fiorini trecento larghi d' oro in oro, e non avendo in pronto detta somma, di consenso, e presenza di detto Mess. Antonio dette, e donò a detta Cappella di S. Donato, come ivi si dice, *Amore Dei, pro remedio Animæ ipsius D. Antonij, & suorum Defunctorum*,, e per i Cappellani pro tempore, un pezzo di Terra lavorativa di stiora ventotto, e mezzo ad cordam, posto nel Popolo di S. Biagio a Petriolo, &c.

LAUS DEO.

N O T A

DE' COGNOMI, E NOMI DE' RETTORI PRESENTI DELLE CAPPELLE CON PREBENDA

POSTE NELLA CHIESA METROPOLIT. FIORENTINA.

		Num.	Carte
BAcci	Gio: Antonio	26.	77.
Bati	Giuseppe	37.	88.
Barcali	Benedetto	38.	91.
Becattini	Francesco Maria	18.	66.
Bolognesi	Giovanni	11.	59.
Bolognesi	Pietro	31.	81.
Bozzaghi	Gio: Giovacchino	50.	101.
Buti	Zanobi	22.	72.
Canocchi	Bastiano	35.	87.
Cecchini	Ant. Niccolò	48.	99.
Cerchiai	Amadio	5.	51.
Chiarucci	Gio: Batista	13.	60.
Ciacchi	Luca Tommaso	32.	83.
Cianfogni	Domenico	14.	60.
Ciomei	Girolamo	1.	48.
Ciucci	Niccolò	45.	97.
Dandini	Valentino	9.	56.
Del Soldato	Jacopantonio	15.	62.
Dini	Cammillo	41.	92.
Famini	Salvadore	34.	86.
Fiani	Antonio	12.	59.
Gori	Mattias	19.	68.
Graziani	Gio: Batista	25.	76.
Incontri	Gio: Filippo	6.	52.
Mainardi	Paolo	17.	65.
Manzuoli	Benedetto	7.	52.
Martini	Gregorio	16.	64.
Martini	Lorenzo	29.	79.
Mini	Pierfrancesco	10.	57.
Neri	Domenico	39.	91.

Nic-